SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 25 luglio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

CIRCOLARI

Ministero dell'economia e delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'interno

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 178

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 179

Ministero della salute

DECRETO 22 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lay Alessia Genziana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. *(11A09721)*

DECRETO 22 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dzienisz Sylwia Izabela, di titolo di studio abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. *(11A09722)*

DECRETO 22 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pieprzyk Antonina Barbara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. *(11A09723)*

DECRETO 23 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Maciu Otilia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09701)*

DECRETO 23 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Putanu Florentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09703)*

DECRETO 23 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Dorot Marius, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09704)*

DECRETO 23 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Ungureanu Petre Cristian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09705)*

DECRETO 23 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Dorot Ioan Stelian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09706)*

DECRETO 23 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Calean Ovidiu Adrian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09707)*

DECRETO 23 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Luca Marius Iulian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09708)*

DECRETO 23 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Baltatoiu Andreea Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09709)*

DECRETO 23 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Enescu Cristina Roxana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09710)*

DECRETO 23 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Asandei Maria Adriana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09711)*

DECRETO 23 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Biral Faconti Alexandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. *(11A09724)*

DECRETO 23 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Huáman Luna Orietta Leonor, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. *(11A09725)*

DECRETO 23 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mahlknecht Irmgard, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicoterapeuta. *(11A09726)*

DECRETO 23 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Reiterer Elisabeth, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. *(11A09727)*

DECRETO 23 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Castañeda Guillermo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore in tecniche psicologiche. *(11A09728)*

DECRETO 23 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Reiterer Christine, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. *(11A09729)*

DECRETO 23 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Urieta Cucunuba Laura Yohanna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. *(11A09730)*

DECRETO 23 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ceccoli Laura, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. *(11A09779)*

DECRETO 23 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Baia Da Silva Sarah Danielle, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. *(11A09780)*

DECRETO 24 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Timofte Carmen Lucica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(11A09697)*

DECRETO 24 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tarzioru Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09698)*

DECRETO 24 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tiganasu Lidia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09699)*

DECRETO 24 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Stefan Corina Aurora, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09700)*

DECRETO 27 giugno 2011.

Modifica del decreto 25 gennaio 2010 relativo al riconoscimento, alla sig.ra Vattoly Sharlet Varghese, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09695)*

DECRETO 27 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Corbeza Marianne Lubrano, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09712)*

DECRETO 27 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Fajardo Rizza Marie, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09713)*

DECRETO 27 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tan Elizabeth Jaca, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09714)*

DECRETO 27 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Batuto Lorna, di titolo di studio abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09715)*

DECRETO 27 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Jocson Laya Johanna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09716)*

DECRETO 30 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Giuseppe Dedoni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(11A09693)*

DECRETO 30 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Javier Valencia Hernández, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario. *(11A09731)*

DECRETO 30 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Eva Maria Marcos Parra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(11A09732)*

DECRETO 30 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig. Michael Röd, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna. *(11A09733)*

DECRETO 30 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Federica Tanchis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(11A09734)*

DECRETO 30 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Anna Julia Wild, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. *(11A09735)*

DECRETO 30 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Hodorog Marinel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09736)*

DECRETO 30 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Patruica Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09737)*

DECRETO 30 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pena Alexandru Manuela Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09738)*

DECRETO 30 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bogdan Aurelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09739)*

DECRETO 30 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bobeica Emilia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico. *(11A09740)*

DECRETO 30 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Anja Ferrari, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria. *(11A09741)*

DECRETO 30 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ardelean Sanda Lucia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09742)*

DECRETO 30 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Hoanca Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09743)*

DECRETO 30 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Balan Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09744)*

DECRETO 30 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Patrichi Lilia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09745)*

DECRETO 30 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Borca Vasile Lucian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09746)*

DECRETO 30 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Buleu Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09747)*

DECRETO 30 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Babos Szende Magdolna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico. *(11A09748)*

DECRETO 30 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pasare Stoica Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09749)*

DECRETO 5 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Suciu Guran Lavinia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09751)*

DECRETO 5 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihai Lazar Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09752)*

DECRETO 5 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Doroftei Maria Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09753)*

DECRETO 5 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Balasz Sabadus Cerasela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09754)*

DECRETO 5 luglio 2011.

Modifica al decreto 6 aprile 2011 relativo al riconoscimento, alla sig.ra Chirita Vasilica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09755)*

DECRETO 5 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Nicola Marian Liviu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09756)*

DECRETO 5 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ilovan Violeta Ionela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09757)*

DECRETO 5 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dragusin Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09758)*

DECRETO 5 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Croitoru Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09759)*

DECRETO 5 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Fulga Mihailescu Iosefina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09760)*

DECRETO 5 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Duda Mirela Lucretia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09761)*

DECRETO 5 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Marcu Stefania, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09762)*

DECRETO 5 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Rotaru Anisoara Florina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09763)*

DECRETO 5 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gabureanu Elena Afrodita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09765)*

DECRETO 5 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ana-Maria Petria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(11A09777)*

DECRETO 5 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dora Maneschg, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina fisica e riabilitativa. *(11A09781)*

DECRETO 5 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Klaus Falkensteiner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(11A09782)*

DECRETO 5 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Nakisa Jaleshgar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista. *(11A09783)*

DECRETO 5 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Robert Zrim, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(11A09784)*

DECRETO 5 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Abad Arranz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico. *(11A09785)*

DECRETO 5 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Andrei Micu Vasilica Victorita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09786)*

DECRETO 5 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Suciu Nadia Marcela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09787)*

DECRETO 6 luglio 2011.

Modifica al decreto 1° giugno 2011 relativa al riconoscimento, alla sig.ra Baluta Ionica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09764)*

DECRETO 6 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Antony Tils, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09766)*

DECRETO 6 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Thottiyil Joseph Cicy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09768)*

DECRETO 6 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Joy Lijo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09769)*

DECRETO 6 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Johny Stenil, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09770)*

DECRETO 7 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vadakekuttu Joseph Jhansi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09750)*

DECRETO 7 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Baby Selin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09767)*

DECRETO 7 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Thekkumkalayil Bibitha Jomon, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09771)*

DECRETO 7 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Elsamma, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09772)*

DECRETO 7 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ediyanattu Mercy Jacob, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09773)*

DECRETO 7 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Kuzhiplakil Joseph Johnson, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09774)*

DECRETO 7 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Thekkumkalayil Chackochen Jomon, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09775)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 2011.

Regolamento di organizzazione dell'ISTAT e modifiche al disegno organizzativo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante le norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il Codice delle statistiche europee di cui alla raccomandazione della Commissione del 25 maggio 2005, relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria;

Visto il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, concernente i principi statistici che disciplinano lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee;

Visto il Codice italiano delle statistiche ufficiali di cui alla Direttiva Comstat 17 marzo 2010, n. 10;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000, con il quale è stato approvato il regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 2003, con il quale sono state approvate modifiche al suddetto regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2007, con il quale è stata approvata la delibera di rideterminazione della dotazione organica del personale, fissandone la consistenza in n. 2.690 unità distribuite come da tabella allegata allo stesso decreto;

Visto, in particolare, l'articolo 22, comma 4, del suddetto decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 il quale stabilisce, tra l'altro, che le deliberazioni del Consiglio dell'ISTAT che riguardano il disegno organizzativo dell'Istituto, determinando gli uffici centrali e periferici e la loro organizzazione e fissandone i compiti e la dotazione di personale e di mezzi, nonché il regolamento organico e la pianta organica del personale sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, recante il regolamento di riordino dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 ed in particolare l'articolo 2, commi 8-*bis* e seguenti, che prevede un intervento di riduzione delle dotazioni organiche;

Vista la nota n. SP/741.2010 in data 2 luglio 2010 con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato la deliberazione del Consiglio dell'Istituto medesimo, adottata nella seduta del 30 giugno 2010, concernente, nelle more del processo di revisione organizzativa in corso, una rimodulazione della dotazione organica corrente, nonché una riduzione di quattro unità di personale che da 2.690 passano a 2.686, ai sensi del predetto articolo 2, comma 8-*bis* del nominato decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Igop - in data 6 settembre 2010, n. 7489 con la quale il citato Ispettorato manifesta di non avere osservazioni da formulare in merito alla rimodulazione della dotazione organica dell'ISTAT di cui alla citata nota n. SP/741.2010 in data 2 luglio 2010;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica – UPPA – in data 17 settembre 2010, n. 41540 che, analogamente, si esprime in termini non ostativi all'approvazione della rimodulazione della dotazione organica di cui alla nominata nota n. SP/741.2010 in data 2 luglio 2010, nelle more della revisione delle funzioni dirigenziali e non dirigenziali, da operare in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto, in particolare, l'articolo 7, comma 18, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, in base al quale, tra l'altro, è previsto che l'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) è soppresso, le relative funzioni e risorse umane, strumentali e finanziarie sono individuate ed assegnate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze e all'ISTAT con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e le suddette amministrazioni, in relazione al personale effettivamente trasferito, provvedono conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche;

Visto, in particolare, l'articolo 50, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, in base al quale, tra l'altro, al fine di ridurre l'utilizzo di soggetti estranei alla pubblica amministrazione per il perseguimento delle operazioni necessarie allo svolgimento dei censimenti ivi previsti, i ricercatori, i tecnologi e il personale tecnico di ruolo dei livelli professionali IV - VI degli enti di ricerca e di spe-

rimentazione di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, che risultino in esubero all'esito della soppressione e incorporazione degli enti di ricerca di cui al medesimo articolo 7, sono trasferiti a domanda all'ISTAT in presenza di vacanze risultanti anche a seguito di apposita rimodulazione dell'organico e con le modalità ivi indicate;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2010 con il quale viene definito il trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze e all'ISTAT delle funzioni, del personale e delle risorse del soppresso ISAE, ai sensi del suddetto articolo 7, comma 18, del decreto-legge n.78 del 2010 che quantifica il personale trasferito all'ISTAT, con conseguente incremento della dotazione organica, in n. 7 unità del profilo di dirigente di ricerca, n. 16 unità del profilo di primo ricercatore, n. 9 unità del profilo di ricercatore, n. 1 unità del profilo di dirigente tecnologo, n. 6 unità del profilo di primo tecnologo e n. 6 unità del profilo di tecnologo;

Visto, in particolare, l'articolo 5 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 in cui si prevede, tra l'altro, che siano apportate modifiche al regolamento di organizzazione dell'ISTAT, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000, con particolare riguardo alla dirigenza ed alle strutture giuridiche, amministrative, di produzione e di ricerca, secondo i criteri ivi previsti, anche tenuto conto di quanto indicato dal citato regolamento (CE) n. 223/2009, e dell'assetto organizzativo adottato a livello internazionale per le strutture operanti nel settore della statistica;

Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera *g)* del nominato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 che prevede una semplificazione dei meccanismi di definizione della pianta organica, volti a rendere quest'ultima maggiormente coerente con i compiti assegnati all'Istituto, con previsione di possibili riduzioni della pianta organica del personale non dirigenziale e delle connesse prevedibili economie in termini di logistica e funzionamento, ovvero rideterminazioni della stessa per effetto dell'applicazione degli articoli 7 e 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo le procedure di approvazione previste dal citato articolo 22 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Vista la nota n. SP/285/2011 del 29 marzo 2011 con la quale, ai sensi e per gli effetti dei citati articoli 22 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, l'Istituto nazionale di statistica ha trasmesso la deliberazione del Disegno organizzativo – schema di regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000, adottata in pari data dal Consiglio dell'Istituto medesimo e la nuova dotazione organica, fissata nella consistenza complessiva di n. 2.660 unità;

Viste le informative dell'Istituto nazionale di statistica alle organizzazioni sindacali in data 1° febbraio 2011 e 23 marzo 2011 trasmesse dallo stesso Istituto con la suddetta nota n. SP/285/2011 del 29 marzo 2011;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15 recante delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante le norme di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 recante il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6, comma 3, che prevede, tra l'altro che l'Istituto nazionale di statistica svolga, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con istituzioni universitarie, attività di formazione e qualificazione professionale per gli addetti al sistema statistico nazionale, anche attraverso la costituzione di una struttura permanente;

Considerata la necessità di adeguare l'organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai principi ed ai criteri organizzativi dettati dal citato decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, in particolare dall'articolo 5, mediante l'adozione di un nuovo regolamento di organizzazione, tenuto anche conto delle rimodulazioni della dotazione organica deliberate in data 30 giugno 2010 dal relativo Consiglio, nonché del trasferimento del personale appartenente ai profili dei ricercatori e dei tecnologi già in servizio presso il soppresso ISAE, ai sensi del suddetto articolo 7, comma 18, del decreto-legge n. 78 del 2010 e del nominato decreto ministeriale 23 dicembre 2010;

Considerata la necessità di prevedere per l'Istituto nazionale di statistica la possibilità di determinare la dotazione organica complessiva attraverso meccanismi semplificati in conformità ai criteri direttivi di cui al suddetto articolo 5, comma 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166;

Ritenuto che tale schema di regolamento e tale proposta di rideterminazione delle dotazioni organiche risultano coerenti con i criteri, gli indirizzi e le previsioni dettati dalla apposita normativa in materia;

Considerato che dall'attuazione delle modifiche previste non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta come anche integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 2010;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

È approvata la deliberazione del Consiglio dell'Istituto nazionale di statistica del 29 marzo 2011 concernente il Disegno organizzativo – schema di regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 2000, e la rideterminazione della dotazione organica del personale nella consistenza di n. 2.660 unità e nell'articolazione indicata nel nuovo regolamento.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2011

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei Ministri
il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2011

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 15, foglio n. 12

———

ALLEGATO

DISEGNO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUTO
SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA*

* *Il presente schema modifica il disegno organizzativo dell'Istituto approvato con DPCM 1° agosto 2000*

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE
E ORGANI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Art. 1

Principi generali di organizzazione

1. Il presente regolamento adegua l'organizzazione dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, nonché dalle norme vigenti in materia di pubbliche amministrazioni, in coerenza con le peculiarità dell'ordinamento dell'Istat. L'ordinamento dell'Istituto si ispira altresì, per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici, ai principi e alle disposizioni dettate, a livello europeo e internazionale, in materia di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica, in particolare dal Codice delle statistiche europee di cui alla Raccomandazione della Commissione europea del 25 maggio 2005 relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria, nonché, a livello nazionale, dal Codice italiano delle statistiche ufficiali di cui alla Direttiva Comstat n. 10 del 17 marzo 2010.

2. L'ordinamento dell'Istat si ispira, per i sistemi di controllo e di misurazione, valutazione e trasparenza delle performance ai principi dettati dalle disposizioni normative vigenti, anche avvalendosi dell'organismo indipendente di valutazione della performance a ciò preposto.

Art. 2

Organi di governo

1. Sono organi di governo dell'Istat il Presidente ed il Consiglio che esercitano le funzioni di indirizzo tecnico-scientifico-amministrativo ed ogni altra funzione attribuita da disposizioni di legge.

2. Il Presidente ed il Consiglio si avvalgono, ai fini istituzionali e della valutazione dei risultati, delle risultanze dell'attività di misurazione, valutazione e trasparenza delle performance e di controllo degli organismi a ciò preposti.

Art. 3

Presidente

1. Il Presidente è nominato secondo la disciplina di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Egli cessa dalla carica allo scadere del termine di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto anzidetto, ovvero per dimissioni o altre cause previste dalla legge.

2. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'Istat in ordine alle questioni di carattere generale;

b) sovrintende all'andamento dell'Istat e ne assicura il coordinamento tecnico - scientifico;

c) cura i rapporti istituzionali e provvede al coordinamento dei rapporti dell'Istat, interlocutore della Commissione europea per le questioni statistiche ai sensi dell'articolo 5 del regolamento CE n. 223/2009, con l'Eurostat e con gli altri organismi comunitari ed internazionali, adottando i relativi atti di competenza;

d) emana, nell'esercizio delle sue funzioni, direttive generali e vincolanti agli uffici per l'attuazione degli indirizzi espressi dal Consiglio;

e) emana, nell'esercizio delle sue funzioni, direttive per l'indirizzo e il coordinamento tecnico-scientifico della "Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche";

f) emana, nell'esercizio delle sue funzioni, direttive per l'indirizzo e il coordinamento tecnico-scientifico delle attività inerenti ai metodi e ai formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, nonché delle attività inerenti alle modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi

utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici;

g) stabilisce ed assegna le risorse da destinare al perseguimento delle diverse finalità;

h) verifica, in collaborazione con il Consiglio, attraverso le risultanze dei sistemi di controllo presenti in Istituto ed eventualmente attraverso ispezioni periodiche, l'attuazione degli indirizzi espressi e il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici, e propone l'attivazione di eventuali interventi correttivi;

i) provvede alla risoluzione delle divergenze insorte tra l'Amministrazione e l'Avvocatura dello Stato circa l'instaurazione di un giudizio o la resistenza nel medesimo;

j) provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia di cui alla lettera *b)* e degli incarichi dirigenziali di cui alla lettera *c)* dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, secondo le modalità specificate al successivo art. 11.

3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e il Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento dell'informazione statistica ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dai regolamenti; provvede nelle materie e per gli atti delegati dal Consiglio e dal Comitato, ovvero nei casi d'urgente necessità, salvo ratifica da parte degli stessi organi nella prima riunione successiva; esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi dalla legge e dai regolamenti, nel rispetto del criterio di separazione tra indirizzo tecnico - scientifico - amministrativo ed attività di gestione.

4. Il Presidente si avvale, per i fini di coordinamento tecnico-scientifico e per l'innovazione, nonché, per i fini di cui al comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*:

a) di un ufficio tecnico non generale per il coordinamento tecnico-scientifico e le relazioni istituzionali e internazionali,

b) del Comitato di presidenza, cui partecipano il Direttore Generale e i Direttori dei Dipartimenti di produzione e di ricerca. Il Comitato di presidenza, presieduto dal Presidente, o in sua assenza dal Direttore Generale, è sede di coordinamento tecnico-scientifico-organizzativo tra le aree funzionali dell'Istituto. Si riunisce di regola mensilmente e ogni volta che se ne ravvisi la necessità. Il Comitato può essere convocato prevedendo la partecipazione dei Direttori Centrali e dei dirigenti dell'Istituto la cui competenza riguardi le materie trattate. Il Presidente può avvalersi, per specifici progetti, della collaborazione di titolari di posizioni dirigenziali nell'Istituto, fino a un massimo di cinque e può istituire, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, commissioni e gruppi di lavoro per lo studio di questioni specifiche.

5. Il Presidente, in caso di assenza o di temporaneo impedimento, può delegare la legale rappresentanza e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro del Consiglio. Il Presidente può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al Direttore Generale, ai Direttori di Dipartimento, ai Direttori Centrali, nonché ai dirigenti dei Servizi ed uffici dell'Istituto stesso.

Art. 4

Consiglio

1. Il Consiglio è organo di indirizzo, programmazione e controllo ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti.

2. Il Consiglio, previa programmazione delle sedute, è convocato dal Presidente, di norma, una volta al mese ed ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità. Il preavviso della convocazione è di dieci giorni, in casi di urgenza ridotti a tre giorni. Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta dei suoi membri in numero non inferiore a tre, i quali singolarmente possono richiedere, altresì, l'inserimento di uno specifico argomento all'ordine del giorno. Nell'ambito del Consiglio possono essere costituite commissioni istruttorie per l'esame di particolari problemi.

3. Il Consiglio, ferme restando le competenze previste dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322:

a) definisce gli obiettivi strategici ed operativi e i rispettivi indicatori idonei a consentire la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli indirizzi sulla base dei quali il Presidente individua e assegna le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie destinate alla Direzione Generale e ai Dipartimenti di produzione e ricerca;

b) adotta la carta dei servizi ed i codici etici dell'Istituto;

c) esamina l'esito degli atti di indirizzo e programmazione nonché lo stato di attuazione del programma statistico nazionale per la parte di competenza dell'Istat, del piano annuale e la gestione del bilancio;

d) verifica l'attuazione degli indirizzi espressi e il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici, attraverso la verifica di rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti e ai programmi approvati, proponendo l'attivazione di eventuali interventi correttivi;

e) definisce le procedure ed i criteri di valutazione comparativa rilevanti per conferire gli incarichi di Direttore di Dipartimento, di Direttore Centrale delle direzioni di produzione e ricerca, nonché quelle in base alle quali il Direttore Generale e i Direttori dei Dipartimenti di produzione e ricerca nominano i responsabili dei Servizi giuridici e amministrativi, di produzione e ricerca e degli Uffici Territoriali.

4. Il Consiglio, su proposta del Presidente:

a) delibera nel rispetto dei criteri e dei vincoli dettati dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto del presente regolamento, adottando i conseguenti atti organizzativi generali: le linee fondamentali di organizzazione degli uffici dirigenziali, stabilendone il numero entro il limite indicato nell'art. 7, comma 1, nonché le strutture organizzative previste da disposizioni legislative, responsabili di specifiche funzioni e che costituiscono, in relazione a specifici progetti, apposite strutture dirigenziali equiparate ai Servizi tecnici di produzione e ricerca o ai Servizi giuridici amministrativi, anche a carattere transitorio, nell'ambito dei limiti numerici previsti dal presente regolamento; le specifiche competenze della Direzione Generale e delle Direzioni Centrali giuridiche e amministrative, dei Dipartimenti di produzione e ricerca e delle Direzioni Centrali di produzione e ricerca; i termini dei procedimenti ed i criteri per l'individuazione dei relativi responsabili; l'esercizio del diritto di accesso;

b) individua, nell'ambito delle tipologie organizzative previste dal presente regolamento e nel rispetto della vigente normativa, gli uffici costituenti centri di responsabilità cui è attribuita, di norma, la gestione delle unità previsionali di base del bilancio;

c) determina la dotazione organica complessiva attraverso meccanismi semplificati in conformità ai criteri direttivi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, con possibili rideterminazioni, senza oneri aggiuntivi, della ripartizione del personale non dirigenziale per livello, secondo criteri di flessibilità organizzativo-funzionale e di ottimale utilizzazione delle risorse in relazione alle esigenze istituzionali dell'ente. Le modifiche deliberate dal Consiglio sono comunicate al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze;

d) approva i piani ed i programmi dell'Ente e verifica la compatibilità finanziaria degli obiettivi e programmi definiti in collaborazione con il Presidente;

e) esprime parere in ordine al conferimento dell'incarico di Direttore Generale, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166;

f) determina il compenso dei dirigenti preposti ai Dipartimenti e alle Direzioni Centrali di produzione e ricerca con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area ricerca, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, nonché i parametri del trattamento del Direttore Generale e dei dirigenti di prima fascia della Direzione Generale, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area ricerca per i soggetti preposti agli uffici dirigenziali di prima fascia. Ai soggetti preposti agli uffici dirigenziali di seconda fascia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area ricerca.

5. Il Consiglio viene informato dal Presidente sull'attività e sul funzionamento dell'Istituto e può richiedere che vengano predisposti specifici rapporti su singole questioni.

6. Alle riunioni del Consiglio partecipa il Direttore Generale, che ne è Segretario.

Art. 5

Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento dell'informazione statistica

1. Il Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento dell'informazione statistica, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repub-

blica 7 settembre 2010, n. 166 e all'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, delibera:

a) l'adozione, su proposta dei Presidente, del Programma statistico nazionale;

b) le direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

c) gli atti di indirizzo nei confronti delle organizzazioni e degli uffici compresi nel Sistema statistico nazionale (Sistan).

2. Proposte di direttive e di atti di indirizzo possono essere formulate da singoli membri dei Comitato, previa comunicazione al Presidente che curerà la necessaria istruttoria da parte dell'Istat.

3. Il Comitato è convocato dal Presidente, di norma, ogni due mesi ed ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità anche in relazione alle richieste delle amministrazioni e degli enti rappresentati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 166, nonché a seguito delle richieste formulate da un terzo dei componenti il Comitato stesso. Nell'ambito del Comitato possono essere costituite commissioni istruttorie per l'esame di particolari problemi.

Art. 6

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Istituto. I membri dei collegio sono nominati, in proporzione almeno maggioritaria, tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili.

2. Il Collegio esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge. Può disporre ed effettuare ispezioni sugli uffici dell'Istituto al fine di accertare la regolarità amministrativa e contabile.

3. Le verifiche di regolarità devono rispettare i principi generali della revisione aziendale, in quanto applicabili all'Istituto.

TITOLO II
UFFICI DIRIGENZIALI

Art. 7

Strutture organizzative

1. Costituiscono uffici dirigenziali ai sensi dell'articolo 5 comma 1, lett. *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 166 la Direzione Generale, i Dipartimenti di produzione e ricerca, le Direzioni Centrali, i Servizi, nonché gli Uffici Regionali di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, denominati "Uffici Territoriali", in numero massimo complessivamente non superiore a settantatre.

2. La Direzione Generale, i Dipartimenti di produzione e ricerca e le rispettive Direzioni Centrali sono destinatari, negli ambiti di rispettiva competenza, delle direttive emanate dagli organi di governo.

3. La Direzione Generale e le Direzioni Centrali giuridiche e amministrative costituiscono uffici dirigenziali di prima fascia. La Direzione Generale svolge funzioni di natura giuridica e amministrativa e cura il coordinamento e i rapporti istituzionali, per gli aspetti di tale natura, delle attività dei Dipartimenti e delle Direzioni Centrali di produzione e ricerca. L'organizzazione interna e l'assegnazione di risorse alle Direzioni centrali afferenti la Direzione generale sono stabilite con provvedimento del Direttore generale, nei limiti delle risorse assegnate dagli organi di governo. Gli uffici dirigenziali di prima fascia possono essere articolati in Servizi giuridici amministrativi, che costituiscono uffici dirigenziali di seconda fascia. L'organizzazione interna e l'assegnazione e la ripartizione di risorse ai Servizi giuridici amministrativi sono stabilite con provvedimento del Direttore centrale competente. Resta comunque confermata, in ragione delle relative professionalità specifiche e per specifiche esigenze, l'assegnazione del personale appartenente ai profili professionali di ricercatore e tecnologo, nonché agli altri profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n.171, alla Direzione generale e alle strutture ad essa afferenti, nonché l'eventuale attribuzione, allo stesso, di responsabilità di strutture tecniche e progetti ai sensi del presente regolamento e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

4. I Dipartimenti di produzione e ricerca e le Direzioni Centrali di produzione e ricerca sono strutture organizzative tecniche preposte a settori omogenei di attività, costituiscono uffici tecnici generali e possono essere articolati in Servizi tecnici di produzione e ricerca, che costituiscono uffici tecnici non generali. I Dipartimenti di produzione e ricerca curano la produzione e la ricerca statistica, la definizione degli standard tecnici, la predisposizione del Programma statistico nazionale e le verifiche circa la sua attuazione, la promozione e il coordinamento degli uffici di statistica del Sistan, il coordinamento degli Uffici Territoriali dell'Istituto, la gestione dei servizi tecnici di interesse comune dell'Istat e del Sistan, nonché, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, la definizione dei metodi e dei formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, nonché il coordinamento di modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici. Gli Uffici Territoriali costituiscono uffici tecnici non generali e sono sedi periferiche dell'Istituto operanti sul territorio.

5. Nell'ambito del numero massimo degli uffici dirigenziali definito al comma 1, per ragioni di carattere organizzativo, ed al fine di realizzare progetti di particolare rilevanza, possono essere costituite, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lett. *a)*, strutture di carattere temporaneo equiparate ai Servizi tecnici di produzione e ricerca con una durata massima di 24 mesi.

6. I responsabili degli uffici dirigenziali compongono la Conferenza dei dirigenti, che ha funzioni consultive su questioni di natura tecnica, scientifica organizzativa ed amministrativa. La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente dell'Istituto e, in sua assenza, dal Direttore Generale.

Art. 8

Attribuzioni e valutazione dei responsabili degli uffici dirigenziali

1. I responsabili degli uffici dirigenziali dell'Istituto esercitano le attribuzioni loro conferite dalla legge e dai regolamenti ed assicurano, per quanto di competenza, il conseguimento degli obiettivi definiti e assegnati nell'ambito del ciclo della gestione della performance. I responsabili degli uffici dirigenziali, nell'ambito della rispettiva competenza funzionale e territoriale, adottano gli atti e i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, inerenti l'amministrazione, la produzione e l'erogazione dei servizi istituzionali secondo i principi di cui all'art. 1. In particolare, i responsabili degli uffici dirigenziali preposti alle attività di produzione e ricerca rispondono della correttezza e della tempestività dei dati prodotti.

2. I responsabili degli uffici dirigenziali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono dotati di autonomi poteri di organizzazione e gestione delle risorse ad essi affidate; sono responsabili della gestione e dei risultati. Essi individuano ed istituiscono opportune forme e modalità di controllo e di gestione della performance secondo la normativa vigente, anche allo scopo di assicurare l'integrità e la trasparenza delle attività.

3. Nel perseguimento degli obiettivi assegnati, ed entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, l'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi si informa ai criteri ed ai principi operativi indicati dagli organi di governo, alle direttive generali da questi emanate, al piano della performance e ai programmi.

4. Ai dipendenti appartenenti ai livelli professionali I, II e III, compatibilmente con le attribuzioni derivanti dalle declaratorie di livello professionale, possono essere attribuite funzioni ispettive, di consulenza, di studio nell'ambito delle singole strutture organizzative in cui si articola l'Istituto, purché il soggetto preposto ad esse sia di livello pari o superiore.

5. In attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente, la valutazione dei dirigenti, nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'Istituto, è effettuata avvalendosi dell'organismo indipendente di valutazione della performance.

6 La valutazione del Direttore Generale, dei Direttori di Dipartimento e dei Direttori Centrali è effettuata dal Presidente sulla base degli elementi forniti dall'organismo indipendente di valutazione della performance. Il Presidente riferisce al Consiglio degli esiti della valutazione.

7. Il Direttore Generale e i Direttori di Dipartimento provvedono, secondo le disposizioni di legge vigenti, a fornire gli elementi necessari alla valutazione dei Direttori Centrali. I Direttori Centrali provvedono,

secondo le disposizioni di legge vigenti, alla valutazione dei responsabili degli uffici dirigenziali coordinati. Per la valutazione del personale non dirigenziale si applicano le disposizione in materia di valutazione e misurazione della performance previste dalla normativa vigente.

Art. 9

Uffici dirigenziali: Direttore Generale, Direttori di Dipartimento, Direttori Centrali e Dirigenti dei Servizi e degli Uffici Territoriali

1. Il Direttore Generale e i Direttori dei Dipartimenti di produzione e ricerca, oltre all'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 8 e nell'ambito delle rispettive competenze:

a) sono responsabili del settore cui vengono preposti e sovrintendono agli uffici in esso ricompresi, curando la relativa organizzazione e coordinando l'attività dei Direttori Centrali e dei dirigenti dei Servizi, a cui trasmettono le direttive e gli atti di indirizzo del Presidente e del Consiglio;

b) attuano i piani della performance e gli altri programmi definiti dagli organi di governo; ripartiscono le risorse loro assegnate tra i responsabili degli uffici dirigenziali titolari di centri di responsabilità con contestuale definizione degli obiettivi da perseguire e dei limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare;

c) promuovono, nell'ambito della rispettiva competenza funzionale, l'innovazione nei processi amministrativi, produttivi e di ricerca;

d) prepongono, secondo le procedure stabilite dal Consiglio, i responsabili dei Servizi;

e) esercitano poteri sostitutivi in caso di inerzia dei titolari delle Direzioni Centrali e dei Servizi;

f) valutano risultati e responsabilità dei responsabili degli uffici dirigenziali che afferiscono alla struttura di competenza;

g) formulano proposte e forniscono pareri agli organi di governo;

h) forniscono le informazioni richieste e la documentazione sull'andamento della gestione e gli elementi istruttori per il contenzioso;

i) gestiscono, per quanto di competenza, il personale e le relazioni sindacali, tenendo conto degli indirizzi degli organi di governo;

j) possono attribuire le funzioni di vicario ad uno dei Direttori Centrali;

k) possono assumere, su incarico del Presidente, la responsabilità di particolari progetti di natura trasversale che coinvolgono strutture esterne al proprio settore di competenza.

2. I Direttori Centrali e i dirigenti dei Servizi, fatti salvi i compiti di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni per i preposti alle strutture giuridiche e amministrative, nell'ambito delle rispettive competenze:

a) attuano le delibere degli organi dell'Istituto, per gli aspetti di propria competenza, adottando gli atti e i provvedimenti necessari;

b) sono dotati di autonomi poteri di organizzazione e gestione delle risorse ad essi affidate, coordinano le loro attività e sono responsabili dei risultati conseguiti;

c) promuovono l'innovazione nei processi amministrativi, produttivi e di ricerca;

d) formulano proposte e forniscono pareri al Direttore Generale e ai dirigenti preposti ai Dipartimenti di produzione e ricerca, nonché agli organi di governo;

e) forniscono le informazioni richieste e la documentazione sull'andamento della gestione e gli elementi istruttori per il contenzioso;

f) possono assumere, su incarico del Presidente, del Direttore Generale o dei Direttori di Dipartimento di produzione e ricerca competenti per materia, la responsabilità di particolari progetti di natura trasversale che coinvolgono strutture esterne al proprio settore di competenza.

3. Il Direttore Generale e i Direttori di Dipartimento di produzione e ricerca determinano con propri atti, nel rispetto della normativa vigente, degli atti organizzativi generali e degli indirizzi degli organi di governo, l'esercizio delle attribuzioni dei titolari dei Servizi e degli Uffici Territoriali.

4. Il Direttore Generale, i Direttori dei Dipartimenti e delle Direzioni Centrali di produzione e ricerca, in caso di assenza o impedimento, delegano, in parte o in tutto, le funzioni inerenti ai propri uffici, rispettivamente, ad uno dei Direttori Centrali e ad uno dei titolari dei Servizi appartenenti alla struttura di competenza.

5. I titolari dei Servizi di produzione e ricerca e degli Uffici Territoriali, in caso di assenza o impedimento, delegano, in parte o in tutto, le funzioni inerenti ai propri uffici ad uno dei dipendenti appartenenti ai livelli professionali I, II e III del proprio Servizio o Ufficio Territoriale.

Art. 10

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale, fatti salvi i compiti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, cura il coordinamento, per gli aspetti di natura giuridica e amministrativa, delle attività dell'Istituto al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi e dei risultati stabiliti, fatti salvi i poteri di organizzazione delle strutture medesime attribuiti ai dirigenti.

2. Il Direttore Generale, oltre alle competenze di cui al precedente articolo 9, svolge i seguenti compiti:

a) promuove ogni opportuna iniziativa per assicurare idonei flussi di comunicazione tra le strutture organizzative dell'Istituto;

b) promuove la semplificazione dei procedimenti amministrativi e l'adozione da parte delle strutture organizzative dell'Istituto di carte dei servizi interni;

c) formula, di concerto con i Direttori di Dipartimento, proposte agli organi di governo in materia di amministrazione, di assetto organizzativo, di fabbisogni e di dotazioni organiche;

d) fornisce agli organi di governo dell'Istituto le informazioni richieste e la documentazione sull'andamento della gestione, coordinando ed acquisendo i contributi dei Dipartimenti;

e) promuove e resiste alle liti;

f) convoca e presiede, in assenza del Presidente, il Comitato di presidenza e la Conferenza dei dirigenti;

g) svolge le funzioni di Segretario del Consiglio.

Art. 11

Accesso, conferimento degli incarichi, selezione, preposizione e trattamento economico del Direttore Generale, dei Direttori di Dipartimento, dei Direttori Centrali e dei Dirigenti dei Servizi e degli Uffici Territoriali

1. Il Direttore Generale è scelto e preposto all'incarico in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili, e l'art. 5 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.166. All'incarico di Direttore Generale può essere preposto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, anche un soggetto esterno con particolare comprovata qualificazione professionale, al quale è corrisposto un trattamento economico complessivo determinato con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area ricerca, nel rispetto del limite degli importi previsti dalla contrattazione collettiva nell'ambito della pubblica amministrazione, per lo svolgimento delle medesime funzioni dirigenziali. Qualora venga nominato Direttore Generale un dipendente di ruolo dell'Istituto, non appartenente al ruolo dei dirigenti amministrativi, il dipendente è collocato fuori ruolo senza assegni per tutta la durata dell'incarico; al termine è riammesso nei ruoli del personale dell'Istituto con la qualifica posseduta all'atto della nomina; all'anzianità maturata al momento della nomina a Direttore Generale si aggiunge per intero quella maturata in tale ultima posizione. L'incarico di cui al presente comma è conferito dal Presidente, sentito il Consiglio, con contratto della durata non inferiore a tre anni né superiore a cinque, salvo deroghe previste dalla legge, ed è rinnovabile, nonché revocabile secondo le disposizioni normative vigenti.

2. I Direttori delle Direzioni centrali giuridiche ed amministrative sono scelti e preposti agli uffici in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili, e all'art.5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre, n.166. Qualora venga nominato Direttore di una Direzione centrale giuridica o amministrativa un dipendente di ruolo dell'Istituto, non appartenente al ruolo dei dirigenti amministrativi, il dipendente è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni in quanto compati-

bili. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti dal Presidente con contratto della durata non inferiore a tre anni né superiore a cinque, salvo deroghe previste dalla legge, e sono rinnovabili, nonché revocabili secondo le disposizioni normative vigenti. Ai dirigenti preposti alle Direzioni Centrali giuridiche e amministrative compete il trattamento economico previsto dalle disposizioni normative e di contrattazione collettiva applicabili.

3. I dirigenti dei Servizi giuridici e amministrativi sono scelti tra i dirigenti amministrativi o gli altri soggetti da individuarsi secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, e il conferimento del relativo incarico avviene a norma del medesimo decreto, in quanto compatibili. Essi sono nominati dal Direttore Generale, sentito il titolare della Direzione Centrale cui appartiene il Servizio. Gli incarichi di direzione di Servizio sono conferiti con contratto della durata non inferiore a tre anni né superiore a cinque, e sono rinnovabili. Ai dirigenti preposti ai Servizi giuridici e amministrativi compete il trattamento economico previsto dalle disposizioni normative e di contrattazione collettiva applicabili. Qualora venga nominato dirigente di un Servizio giuridico o amministrativo un dipendente di ruolo dell'Istituto non appartenente al ruolo dei dirigenti amministrativi, il dipendente è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni in quanto compatibili.

4. L'anzianità maturata dal personale di ruolo che abbia ricoperto presso l'Istituto incarichi dirigenziali ai sensi del precedente ordinamento e dell'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 166 per una durata di almeno cinque anni nel medesimo settore, è considerata requisito utile ai fini delle partecipazione alle procedure concorsuali di cui al DPCM emanato ai sensi dell'articolo 28-*bis*, commi 1 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica dirigenziale di seconda fascia possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. I Direttori dei Dipartimenti e delle Direzioni Centrali di produzione e ricerca sono selezionati attraverso una valutazione comparativa dei requisiti culturali, professionali e scientifici e degli incarichi ricoperti in ambito nazionale e internazionale tra dirigenti di ricerca, dirigenti tecnologi, dirigenti di amministrazioni pubbliche, ovvero esperti della materia. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti dal Presidente con apposito contratto individuale di lavoro di durata non superiore a tre anni rinnovabili e retribuiti mediante un compenso da determinarsi secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 4 lettera *f)*, con riferimento al contratto collettivo di lavoro della dirigenza nell'area della ricerca.

6. Qualora venga nominato Direttore di Dipartimento o responsabile di una delle Direzioni Centrali di produzione e ricerca un dipendente di ruolo dell'Istituto, il dipendente è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. Al termine è riammesso nei ruoli del personale dell'Istituto con la qualifica posseduta all'atto della nomina; all'anzianità maturata al momento della nomina a Direttore di Dipartimento o di Direttore Centrale si aggiunge per intero quella maturata in tale ultima posizione.

7. I titolari dei Servizi di produzione e ricerca e degli Uffici Territoriali sono selezionati tra gli appartenenti al primo e secondo livello professionale dell'Istituto e sono nominati dal Direttore del Dipartimento, sentito il titolare della Direzione Centrale cui appartiene il Servizio. Gli incarichi di direzione di Servizio sono conferiti per un massimo di tre anni e sono rinnovabili. Ai dirigenti preposti ai Servizi di produzione e ricerca compete il trattamento economico in conformità alle disposizioni normative e di contrattazione collettiva applicabili.

Art. 12

Scuola Superiore di Statistica e di Analisi Sociali ed Economiche

1. La "Scuola Superiore di Statistica e di Analisi Sociali ed Economiche", nel rispetto dei principi e delle disposizioni dettati dal regolamento CE n. 223/2009 ed al fine di assicurare statistiche armonizzate e comparabili a livello internazionale provvede, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera *f)* del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 e dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419:

a) alla formazione dei responsabili di uffici dirigenziali dell'Istituto, attraverso l'organizzazione delle attività di reclutamento, in raccordo con la "Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione" e con la "Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze", e di corsi di formazione iniziale e avanzata diretti alla qualificazione e all'aggiornamento professionale dei responsabili di uffici dirigenziali. I corsi di formazione per la preposizione alle posizioni dirigenziali di prima fascia e tecniche generali possono prevedere lo svolgimento di periodi all'estero la cui durata, che non può comunque eccedere i 6 mesi, anche non continuativi, nell'arco di un triennio, è collegata al progetto applicativo concernente l'innovazione nel settore della statistica ufficiale o in materie collegate;

b) all'attività di formazione e qualificazione professionale del personale dell'Istat e delle pubbliche amministrazioni, degli operatori e degli addetti al Sistema statistico nazionale, e di altri soggetti pubblici e privati.

2. La "Scuola Superiore di Statistica e di Analisi Sociali ed Economiche" fornisce annualmente apposita comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla "Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione" del proprio piano di formazione ed opera in collegamento con la "Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione" e con la "Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze", con altre Scuole per la formazione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, nonché con altre istituzioni universitarie e scientifiche nazionali, europee e internazionali. L'attività formativa della Scuola è organizzata anche tenendo conto dei programmi e gli indirizzi degli altri Istituti di statistica dell'Unione europea e internazionali e dei principi stabiliti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 e comma 3, l'accesso alla qualifica dirigenziale per la preposizione alle strutture giuridiche ed amministrative è disciplinato dagli articoli 28 e 28-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 attraverso le attività di reclutamento organizzate dalla Scuola ai sensi del presente articolo e consistenti in corso-concorso ovvero in prove teorico-pratiche volte all'accertamento delle qualità gestionali richieste.

Art. 13

Consulenti esterni – Gruppi di lavoro – Commissioni

1. Gli organi di governo dell'Istituto, entro i limiti delle apposite previsioni di spesa, possono avvalersi di esperti esterni di alta qualificazione per progetti di importanza strategica per l'Istituto o per lo studio di particolari problemi, quando non sia possibile servirsi del personale interno, secondo procedure stabilite dall'art. 7 commi 6 e seguenti del D.lgs 165/2001. Resta ferma la facoltà di avvalersi di professionisti esterni per specifici incarichi professionali.

2. Il Presidente può costituire con proprio provvedimento gruppi di lavoro e commissioni, comprese quelle per il reclutamento, chiamandone a far parte esperti esterni.

3. Il Direttore Generale e i Direttori dei Dipartimenti, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse assegnate, hanno facoltà di affidare, per motivate ragioni, specifici incarichi di consulenza.

4. Gli incarichi di cui al presente articolo sono affidati nel rispetto dei limiti stabiliti dalle normative in materia di finanza pubblica.

Art. 14

Entrata in vigore – Norme di prima attuazione e transitorie – Abrogazioni

1. In sede di prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, e nel rispetto dei limiti temporali di cui all'articolo 6, comma 4 del medesimo decreto e al successivo comma 3 del presente articolo, nonché dei vincoli dettati dalla pianta organica allegata al presente regolamento, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento si provvede:

a) ai fini del primo inquadramento nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia e della loro preposizione ai Servizi giuridici e amministrativi, all'avvio di apposite procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami consistenti in due prove teorico-pratiche e colloquio volte all'accertamento delle specifiche professionalità richieste con particolare riguardo

alle necessarie competenze gestionali in ambito giuridico, amministrativo e contabile con riserva di posti, nel limite del cinquanta per cento, in favore del personale di ruolo che abbia ricoperto presso l'Istituto incarichi dirigenziali nel precedente ordinamento per una durata di almeno tre anni nel medesimo settore. Ai fini della valutazione dei titoli, sono valutabili i soli titoli attinenti alle funzioni del profilo professionale oggetto di concorso, nonché quelli riguardanti il funzionamento dei settori giuridico-amministrativi e scientifici di interesse istituzionale dell'ente. Sono ammessi a sostenere gli esami i soli candidati che abbiano conseguito, in sede di valutazione dei titoli, il punteggio minimo stabilito dal bando di concorso. Nel caso in cui le domande di partecipazione dovessero superare il quintuplo dei posti messi a concorso, l'Istat potrà procedere ad una preselezione consistente nella soluzione di quesiti a risposta multipla predeterminata riguardante le materie delle prove concorsuali;

b) ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei dirigenti di prima fascia, nei limiti delle percentuali previste dalla normativa vigente, e della loro preposizione alla Direzioni Centrali giuridiche e amministrative, all'avvio di apposite procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami consistenti in due prove scritte e una prova orale volte all'accertamento delle specifiche professionalità richieste. Ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, alle procedure concorsuali possono partecipare, oltre ai soggetti di cui al DPCM emanato ai sensi dell'articolo 28-*bis*, commi 1 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche il personale di ruolo che abbia ricoperto presso l'Istituto incarichi dirigenziali ai sensi del precedente ordinamento e dell'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, per una durata di almeno cinque anni nel medesimo settore.

2. L'Istituto provvede ad assumere i vincitori dei concorsi di cui alle lettere *a)* e *b)*, comma 1 del presente articolo nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 e al successivo comma 3 del presente articolo. Le assunzioni di cui al presente comma sono disposte in conformità alla vigente normativa in materia di finanza pubblica e di turn-over considerati, ai fini del calcolo, i soli differenziali retributivi nel caso di assunzione di personale vincitore già di ruolo dell'Istituto.

3. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dell'Istituto nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 1 lettere *a)* e *b)*, il Presidente può conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, cui corrisponde un trattamento giuridico ed economico complessivo determinato con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area ricerca, per gli uffici e i servizi giuridici e amministrativi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, per una durata non superiore a 18 mesi, a personale di ruolo dell'Istituto in possesso delle specifiche qualità professionali richieste ovvero, in mancanza di queste ultime, di altre amministrazioni pubbliche. Tali contratti possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori 12 mesi, per assicurare la funzionalità dell'Istituto fino alla conclusione delle procedure concorsuali. Qualora vengano preposti a tali strutture dipendenti di ruolo dell'Istituto, sono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico, con riconoscimento dell'anzianità di servizio; al termine sono riammessi nei ruoli del personale dell'Istituto.

4. Dall'entrata in vigore del presente regolamento il conferimento degli incarichi di cui all'art. 11 comma 5 avviene secondo le modalità previste dal presente regolamento.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il preesistente regolamento di organizzazione con annesso disegno organizzativo e relativa pianta organica. Il richiamo all'articolo 3 comma 4, lettera *f)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2000, operato dall'articolo 5 comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.166 è da intendersi riferito all'articolo 4, comma 4 lettera *f)* del presente regolamento.

6. Il presente regolamento con la relativa pianta organica allegata, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato al documento
"Disegno organizzativo - schema di regolamento
di organizzazione dell'Istat recante
modifiche al DPCM 1/8/2000"

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA

LIVELLO	DOTAZIONE ORGANICA
1	125
2	297
3	540
TOT . I - III	**962**
1 fascia	4
2 fascia	10
TOT. DIRIGENZA AMM.	**14**
4	651
5	384
6	450
7	143
8	56
TOT. IV -VIII	**1684**
TOTALE	**2660**

11A10004

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 luglio 2011.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da 5 euro celebrative del «180° Anniversario del Consiglio di Stato», in versione proof, millesimo 2011.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, recante: «Costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vistala legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni,

a norma degli articoli 11 e 14 della legge15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 29 novembre 2010 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2011;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 54442 del 24 giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2011, con il quale siautorizza l'emissione delle monete d'argento da euro 5 celebrative del «180° Anniversario del Consiglio di Stato», millesimo 2011, nella versione proof;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da euro 5, celebrative del «180° Anniversario del Consiglio di Stato», millesimo 2011, nella versione proof, aventi le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 54442 del 24 giugno 2011, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 13 settembre 2011.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 5, celebrative del «180° Anniversario del Consiglio di Stato», millesimo 2011, è stabilito in euro 35.000,00, pari a 7.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 13 marzo 2012, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Via Principe Umberto 4 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 2.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – Via Salaria 1027 - 00138 Roma;

tramite collegamento internet con il sito http://www.ipzs.it/ e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso laBanca Popolare di Sondrio – Roma – Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22.

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – Emissioni Numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 501 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete. Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, altermine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità: euro 55,00;

da 501 unità: euro 53,90;

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

11A09857

DECRETO 8 luglio 2011.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da 5 euro della Serie «Italia delle Arti - Anagni», in versione proof, millesimo 2011.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, recante: «Costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vistala legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 29 novembre 2010 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2011;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 54441 del 24 giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2011, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da euro 5 della Serie «Italia delle Arti – Anagni», millesimo 2011, nella versione proof;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da euro 5, della Serie «Italia delle Arti – Anagni», millesimo 2011, nella versione proof, aventi le caratteristiche di cui al decreto del direttore generale del Tesoro n. 54441 del 24 giugno 2011, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 29 settembre 2011.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da euro 5, della Serie «Italia delle Arti – Anagni», millesimo 2011, è stabilito in euro 35.000,00, pari a 7.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete entro il 29 marzo 2012, con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso il punto vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Via Principe Umberto 4 - Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di euro 2.000,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – Via Salaria 1027 - 00138 ROMA;

tramite collegamento internet con il sito http://www.ipzs.it/ e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso laBanca Popolare di Sondrio – Roma – Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22.

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. – Emissioni Numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 501 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete. Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, altermine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità euro 55,00;

da 501 unità euro 53,90.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuataal ricevimento dei documenti,attestanti l'avvenuto pagamento,

nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministerodell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 5.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

11A09858

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 marzo 2011.

Ammissione al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di progetti di cooperazione internazionale. (Decreto n. 176/Ric).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *G.U.* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *G.U.* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi dell'articolo 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca»;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008 n. 4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 (Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297) alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01»;

Viste le «Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI Artemis ed ENIAC e dagli art. 169 AAL ed Eurostars» del 28 agosto 2008 ed in particolare le modalità e le percentuali di finanziamento ivi previste;

Visto il Regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio dell'Unione europea del 20 dicembre 2007 relativo alla costituzione dell'«Impresa comune Artemis» per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati;

Vista la Decisione adottata congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo n. 743/2008/CE del 9 luglio 2008 relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo (programma Eurostars).

Vista la Decisione adottata congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento europeo n. 742/2008/CE del 9 luglio 2008 relativa alla partecipazione della Comunità ad un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il miglioramento della qualità di vita degli anziani attraverso l'uso di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Programma AAL)

Tenuto conto della Decisione Artemis-PAB-12/09 del 22 ottobre 2009, con la quale il Comitato delle Autorità Pubbliche dell'Impresa comune ARTEMIS ha approvato la selezione delle proposte progettuali, presentate in risposta al bando 2009, ammesse a negoziazione e la conseguente allocazione dei finanziamenti pubblici;

Tenuto conto dell'approvazione della lista dei progetti selezionati nei bandi del programma Eurostars del 21 novembre 2008 e del 24 settembre 2009 tramite procedura scritta degli alti Rappresentati Eurostars-Eureka;

Tenuto conto dell'approvazione della lista dei progetti selezionati nel Bando Internazionale AAL-2009 del Programma AAL ;

Visto il decreto ministeriale n. 625 Ric. del 22 ottobre 2009, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art.7 del predetto decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593 dai proponenti italiani partecipanti ai progetti internazionali Artemis, AAL ed Eurostars e da queste iniziative selezionati ed ammessi a negoziazione, e visti i relativi esiti istruttori;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297;

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca degli anni 2007-2008, nonché 2009, di cui ai decreti direttoriali, rispettivamente, n. 560 del 2 ottobre 2009 e n. 19 del 15 febbraio 2010;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni del 19 gennaio 2011 e del 9 febbraio 2011 e riportate nei relativi verbali;

Considerato che per i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252;

Decreta:

Art. 1.

I progetti di ricerca Artemis Asam, Artemis ME3GAS, Artemis Nshield, Artemis Pollux, Artemis Simple, E! 4704 Maripem Eurostars, E! 4846 Skin Monitor Eurostars, E! 4784 Fast Path Eurostars , E! 4694 Meeteach Eurostars, E! 4857 REOP- Eurostars, E! 5128 NC-Gear Eurostars, E! 5112 Relis Eurostars, AAL – Nobits, AAL – SI Screen, sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente articolo 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

4. Le date di inizio e di fine delle attività progettuali potranno essere modificate secondo quanto stabilito con la Circolare MIUR n. 5172 del 6 agosto 2009.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 5.921.335,01 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo Agevolazioni per la Ricerca per l'anno 2007-2008 e per l'anno 2009.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona dei beni culturali, registro n. 7 foglio n. 72.

ALLEGATO *1*

Schede dettagliate progetti ammessi al finanziamento

ARTEMIS ASAM

ARTEMIS ME3GAS

ARTEMIS NSHIELD

ARTEMIS POLLUX

ARTEMIS SIMPLE

E! 4704 MARIPEM EUROSTARS

E! 4846 SKIN MONITOR EUROSTARS

E! 4784 FAST PATH EUROSTARS

E! 4694 MEETEACH EUROSTARS

E! 4857 REOP- EUROSTARS

E! 5128 NC-GEAR EUROSTARS

E! 5112 RELIS EUROSTARS

AAL – NOBITS

AAL – SI SCREEN

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 5066/E

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 5066/E del 18/12/2009 Comitato del 19/01/2011

• Progetto di Ricerca

Titolo: ARTEMIS ASAM: Automatic Architecture Synthesis and Application Mapping

Inizio: 2/12/2009

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 3/09/2009, data di chiusura del bando ARTEMIS

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

STMicroelectronics S.r.l.	Agrate Brianza (MI)
Università degli Studi di Cagliari	Cagliari

• Costo Totale ammesso	Euro	1.714.800,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	1.594.200,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	120.600,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	1.205.796,00	30.000,00	1.235.796,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	388.404,00	90.600,00	479.004,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	1.594.200,00	120.600,00	1.714.800,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale: 33,3% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale: 8,3% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro: 540.878,40

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 5188/E

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 5188/E del 16/03/2010 Comitato del 19/01/2011

• Progetto di Ricerca

Titolo: ARTEMIS ME3GAS: Smart Gas Meters & Middleware for Energy Efficient Embedded Services

Inizio: 1/05/2010

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 3/09/2009, data di chiusura del bando ARTEMIS

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

Società Italiana per il Gas p.A. (Italgas S.p.A.) Torino

• Costo Totale ammesso Euro 956.692,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 626.692,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 330.000,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	626.692,00	330.000,00	956.692,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	626.692,00	330.000,00	956.692,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale: 33,3% dei costi ammissibili

- Attività di Sviluppo sperimentale: 8,3% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro: 236.078,44

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 5189/E

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 5189/E del 24/03/2010 Comitato del 9/02/2011

• Progetto di Ricerca

Titolo: ARTEMIS PSHIELD: pilot Embedded System Architecture for multi-layer dependable solutions

Inizio: 1/06/2010

Durata Mesi: 12

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 3/09/2009, data di chiusura del bando ARTEMIS

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

SESM Soluzioni evolute per la sistemistica e i modelli	Giugliano in Campania (NA)
Ansaldo STS	Genova
Elsag Datamat	Genova
Eurotech	Amaro (UD)
Selex Communications	Genova
Tecnologie nelle Reti e nei Sistemi (TRS)	Roma
Università di Genova	Genova
Università di Roma La Sapienza	Roma

• Costo Totale ammesso	Euro	3.435.658,23
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	2.811.913,62
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	623.744,61
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	1.086.361,95	309.907,11	1.396.269,06
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	1.725.551,67	313.837,50	2.039.389,17
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	2.811.913,62	623.744,61	3.435.658,23

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale: 33,3% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale: 8,3% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro: 988.138,04

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto di finanziamento deve essere subordinata alla seguente condizione: La SESM Soluzioni evolute per la sistemistica e i modelli si impegna ad informare tempestivamente il MIUR e Intesa Sanpaolo qualora la quota del proprio capitale complessivamente in possesso del Gruppo Finmeccanica dovesse risultare inferiore al 51%, sino all'erogazione a saldo delle agevolazioni concesse.

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 5069/E

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 5069/E del 18/12/2009 Comitato del 19/01/2011

• Progetto di Ricerca

Titolo: ARTEMIS POLLUX: Process Oriented Electrical Control Units for Electrival Vehicles Developed on a Multi-system Real-time Embedded Platform

Inizio: 1/03/2010

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 3/09/2009, data di chiusura del bando ARTEMIS

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

Centro Ricerche FIAT SCpA	Orbassano (TO)
STMicroelectronics	Agrate Brianza (MI)
Integra Renewable Energies Srl	Milano
Università di Pisa, Dip. di Ingegneria dell'Informazione: Elettronica, Informatica, Telecomunicazioni	Pisa
Politecnico di Torino	Torino

• Costo Totale ammesso Euro 6.158.498,96

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 5.323.979,89
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 834.519,07

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	1.781.480,50	558.519,50	2.340.000,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	3.542.499,39	275.999,57	3.818.498,96
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	5.323.979,89	834.519,07	6.158.498,96

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale: 33,3% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale: 8,3% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro: 1.842.150,39

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 5071/E

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 5071/E del 18/12/2009 Comitato del 9/02/2011

• Progetto di Ricerca

Titolo: ARTEMIS SIMPLE: Self-organizing Intelligent Middleware Platform for manufacturing and Logistics Enterprise

Inizio: 1/09/2010

Durata Mesi: 30

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 3/09/2009, data di chiusura del bando ARTEMIS

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

INSIEL – Informatica per il Sistema degli Enti Locali	Trieste
CAEN RFID Srl	Viareggio (LU)
Selex Sistemi Integrati SpA	Roma

• Costo Totale ammesso	Euro	2.150.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	1.382.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	768.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	1.382.000,00	768.000,00	2.150.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	1.382.000,00	768.000,00	2.150.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale: 33,3% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale: 8,3% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro: 523.950,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 4960/E

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4960/E del 20/05/2009 Comitato del 19/01/2011

• Progetto di Ricerca

Titolo: E! 4704 MARIPEM EUROSTARS Auxiliary power generator based on pem fuel cell for nautic applications

Inizio: 1/09/2009

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 20/05/2009 , data di protocollo della domanda

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

Genport S.r.l	Lomagna (LC)
Politecnico di Milano, Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta"	Milano

• Costo Totale ammesso	Euro	423.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	343.500,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	79.500,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	00,00	00,00	00.00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	343.500,00	79.500,00	423.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	343.500,00	79.500,00	423.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale: 50,00% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale: 25,00% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro: 191.625,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 4975/E

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4975/E del 20/05/2009 Comitato del 19/01/2011

• Progetto di Ricerca

Titolo: E! 4846 SKIN MONITOR EUROSTARS , Diagnosis of skin cancer based on ICT tools

Inizio: 1/09/2009

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 20/05/2009 , data di protocollo della domanda

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

LABOR SRL ROMA

• Costo Totale ammesso Euro 188.428,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 126.899,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 61.529,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	00,00	00,00	00.00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	126.899,00	61.529,00	188.428,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	126.899,00	61.529,00	188.428,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale: 50,00% dei costi ammissibili

- Attività di Sviluppo sperimentale: 25,00% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro: 78.831,75

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 4969/E

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4969/E del 20/05/2009 Comitato del 9/02/2011

• Progetto di Ricerca

Titolo: E! 4784 FAST PATH EUROSTARS, Measurement, control and actuation features for high performance machinery

Inizio: 24/08/2009

Durata Mesi: 24

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 20/05/2009 , data di protocollo della domanda

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

Sintesi SCpA Modugno (BA)

Prima Industrie S.p.a Collegno (TO)

• Costo Totale ammesso Euro 970.220,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 683.300,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 286.920,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	631.500,00	244.000,00	875.500,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	51.800,00	42.920,00	94.720,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	683.300,00	286.920,00	970.220,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale: 50,00% dei costi ammissibili

- Attività di Sviluppo sperimentale: 25,00% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro: 413.380,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 4958/E

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4958/E del 20/05/2009 Comitato del 9/02/2011

• Progetto di Ricerca

Titolo: E! 4694 MEETEACH EUROSTARS P-based Conferencing and Collaborative platform for MEETing and TEACHing Purposes

Inizio: 01/09/2009

Durata Mesi: 24

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 20/05/2009 , data di protocollo della domanda

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

EPSILON S.r.l Napoli

• Costo Totale ammesso	Euro	392.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	241.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	151.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	241.000,00	151.000,00	392.000,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	0,00	0,00	0,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	241.000,00	151.000,00	392.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale: 50,00% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale: 25,00% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro: 158.250,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 4974/E

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 4974/E del 20/05/2009 Comitato del 9/02/2011

• Progetto di Ricerca

Titolo: E! 4857 REOP- EUROSTARS Removing Organic Pollutants

Inizio: 19/08/2009

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 20/05/2009 , data di protocollo della domanda

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

Contento Trade s.r.l Vapicetto di Rigolato (UD)

• Costo Totale ammesso Euro 539.900,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 392.100,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 147.800,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	94.600,00	0,00	94.600,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	297.500,00	147.800,00	445.300,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	392.100,00	147.800,00	539.900,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:
- Attività di ricerca industriale: 50,00% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale: 25,00% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate
- Contributo nella Spesa fino a Euro: 233.000,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

L'ammissione a finanziamento è subordinato all'apporto di capitali finanziari da parte della proponente pari ad almeno 306.000,00 euro.

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 5173/E

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 5173/E del 25/02/2010 Comitato del 9/02/2011

• Progetto di Ricerca

Titolo: E! 5128 NC-GEAR EUROSTARS Development of innovative transmission systems for high-speed motion generation based on non-circular gears

Inizio: 24/05/2010

Durata Mesi: 24

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 25/02/2010 , data di protocollo della domanda

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

Stam S.r.l. Genova

• Costo Totale ammesso Euro 394.750,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 215.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 179.750,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	215.000,00	179.750,00	394.750,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	215.000,00	179.750,00	394.750,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale: 50,00% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale: 25,00% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro: 152.437,50

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 5170/E

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 5170/E del 25/02/2010 Comitato del 9/02/2011

• Progetto di Ricerca

Titolo: E! 5112 RELIS EUROSTARS - RISK DETECTION IN LABORATORY INFORMATION SYSTEMS

Inizio: 01/06/2010

Durata Mesi: 24

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 25/02/2010 , data di protocollo della domanda

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

Noemalife S.p.A. Bologna

• Costo Totale ammesso	Euro	469.520,03
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	267.578,91
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	201.941,12
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	267.578,91	201.941,12	469.520,03
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	267.578,91	201.941,12	469.520,03

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale: 50,00% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale: 25,00% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro: 184.274,74

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 5048/E

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 5048/E del 13/11/2009 Comitato del 9/02/2011

• Progetto di Ricerca

Titolo: AAL – NOBITS Nostalgia Bits

Inizio: 01/04/2010

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il13/11/2009, data di protocollo della domanda

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

FIMI srl MILANO
Istituto Auxologico Italiano MILANO

• Costo Totale ammesso Euro 722.983,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 521.160,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 201.823,00
al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	521.160,00	201.823,00	722.983,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	521.160,00	201.823,00	722.983,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:
- Attività di ricerca industriale: 50,00% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale: 25,00% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate
- Contributo nella Spesa fino a Euro: 311.035,75

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 5046/E

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 5046/E del 13/11/2009 Comitato del 9/02/2011

• Progetto di Ricerca

Titolo: AAL – SI SCREEN Social Interaction Screen

Inizio: 01/04/2010

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il13/11/2009, data di protocollo della domanda

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte

Helios snc Bolzano

• Costo Totale ammesso Euro 151.200,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 118.020,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 33.180,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	118.020,00	33.180,00	151.200,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	118.020,00	33.180,00	151.200,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:

- Attività di ricerca industriale: 50,00% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale: 25,00% dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro: 67.305,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

11A09907

DECRETO 27 maggio 2011.

Riconoscimento, alla Sig.ra Bane Basuc, delle qualifiche professionali estere quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Florina Bane Basuc;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Vista la nota 14 gennaio 2009 - prot. n. 24475, con la quale il «Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Centrul naţional de recunoaştere şi echivalare a diplomeor» ha dichiarato che il certificato di «definitivatul» deve essere considerato quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, la cui mancanza non pregiudica il riconoscimento professionale richiesto;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto in possesso del Titolo accademico rilasciato dall'Università degli studi di Parma in data 24 giugno 2004;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, comprensivo della formazione didattico-pedagogica;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 25 maggio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale costituito dal «Diploma de Inginer in Profilul Metalurgie specializarea Prelucrări Metalurgice» Serie F n. 5646 rilasciato il 12 dicembre 1988 dall'Institutul Politehnic di Bucureşti (Romania), comprensivo della formazione didattico-pedagogica, (corso biennale di Pedagogia e Tirocinio pedagogico) seguito dall'anno 1985 all'anno 1987 presso Institutul Politehnic di Bucureşti (Romania), posseduto dalla cittadina romena prof.ssa Florina Bane Basuc, nata a Gaujani (Romania) il 7 marzo 1965, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nella classe:

33/A Tecnologia.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A09846

DECRETO 27 maggio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Adriana Vîlsan, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Adriana Vîlsan;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Vista la nota 14 gennaio 2009 - prot. n. 24475, con la quale il «Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Centrul naţional de recunoaştere şi echivalare a diplomeor» ha dichiarato che il certificato di «definitivatul» deve essere considerato quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, la cui mancanza non pregiudica il riconoscimento professionale richiesto;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto il titolo di formazione professionale di cui chiede il riconoscimento comprende la specializzazione in Italiano, oltre che in Francese;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, comprensivo della formazione didattico-pedagogica;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 25 maggio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale costituito dal «Diplomă de Licenţă in Filologie Limba şi Literatura Franceză - Limba şi Literatura Italiana» rilasciata dalla Universitatea «Ovidius» di Constanta (Romania), comprensivo di formazione pedagogica, posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Adriana Vîlsan, nata a Constanţa (Romania) il 29 maggio 1968, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi:

45/A - Seconda lingua straniera (Francese);

46/A - Lingue e civiltà straniere (Francese).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A09847

DECRETO 27 giugno 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa María Leticia Laínez, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 di modifica ed integrazione al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37 comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica

n. 394/1999 e successive modificazioni in combinato disposto con l'art. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale di docente acquisito in paese non comunitario dalla prof.ssa María Leticia Laínez;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 819, ha conseguito, nella sessione del 10 novembre 2008, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC, presso il centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 - lettera c - del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un diploma che attesta un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale conseguita;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 30 novembre 2006, indetta ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992, sopra citato;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 1406 datato 16 febbraio 2008 che subordina al superamento di un tirocinio di adattamento, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota prot. n. 13961 del 26 maggio 2011, acquisita agli atti di questa direzione in data 8 giugno 2011 - prot. n. 3853, con la quale l'Ufficio X - Ambito territoriale per la provincia di Roma dell'ufficio scolastico regionale per il Lazio ha fatto conoscere l'esito favorevole del tirocinio di adattamento espletato dall'interessata;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del già più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale, diploma di istruzione superiore: «Titulo de profesora en educación parvularia», conseguito in data 23 agosto 2002 presso la universidad «Francisco Gavidia» de El Salvador, posseduto dalla prof.ssa María Leticia Laínez, cittadina salvadoregna nata a Soyapango (San Salvador) il 13 febbraio 1979, come integrato dalla misura compensativa indicata in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella scuola dell'infanzia.

2. L'esercizio, in Italia, della professione docente, di cui al presente riconoscimento, è subordinato alle modalità, condizioni, requisiti e limiti imposti dalla normativa vigente.

3. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A09467

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 4 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Mussio Laurent Jean Armand, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Mussio Laurent Jean Armand nato a Parigi l'8 giugno 1981, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del d.lgs 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingènieur», conseguito in Francia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplome d'Ingènieur-Grade de Master spécialité Genie Electrique» conseguito presso l'«Institut National des Sciences Appliquèes de Lyon» 13 luglio 2005;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 febbraio 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza di cui sopra;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente non è completa ai fini dell'iscrizione in Italia nella sezione A, settore industriale dell'albo degli ingegneri, in quanto, come si deduce dalla documentazione allegata alla domanda dal sig. Mussio, la stessa risulta più affine al settore dell'informazione per il quale è già stato emesso il decreto di riconoscimento senza applicazione di misure compensative. La domanda per il settore industriale può, comunque, essere accolta previo il superamento di una misura compensativa consistente in un esame scritto e orale su materie la cui conoscenza è essenziale ai fini dell'esercizio della professione di ingegnere in Italia, sez. A, settore industriale, e che sono risultate assenti nel percorso accademico professionale del sig. Mussio, materie queste atte a superare le lacune riscontrate rispetto alla formazione richiesta in Italia all'ingegnere iscritto alla sezione A, settore industriale;

Decreta:

Al sig. Mussio Laurent Jean Armand nato a Parigi l'8 giugno 1981, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. A, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia;

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, a scelta del candidato, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 20 (venti) mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: (scritte e orali) 1) costruzioni di macchine, 2) energetica e macchine a fluido; (solo orale) 3) impianti chimici 4) impianti termoidraulici e 5) ordinamento e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di venti mesi.

Roma, 4 luglio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore «industriale».

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

11A09849

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Agi Erol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza, in data 20 settembre 2008, con la quale il sig. Agi Erol, nato ad Ankara (Turchia) il 3 ottobre 1965, cittadino statunitense, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Doctor of dental surgery», rilasciato nel mese di maggio del 1990 dalla «New York University», con sede a New York (U.S.A.), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Tenuto conto che nella riunione del 19 luglio 2010 della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale effettuata in data 2 e 9 maggio 2011, a seguito della quale il sig. Agi Erol è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Doctor of dental surgery», rilasciato nel mese di maggio del 1990 dalla «New York University», con sede a New York (U.S.A.) al sig. Agi Erol, nato ad Ankara (Turchia) il 3 ottobre 1965, cittadino statunitense, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. Il dott. Agi Erol è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessato, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma-8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A09398

DECRETO 7 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Wallnöfer Thomas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Wallnöfer Thomas, cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo di «med. Masseur/Masseurin» - mit Fahigkeitsausweis - conseguito in Svizzera il 16 settembre 2005 presso il «Bündner Medizinische Massagefachschule Davos BMMD» - Centro di formazione riconosciuto dallo Stato - di Davos (Svizzera), al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni previste dall'ordinamento dei servizi BGBI. n. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di «Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», come contemplato dal testo unico delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Acquisito, nella seduta del giorno 14 aprile 2011, il parere della Conferenza di servizi, di cui all'art. 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di studio «med. Masseur/Masseurin» - mit Fahigkeitsausweis - conseguito in Svizzera il 16 settembre 2005 presso il «Bündner Medizinische Massagefachschule Davos BMMD» - Centro di formazione riconosciuto dallo Stato - di Davos (Svizzera), con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «med. Masseur/Masseurin» a partire dal 30 settembre 2005 dal sig. Wallnöfer Thomas nato a Silandro (Bolzano) (Italia) il giorno 7 maggio 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di «Massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici».

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A08996

DECRETO 22 giugno 2011.

Rettifica del decreto 12 gennaio 2010 di riconoscimento, al sig. Popescu Catalin Dumitru, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto dirigenziale prot. DGRUPS n. 0002132 - P 09-3641 emesso in data 12 gennaio 2010 di riconoscimento del titolo di Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica conseguito in Romania nell'anno 2009 dal sig. Popescu Catalin Dumitru;

Vista l'istanza di rettifica del sig. Popescu Catalin Dumitru, pervenuta il 21 maggio 2011;

Rilevato che nell'art. 1 del predetto decreto dirigenziale datato 12 gennaio 2010, per mero errore materiale è stato indicato il 1981, anziché il 1986, quale anno di nascita dell'interessato Popescu Catalin Dumitru;

Ritenuto, pertanto, di rettificare il provvedimento summenzionato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto dirigenziale DGRUPS n. 0002132 - P 09-3641 in data 12 gennaio 2010, con il quale si riconosce il titolo professionale di Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica conseguito in Romania nell'anno 2009 dal signor Popescu Catalin Dumitru, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiera, è modificato come segue: nell'art. 1, l'anno di nascita dell'interessato è sostituito da «1981» in «1986».

Art. 2.

1. Il decreto dirigenziale così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 12 gennaio 2010.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A09471

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 aprile 2011.

Dichiarazione della crisi di mercato dei vini «Piemonte Barbera», «Monferrato Dolcetto» e «Piemonte Brachetto» - Campagna 2010/2011.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, come modificato dal regolamento (CE) 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla «Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88»;

Visto il programma nazionale di sostegno relativo all'annualità 2011, trasmesso alla Commissione europea con nota 25 giugno 2010, prot. n. 6453;

Vista la modifica al citato programma, concernente le integrazioni apportate alla scheda della distillazione di crisi, per estendere l'intervento ai vini a denominazione di origine protetta ed indicazione geografica protetta;

Vista la nota 20 gennaio 2011, prot. n. 544, con la quale è stata notificata alla Commissione europea la modifica predetta;

Visto l'articolo 103-*duodecies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, concernente l'entrata in applicazione della predetta modifica;

Vista la ripartizione della dotazione finanziaria OCM Vino relativa all'anno 2011, disposta con decreto direttoriale 26 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 2010;

Visto il decreto ministeriale del 21 gennaio 2011 n. 546, recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti CE n. 491/09 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi per la campagna 2010/2011;

Visto l'articolo 3, comma 5, del citato provvedimento, che demanda ad un successivo decreto ministeriale la dichiarazione dello stato di crisi e la individuazione del prezzo minimo di acquisto;

Vista la nota 24 febbraio 2011, integrata in data 24 marzo 2011, con la quale la Regione Piemonte attesta la situazione di crisi per i vini a denominazione di origine protetta «Piemonte Barbera», «Monferrato Dolcetto» e «Piemonte Brachetto» e fornisce, per ciascuno di essi, il prezzo medio di mercato come risultante dai bollettini ufficiali delle Camere di Commercio nell'ultimo semestre.

Decreta:

Art. 1.

1. È attivata la distillazione di crisi per i vini a denominazione di origine protetta della Regione Piemonte: «Piemonte Barbera», «Monferrato Dolcetto» e «Piemonte Brachetto».

2. L'attivazione della misura è vincolata all'emanazione, da parte della Regione Piemonte, del provvedimento di riduzione, per la campagna vitivinicola 2011/2012, di almeno il 20% delle rese previste per detti vini dai disciplinari di produzione.

Art. 2.

1. Il prezzo minimo di acquisto per il vino «Piemonte Barbera», con titolo alcolometrico volumico totale minimo per l'immissione al consumo di 11% vol., è pari a euro 3,90 %vol/Hl. A tale importo, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 21 gennaio 2011 n. 546, sono da aggiungere euro 0,20 %vol/hl da corrispondere al distillatore. Lo stanziamento disponibile è di 1.407.120,00 euro.

2. Il prezzo minimo di acquisto per il vino «Monferrato Dolcetto», con titolo alcolometrico volumico totale minimo per l'immissione al consumo di 11% vol., è pari a euro 3,72 %vol/Hl. A tale importo, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 21 gennaio 2011 n. 546, sono da aggiungere euro 0,20 %vol/hl da corrispondere al distillatore. Lo stanziamento disponibile è di 517.200,00 euro.

3. Il prezzo minimo di acquisto per il vino «Piemonte Brachetto», con titolo alcolometrico volumico totale minimo per l'immissione al consumo di 11% vol., è pari a euro 11,81 %vol/Hl. A tale importo, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 21 gennaio 2011 n. 546, sono da aggiungere euro 0,20 %vol/hl da corrispondere al distillatore. Lo stanziamento disponibile è di 970.200,00 euro.

4. La copertura finanziaria degli importi di cui ai commi precedenti è assicurata dalla Regione Piemonte con le risorse rivenienti dalla rimodulazione degli stanziamenti destinati alla realizzazione delle altre misure previste dal piano di sostegno, assegnati alla Regione medesima con il decreto direttoriale 26 luglio 2010.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della misura si applicano le disposizioni recate dal decreto ministeriale 21 gennaio 2011.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2011

Il Ministro: ROMANO

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 181

11A09905

DECRETO 21 aprile 2011.

Dichiarazione della crisi di mercato dei vini «Isola dei Nuraghi» tipologia rosso - Campagna 2010/2011.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, come modificato dal regolamento (CE) 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla «Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88»;

Visto il programma nazionale di sostegno relativo all'annualità 2011, trasmesso alla Commissione europea con nota 25 giugno 2010, prot. n. 6453;

Vista la modifica al citato programma, concernente le integrazioni apportate alla scheda della distillazione di crisi, per estendere l'intervento ai vini a denominazione di origine protetta ed indicazione geografica protetta;

Vista la nota 20 gennaio 2011, prot. n. 544, con la quale è stata notificata alla Commissione europea la modifica predetta;

Visto l'articolo 103-*duodecies*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, concernente l'entrata in applicazione della predetta modifica;

Vista la ripartizione della dotazione finanziaria OCM Vino relativa all'anno 2011, disposta con decreto direttoriale 26 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 2010;

Visto il decreto ministeriale del 21 gennaio 2011 n. 546, recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti CE n. 491/09 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi per la campagna 2010/2011;

Visto l'articolo 3, comma 5, del citato provvedimento, che demanda ad un successivo decreto ministeriale la dichiarazione dello stato di crisi e la individuazione del prezzo minimo di acquisto;

Vista la nota del 28 febbraio 2011, integrata in data 30 marzo 2011, con la quale la Regione Sardegna attesta la situazione di crisi per i vini a indicazione geografica protetta «Isola dei Nuraghi», tipologia rosso e fornisce il prezzo medio di mercato come risultante dai bollettini ufficiali delle Camere di Commercio nell'ultimo semestre;

Decreta:

Art. 1.

1. È attivata la distillazione di crisi per il vino a indicazione geografica protetta «Isola dei Nuraghi», tipologia rosso.

2. L'attivazione della misura è vincolata all'emanazione, da parte della Regione Sardegna, del provvedimento di riduzione, per la campagna vitivinicola 2011/2012, di almeno il 20% della resa prevista per detto vino dal disciplinare di produzione.

Art. 2.

1. Il prezzo minimo di acquisto per il vino «Isola dei Nuraghi», tipologia rosso, con titolo alcolometrico minimo per l'immissione al consumo di 11% vol., è pari a euro 6,82 %vol/Hl. A tale importo, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 21 gennaio 2011 n. 546, sono da aggiungere euro 0,20 % vol/hl da corrispondere al distillatore. Lo stanziamento disponibile è di 731.000,00 euro.

2. Per la copertura finanziaria dell'importo di cui al comma precedente, la Regione Sardegna provvede con le risorse rese disponibili con la rimodulazione degli stanziamenti destinati alla realizzazione delle altre misure previste dal piano di sostegno, assegnati alla Regione medesima con il decreto direttoriale 26 luglio 2010.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della misura si applicano le disposizioni recate dal decreto ministeriale 21 gennaio 2011.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2011

Il Ministro: ROMANO

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 182

11A09906

DECRETO 14 giugno 2011.

Iscrizione di varietà di specie agrarie ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 1° marzo 2011, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro, della varietà di specie agraria indicata nel presente decreto;

Considerato che per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della posizione amministrativa e che tale verifica è stata conclusa positivamente;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Soia:

Codice SIAN	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza
11083	Futura	Guerresi Sementi s.r.l. - Sommacampagna (VR)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

11A09848

DECRETO 1° luglio 2011.

Riconoscimento del Consorzio di Tutela dei Fagioli bianchi di Rotonda DOP e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP "Fagioli bianchi di Rotonda":

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÁ

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CE) n. 510/06 e, in particolare, quelle relative all'opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 240 della Commissione dell'11 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea L 66 del 12 marzo 2011 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Fagioli bianchi di Rotonda»;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela dei «Fagioli bianchi di Rotonda» DOP, con sede legale presso «ALSIA», Contrada Piano Incoronata - 85048 - Rotonda (Potenza), intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cerali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione tutelata per la quale il consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999. La ve-

rifica di cui trattasi è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo pubblico Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura di Potenza, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Fagioli bianchi di Rotonda»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela dei «Fagioli bianchi di Rotonda» DOP al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela dei «Fagioli bianchi di Rotonda» DOP, con sede legale presso «ALSIA» Piano Incoronata - 85048 Rotonda (Potenza), è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Art. 2.

1. Il consorzio di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP «Fagioli bianchi di Rotonda» registrata con regolamento (UE) n. 240 della Commissione dell'11 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea L 66 del 12 marzo 2011.

2. Gli atti del consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Fagioli bianchi di Rotonda».

Art. 3.

1. Il consorzio di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il consorzio di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Fagioli bianchi di Rotonda» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Fagioli bianchi di Rotonda» appartenenti alla categoria «produttori agicoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati», individuata dall'art. 4, lettera *b)* del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2011

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

11A09852

DECRETO 1° luglio 2011.

Modifica del decreto 25 febbraio 2008 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame Brianza», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 25 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 60 dell'11 marzo 2008 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del

disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame Brianza» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996;

Vista la nota del 15 giugno 2011, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla suddetta domanda di modifica revisionata in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 25 febbraio 2008 alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame Brianza» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo: www.politicheagricole.gov.it

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2011

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

11A09855

DECRETO 5 luglio 2011.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio «Montasio».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF, nell'attività di vigilanza;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta "Montasio";

Visto il decreto del 24 aprile 2002, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 2002 con il quale è stato attribuito al consorzi o per la tutela del formaggio «Montasio» il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Montasio»;

Visti i decreti del 13 aprile 2005, dell'11 aprile 2008 e dell'11 aprile 2011 con i quali è stato confermato al consorzi o per la tutela del formaggio «Montasio» l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Montasio»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Montasio»;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Considerato che il consorzi o di tutela del formaggio «Montasio», su indicazioni del Ministero, ha adeguato il proprio statuto alle sopravvenute esigenze in materia di consorzi di tutela ai sensi di quanto previsto dal decreto dipartimentale del 12 maggio 2010, n. 7422;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione recante il numero di repertorio 81640 e il numero di raccolta 334253 con atto a firma del notaio Bruno Panella del 26 maggio 2011;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate la modifiche del testo dello statuto del consorzi o per la tutela del formaggio «Montasio», recante il numero di repertorio 81640 e il numero di raccolta 334253 con atto a firma del Notaio Bruno Panella del 26 maggio2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2011

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

11A09854

DECRETO 8 luglio 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione al «Laboratorio analisi e tecnologie ambientali S.r.l.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SAQ VII
DELLA DIREZIONE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 10 novembre 2010 con il quale è stata delegata al dott. Roberto Varese, la firma dei decreti di autorizzazione ai laboratori accreditati in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, a decorrere dal 15 novembre 2010;

Visto il decreto 28 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 241 del 16 ottobre 2007 con il quale il Laboratorio analisi e tecnologie ambientali S.r.l., ubicato in Milano, via Pitagora n. 21 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 27 giugno 2011;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 9 giugno 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione:

Al Laboratorio analisi e tecnologie ambientali S.r.l., ubicato in Milano, via Pitagora n. 21, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino all'8 giugno 2015 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2011

Il dirigente: VARESE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	OIV MA–AS313-01-R2009
Acido tartarico	OIV MA–AS313-05-R2009
Caratteristiche cromatiche	OIV MA–AS2-11-R2009
Indice di Folin-Ciocalteu	OIV MA–AS2-10-R2009
pH	OIV MA–AS313-15-R2009
Solfati	OIV-MA–AS321-05-R2009

11A09909

DECRETO 13 luglio 2011.

Modifica degli articoli 5 e 6 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Ramandolo».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole del 9 ottobre 2001, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata e garantita del vino «Ramandolo» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, intesa ad ottenere modifiche degli articoli 5 e 6 del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita del vino «Ramandolo»;

Visto il parere favorevole della Regione Friuli Venezia Giulia sull'istanza di cui sopra;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta degli articoli 5 e 6 del disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 38 del 16 febbraio 2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta degli articoli 5 e 6 del disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica della degli articoli 5 e 6 del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita del vino «Ramandolo»;

Decreta:

Articolo unico

1. Gli articoli 5 e 6 del disciplinare di produzione del vino a Denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo», approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole del 9 ottobre 2001, sono sostituiti per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2011

Il Capo Dipartimento: CALDOGNO

ANNESSO

MODIFICA DEGLI ARTICOLI 5 E 6 DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEL VINO «RAMANDOLO»

Art. 5.

1. Nell'interno della zona di produzione devono essere effettuate tutte le operazioni di vinificazione e di eventuale arricchimento del grado alcolico, compreso l'appassimento delle uve che potrà verificarsi sulla pianta o in locali idonei sia termocondizionati che a ventilazione forzata. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che la vinificazione possa avvenire anche all'interno dei territori dei comuni di Nimis e Tarcento.

2. Le uve destinate alla vinificazione del vino a Denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 11%.

3. La resa massima dell'uva in vino compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro non può superare il 65%. Per rese fino al limite massimo del 70%, il 65% sarà considerato vino a Denominazione di origine controllata e garantita ed il restante 5% non avrà diritto alla Denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla Denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

4. Nella vinificazione e nell'affinamento del vino a Denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo» è consentito l'uso di botti in legno.

Art. 6.

1. Il vino a Denominazione di origine controllata e garantita «Ramandolo» messo al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

odore: intenso e caratteristico;

sapore: gradevolmente dolce, vellutato più o meno tannico e di corpo con eventuale sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;

acidità volatile massima: 30 meq/l.

2. È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

11A09914

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 7 luglio 2011.

Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (Determinazione n. 4).

PREMESSA

Il 7 settembre 2010 è entrato in vigore il «Piano straordinario contro le mafie», varato con legge n. 136 del 13 agosto 2010, che prevede importanti misure di contrasto alla criminalità organizzata e nuovi strumenti per prevenire infiltrazioni criminali.

Lo strumento della tracciabilità è disciplinato principalmente dall'art. 3 e dall'art. 6 della legge n. 136 che hanno già subito una importante modifica ad opera del decreto-legge n. 187 del 12 novembre 2010, in materia di sicurezza pubblica, convertito con legge n. 217 del 2010 (in *G.U.* del 18 dicembre 2010). In particolare, con tali provvedimenti normativi sono state apportate modifiche al predetto art. 3 della legge n. 136/2010, mentre l'art. 6 del decreto n. 187/2010, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, da un lato, introdotto la disciplina transitoria sulla tracciabilità dei pagamenti per i contratti di appalto in corso al 7 settembre 2010 e, dall'altro, chiarito, con interpretazione autentica, alcune importanti espressioni contenute nel testo dell'art. 3.

L'Autorità ha adottato, in materia, due atti di determinazione, rispettivamente n. 8 del 18 novembre 2010, recante «Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187», e n. 10 del 22 dicembre 2010, recante «Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari». La prima adottata all'indomani della pubblicazione sulla *G.U.* del d.l. n. 187/2010; la seconda, adottata a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 217/2010, di conversione del d.l. 187/2010.

A far data dal 2 maggio 2011 è entrato, inoltre, in funzione un sistema semplificato per l'acquisizione del CIG per talune fattispecie.

Alla luce dell'esperienza acquisita nel primo periodo di applicazione della legge, l'Autorità ritiene necessario emanare una nuova determinazione che riordini quanto affermato nei precedenti atti e fornisca nuove linee interpretative ed applicative anche in relazione ad alcune specifiche fattispecie.

Pertanto, la presente determinazione è da considerarsi sostitutiva delle due precedenti determinazioni n. 8 e n. 10 del 2010.

Sulla base di quanto sopra considerato,

IL CONSIGLIO

approva le linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Roma, 7 luglio 2011

Il presidente relatore: BRIENZA

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data: 8 luglio 2011
Il segretario: ESPOSITO

INDICE

1. Le finalità della legge n. 136/2010.

È necessario preliminarmente svolgere alcune riflessioni di carattere generale sulle finalità della legge n. 136/2010, al fine di cogliere la reale portata delle disposizioni sulla tracciabilità e, soprattutto, di delineare una linea guida interpretativa generale, che consenta di inquadrare le specifiche fattispecie che possono presentarsi nell'esperienza concreta, mediante un approccio di tipo sistematico.

Ciò allo scopo di individuare la chiave di lettura che permetta di sciogliere eventuali dubbi interpretativi, affinché gli enti affidanti e gli operatori economici possano identificare, caso per caso, le corrette regole applicative da seguire, atteso che la valutazione in ordine all'assoggettabilità alla tracciabilità delle singole fattispecie rimane di loro esclusiva competenza.

A tale scopo, è opportuno rammentare che le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari sono dettate da una legge contenente misure di contrasto alla criminalità organizzata, denominata «piano straordinario contro le mafie», legge che è stata approvata all'unanimità dal Parlamento.

Si tratta, quindi, di uno degli strumenti che l'ordinamento appronta nel dichiarato intento di arginare la penetrazione economica delle organizzazioni mafiose nell'attività di esecuzione delle commesse pubbliche; la finalità specifica è quella di rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all'utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche ed intercettare eventuali usi degli stessi da parte di imprese malavitose.

La legge n. 136/2010 costituisce, pertanto, la sintesi di un approccio innovativo alle strategie di contrasto dei tentativi di penetrazione mafiosa nell'economia legale, di cui le disposizioni sulla tracciabilità rappresentano solo un tassello, anche se fondamentale.

Con l'obiettivo di prevenire le infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici, la norma prevede, infatti, che tutti i movimenti finanziari connessi a contratti di appalto (e relativi subappalti e subcontratti) debbano essere effettuati secondo modalità, stabilite nella medesima norma, che ne garantiscano la piena tracciabilità.

Obiettivo finale dell'impianto normativo è principalmente quello di anticipare, il più a monte possibile, la soglia di prevenzione, creando meccanismi che consentano di intercettare i fenomeni di intrusione criminale nella contrattualistica pubblica, attraverso una rete di monitoraggio idonea a coinvolgere e responsabilizzare le componenti sane del sistema, nonché in grado di far emergere indicatori di anomalie e di distorsioni della libera concorrenza e del mercato, in relazione ai quali avviare mirate attività di contrasto.

Il percorso di prevenzione disegnato dal legislatore con la legge n. 136/2010 organizza e mette a regime esperienze e prassi consolidate, sia pure calibrate su specifici interventi o settori di attività: l'art. 3 della legge n. 136/2010 generalizza una forma di controllo dei contratti pubblici, quella della tracciabilità finanziaria, che non costituisce un inedito nel nostro panorama legislativo. Essa, infatti, trova un precedente immediato nelle previsioni che, in sede correttiva, sono state inserite nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, ossia nel Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (d'ora in avanti denominato Codice). In effetti, con il secondo decreto correttivo (decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113) è stato modificato l'art. 176 del Codice, dedicato all'affidamento a contraente generale, stabilendo che il contenuto degli accordi per la sicurezza antimafia delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di carattere strategico deve conformarsi alle decisioni del CIPE, le quali, a loro volta, vengono adottate sulla base delle linee-guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, organismo istituito ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in seguito «confluito» nell'art. 180 del Codice. Inoltre, le prescrizioni del CIPE, oltre ad essere vincolanti per l'intera filiera degli esecutori dell'opera pubblica (precisa la norma che l'impresa aggiudicataria è tenuta a trasferire i propri obblighi antimafia agli altri operatori economici che, a qualunque titolo, partecipano alla realizzazione dei lavori), possono prevedere misure per il controllo dei flussi finanziari, inclusi quelli concernenti le risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'art. 175 del Codice (project financing) e quelli derivanti da qualunque altra modalità di finanza di progetto. Più oltre, la norma puntualizza che lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario è definito sempre dal CIPE, che può indicare, a questo scopo, anche soglie inferiori ai limiti previsti dalla normativa in materia di prevenzione del riciclaggio.

Inoltre la tracciabilità ha trovato applicazione per specifici interventi quali la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione dell'Expo 2015, con espresse disposizioni di legge, ed i relativi provvedimenti attuativi. Una funzione di indirizzo è stata svolta, nello specifico campo delle grandi opere e degli interventi relativi ad Abruzzo ed Expo 2015, dall'apposito Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero dell'interno, di cui all'articolo 180 del Codice dei Contratti. Le linee guida emanate dal CASGO costituiscono un puntuale parametro interpretativo della normativa sulla tracciabilità.

Sono, poi, distinte le procedure di tracciabilità finanziaria a fini antimafia dai protocolli di monitoraggio finanziario, che riguardano le spese per investimenti pubblici o le contribuzioni a carico di fondi di sostegno allo sviluppo. Si veda in tal senso, da ultimo, la legge 18 giugno 2009, n. 69 recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile», il cui art. 14 recita: «Per prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziate nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sono definite le modalità e le procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui Fondi strutturali comunitari e sul fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute, nell'utilizzo delle risorse dei predetti Fondi loro assegnate, ad applicare le modalità e le procedure definite dal decreto di cui al periodo precedente».

In linea generale, la *ratio* delle norme dettate dalla legge n. 136/2010 è, quindi, quella di prevenire infiltrazioni malavitose e di contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la criminalità organizzata, operano in modo irregolare ed anticoncorrenziale. A tal fine, tra l'altro, la legge prevede che i flussi finanziari, provenienti da soggetti tenuti all'osservanza del Codice e diretti ad operatori economici aggiudicatari di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture, debbano essere tracciati, in modo tale che ogni incasso e pagamento possa essere controllato ex post. Dunque, la legge non si occupa dell'efficienza della spesa pubblica, ma si preoccupa di stabilire un meccanismo che consenta agli investigatori di seguire il flusso finanziario proveniente da un contratto di appalto, al fine di identificare il soggetto che percepisce il denaro pubblico, con la finalità di evitare, mediante un meccanismo di trasparenza, che finisca nelle mani delle mafie.

L'informazione tracciante opera con le stesse proprietà di un codice identificativo e deve, pertanto, essere funzionale all'attività ricostruttiva dei flussi; inoltre, occorre garantire che non sia dispersa l'informazione finanziaria identificativa del contratto o del finanziamento pubblico a cui è correlata ogni singola movimentazione di denaro soggetta a tracciabilità.

I pilastri fondamentali dell'art. 3 della legge n. 136/2010 sono:

a) l'utilizzo di conti correnti dedicati per l'incasso ed i pagamenti di movimentazioni finanziarie derivanti da contratto di appalto;

b) il divieto di utilizzo del contante per incassi e pagamenti di cui al punto *a)* e di movimentazioni in contante sui conti dedicati;

c) l'obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili per i pagamenti.

Resta ferma, infine, l'applicazione delle ulteriori disposizioni dettate in materia di contrasto alla criminalità organizzata, ove prevedano controlli più stringenti rispetto alle misure di cui alla legge n. 136/2010.

2. Entrata in vigore e regime transitorio.

2.1 Contratti sottoscritti dopo il 7 settembre 2010.

La legge n. 136/2010 non prevedeva espressamente una disciplina transitoria, circostanza che aveva dato adito ad interpretazioni divergenti.

Il profilo trova oggi un'esplicita disciplina all'art. 6, comma 1, del d.l. n. 187/2010, il quale dispone che «l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati dallo stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti».

Di conseguenza, devono, in primo luogo, ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità i contratti sottoscritti dopo la data del 7 settembre 2010 e più in particolare:

a) i contratti sottoscritti dopo l'entrata in vigore della legge, relativi a bandi pubblicati dopo la data del 7 settembre 2010;

b) i contratti sottoscritti dopo l'entrata in vigore della legge, ancorché relativi a bandi pubblicati in data antecedente al 7 settembre 2010;

c) i subappalti ed i subcontratti derivanti dai contratti elencati.

Tali contratti devono recare, sin dalla sottoscrizione, la clausola relativa agli obblighi di tracciabilità, pena la nullità degli stessi, come espressamente disposto dall'art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010. Naturalmente, ciò che rileva è la data della stipula del contratto (ex art. 11, comma 13 del Codice) e non l'aggiudicazione definitiva, né tanto meno quella provvisoria (ex art. 11, commi 4 e segg. del Codice).

Ogni nuovo rapporto contrattuale, quindi, è sottoposto all'applicazione dell'art. 3, dal momento che, in occasione della stipulazione dei contratti, sarà possibile inserire anche le clausole sulla tracciabilità.

Pertanto, sono soggetti agli obblighi di tracciabilità i contratti aventi ad oggetto i lavori o servizi complementari, per quanto collegati ad un contratto stipulato antecedentemente (*cfr.* art. 57, comma 5, lett. *a)* del Codice), nonché i nuovi contratti, originati dalle circostanze indicate dall'art. 140 del Codice (fallimento dell'appaltatore, risoluzione per grave inadempimento) oppure, ancora, aventi ad oggetto varianti in corso d'opera che superino il quinto dell'importo complessivo dell'appalto (art. 132 del Codice ed artt. 161 e 311 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), in quanto tutte fattispecie ascrivibili ad un nuovo contratto.

2.2 Contratti sottoscritti prima del 7 settembre 2010.

Per i contratti sottoscritti in data antecedente al 7 settembre 2010 è stata introdotta una norma transitoria *ad hoc*, successivamente modificata in sede di conversione del d.l. n. 187/2010. Nella versione originaria, l'art. 6, comma 2, del d.l. n. 187/2010 prevedeva l'adeguamento di tali contratti (e dei contratti di subappalto ed i subcontratti da essi derivanti), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 136/2010 e, pertanto, entro la data del 7 marzo 2011. Sulla base del quadro normativo risultante dalle modifiche apportate dalla legge di conversione al decreto legge n. 187/2010 (legge n. 217/2010), il periodo transitorio, entro cui le parti interessate devono adeguare i contratti sottoscritti prima della data del 7 settembre 2010 alle prescrizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato prorogato alla data del 17 giugno 2011 (centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 217/2010).

Spirato tale termine, ogni contratto sarà sottoposto alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari senza possibilità di ulteriori deroghe o proroghe.

2.3 L'adeguamento automatico.

Il comma 2 dell'art. 6 prevede che, ai sensi dell'art. 1374 del codice civile, i contratti sottoscritti prima del 7 settembre 2010, qualora non abbiano esaurito i propri effetti alla data di scadenza del periodo transitorio, «si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e successive modificazioni». L'art. 1374 c.c. stabilisce che il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.

Con specifico riguardo agli obblighi di tracciabilità, in conseguenza di tale previsione, qualora alla scadenza del periodo transitorio le parti non abbiano provveduto ad adeguare i contratti su base volontaria, detti contratti devono considerarsi automaticamente integrati senza necessità di sottoscrivere atti negoziali supplementari e/o integrativi.

Il meccanismo di integrazione automatica, valido sia per i contratti principali che per i contratti a valle (subappalti o subcontratti), è, quindi, idoneo ad evitare la grave conseguenza della nullità assoluta dei contratti sprovvisti delle clausole della tracciabilità alla scadenza del periodo transitorio, sancita dal comma 8 dell'art. 6 della legge n. 136/2010, consentendo, altresì, di abbattere gli elevati costi connessi alla stipula di eventuali atti aggiuntivi.

L'integrazione automatica dei contratti semplifica, inoltre, gli oneri di controllo posti in capo alle stazioni appaltanti dal comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010, per i contratti antecedenti alla data del 7 settembre 2010 ed in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio, dal momento che anch'essi, come osservato, de-

vono intendersi automaticamente emendati in senso conforme ai nuovi obblighi di tracciabilità.

Al riguardo, è opportuno che le stazioni appaltanti, per i contratti in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio, inviino agli operatori economici una comunicazione con la quale si evidenzia l'avvenuta integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da esso derivati. In detta comunicazione, le stazioni appaltanti provvedono, inoltre, a comunicare il CIG (e l'eventuale *CUP)* del contratto, laddove non precedentemente previsto.

3. Ambito di applicazione.

3.1 Soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità.

In linea generale, in considerazione del fatto che la normativa in esame ha finalità antimafia e che la normativa antimafia trova applicazione generalizzata ai contratti pubblici, sono senz'altro tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità tutti i soggetti sottoposti all'applicazione del Codice; di conseguenza l'articolo 3 della legge n.136 si applica alle «stazioni appaltanti», definite all'art. 3, comma 33, del Codice come «le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 32» ed agli enti aggiudicatori di cui all'art. 207 del Codice, ivi incluse le imprese pubbliche. Si rammenta che le amministrazioni aggiudicatrici, a loro volta, sono individuate dal comma 25 del richiamato articolo, che menziona «le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti».

3.2 La filiera delle imprese.

Il comma 1 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 afferma: «Gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali (…)».

Nel definire la nozione di «filiera» è necessario tener presente la *ratio* ispiratrice delle norme in questione, ravvisabile, come visto, nella finalità di prevenire infiltrazioni malavitose, di contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la criminalità organizzata, operano in modo anticoncorrenziale e di facilitare l'attività di investigazione, permettendo un più agevole controllo ex post degli incassi e dei pagamenti connessi alle commesse pubbliche.

Si comprende, allora, come il concetto di filiera delle imprese abbia assunto un ruolo chiave nell'interpretazione degli obblighi scaturenti dall'art. 3 della legge n. 136/2010.

A riguardo si osserva che il decreto legge n. 187/2010, all'art. 6, comma 3, ha indicato i confini perimetrali della nozione, facendovi rientrare i subappalti di cui all'art. 118 del Codice, nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto. L'art. 6, comma 3, del d.l. n. 187/2010 chiarisce che l'espressione «filiera delle imprese» si intende riferita «ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto». Pertanto, la dizione «contratti di subappalto» include i subappalti e i subcontratti «assimilati» ai subappalti ai sensi dell'art. 118, comma 11, prima parte, del Codice; la dizione «subcontratti» designa, invece, l'insieme più ampio dei contratti derivati dall'appalto, ancorché non qualificabili come subappalti. Pertanto, la tracciabilità si applica anche ai subcontratti che non prevedono apporto di manodopera e/o non superano i limiti quantitativi indicati nell'art. 118, comma 11, del Codice.

In argomento, si rammenta che il d.P.R. 2 agosto 2010, n. 150, recante il regolamento in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito di accesso nei cantieri, all'art. 1, precisa che le imprese interessate all'esecuzione dei lavori pubblici sono «tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti». Ciò risulta anche coerente con la finalità di interesse pubblico che impone all'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante il nominativo del subcontraente, l'importo e l'oggetto del contratto per i subcontratti stipulati per l'esecuzione del contratto principale, a prescindere dalla loro riconducibilità alla definizione di subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, del Codice (*cfr.*, in tal senso, TAR Lazio, Roma, sez. I, 12 novembre 2008, n. 10059). D'altra parte, l'autorizzazione della stazione appaltante, disciplinata al citato art. 118, comma 8, è richiesta anche per i subcontratti di importo inferiore al 2% dell'importo della prestazione affidata o di importo inferiore a 100.000 euro (come chiarito dall'Autorità nella determinazione n. 6 del 27 febbraio 2003), proprio in ragione del potere di controllo, con finalità di ordine pubblico, inteso a prevenire il rischio di infiltrazioni criminali nelle commesse pubbliche, con conseguente carattere pubblicistico della valutazione riservata alla pubblica amministrazione (Consiglio di Stato, sez. IV, 24 marzo 2010, n. 1713).

A titolo esemplificativo, per gli appalti di lavori pubblici, possono essere ricompresi: noli a caldo, noli a freddo, forniture di ferro, forniture di calcestruzzo/cemento, forniture di inerti, trasporti, scavo e movimento terra, smaltimento terra e rifiuti, guardiania, progettazione, mensa di cantiere, pulizie di cantiere (*cfr.*, al riguardo, le Linee guida antimafia di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, recante »Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile»).

Ai fini dell'assoggettabilità agli obblighi di tracciabilità, non assumono rilevanza né la forma giuridica (ad esempio, società pubblica o privata, organismi di diritto pubblico, imprenditori individuali, professionisti) né il tipo di attività svolta dagli operatori economici. E' possibile, peraltro, che il primo operatore economico della filiera possa rivestire, al contempo, la qualifica di stazione appaltante, tenuta all'espletamento di procedure di gara per l'individuazione dei propri subcontraenti. In tal caso, ovviamente, oltre al tracciamento dei flussi a monte, sarà

il medesimo operatore economico ad agire, a fini di tracciabilità, come stazione appaltante, assumendo in questa veste i conseguenti obblighi comportamentali, quali l'acquisizione del CIG.

In merito all'estensione della filiera, risulta chiaro, l'intento del legislatore di ampliare quanto più possibile il perimetro della tracciabilità dei flussi finanziari collegati a commesse pubbliche; tuttavia, occorre ricercare un criterio di ragionevolezza che permetta di definire la nozione di filiera rilevante, evitando di includervi fattispecie contrattuali lontane dall'appalto principale. In altri termini, se è pacifica l'inclusione dell'appaltatore e del subappaltatore nella filiera, molti dubbi, come testimonia il numero elevatissimo di quesiti in argomento sottoposti all'attenzione dell'Autorità, suscita la figura del subcontraente, espressamente indicata dall'art. 3 della legge n. 136/2010.

Il criterio a cui ricorrere è, anche in tal caso, quello della stretta dipendenza funzionale della prestazione oggetto del subcontratto rispetto a quella dell'appalto principale, da applicare in relazione alle concrete modalità del ciclo di esecuzione dell'appalto, vale a dire della capacità delle parti dell'appalto di selezionare ex ante le sole attività necessarie in via immediata per realizzare il servizio o la fornitura pubblici. Di conseguenza, ciò che rileva non è tanto il grado dell'affidamento o del sub-affidamento, ma la sua tipologia (subappalto o subcontratto necessario a qualsiasi titolo per l'esecuzione del contratto principale), a prescindere dalla posizione che il subcontraente occupa nella catena dell'organizzazione imprenditoriale.

Si deve trattare, dunque, di subcontratti che presentano un filo di derivazione dal contratto principale, nel senso di essere attinenti all'oggetto di tale contratto. Andrebbero escluse, pertanto, quelle tipologie di attività collaterali, in cui viene a scemare il nesso di collegamento con il contratto principale. Nesso che, invece, permane anche quando il contratto derivato non presenti un asservimento esclusivo rispetto a quello principale.

Quanto sinora esposto, per gli appalti di fornitura, induce a ritenere che l'ultimo rapporto contrattuale rilevante ai fini della tracciabilità dovrebbe essere quello relativo alla realizzazione del bene oggetto della fornitura principale, con esclusione dalla filiera rilevante di tutte le sub-forniture destinate a realizzare il prodotto finito: si tratta di subforniture di componentistica o di materie prime necessarie per lo svolgimento dell'attività principale dell'operatore economico – assemblaggio o produzione del prodotto finale – indipendentemente dal successivo utilizzo o destinazione (ad un soggetto pubblico o privato) dello stesso prodotto finale.

Questa regola generale dovrebbe, però, tenere conto dei casi particolari nei quali l'oggetto della prestazione del subcontratto torna ad assumere diretta e specifica rilevanza ai fini dell'esecuzione della prestazione principale dell'appalto. Ciò avviene, ad esempio, nel caso in cui i beni o i servizi oggetto del subcontratto presentino caratteristiche di unicità o specificità tali da risultare essenziali ai fini della realizzazione del prodotto/servizio destinato alla pubblica amministrazione. In questi casi, infatti, anche la fornitura della materia prima può ritenersi funzionalmente collegata all'esecuzione dell'appalto e, quindi, inclusa nella filiera rilevante.

Non sono, invece, sottoposti alla normativa di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 i contratti finalizzati all'acquisto di beni che confluiscono nelle scorte di magazzino dell'operatore economico, qualora i medesimi contratti precedano l'affidamento della commessa pubblica e prescindano da quest'ultima. In tale caso, infatti, viene meno l'elemento della dipendenza funzionale della prestazione dall'appalto e, quindi, non sussistono i presupposti per l'inclusione del rapporto contrattuale nella filiera rilevante. Chiaramente, il ricorso ad acquisti destinati a magazzino non deve tradursi in uno strumento di elusione della tracciabilità.

3.2.1 Esemplificazioni di filiera rilevante per i contratti di servizi e forniture.

A differenza del settore dei lavori pubblici, per il quale una esemplificazione della filiera rilevante è rinvenibile nella normativa di settore citata e nelle Linee Guida per l'Abruzzo, nel settore dei servizi e delle forniture occorre fare riferimento ai criteri generali evidenziati nel paragrafo precedente, effettuando una valutazione in relazione al ciclo dello specifico appalto.

Si riporta, a mero titolo esemplificativo, una casistica di possibili ipotesi di filiera rilevante in relazione ad alcune tipologie di contratti. Si tratta solo di ipotesi generali che, quindi, non hanno alcuna pretesa di esaustività: le prestazioni dei singoli contratti devono, comunque, essere valutate dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici nel rispetto, imprescindibile, dell'obiettivo della norma di prevenire le infiltrazioni criminali nei diversi settori economici.

1) Appalto di un ente locale avente ad oggetto la fornitura di libri, destinati, ad esempio, ad una biblioteca pubblica.

L'appalto viene aggiudicato ad un'impresa distributrice (grossista) che stipula subcontratti con le imprese editoriali per la provvista dei volumi. Poiché i beni (libri) oggetto della fornitura principale non sono direttamente realizzati e stampati dal grossista, bensì dall'impresa editrice, il subcontratto tra questi ultimi soggetti può essere considerato come funzionalmente collegato all'esecuzione del contratto di appalto e, quindi, è soggetto alla disciplina della tracciabilità.

Al contrario, gli obblighi di tracciabilità non dovranno applicarsi ai rapporti contrattuali conclusi dall'impresa editoriale con i propri fornitori, relativi, ad esempio, all'acquisto di partite di carta o di altri materiali, macchinari e servizi necessari per la stampa dei libri, tanto nel caso in cui l'impresa editrice sia essa stessa affidataria dell'appalto, quanto nel caso, sopra illustrato, in cui fornisca i beni all'impresa di distribuzione esecutrice del contratto di appalto con la pubblica amministrazione.

2) Appalto consistente nella fornitura standard di personal computer o di strumentazioni elettroniche in favore di una pubblica amministrazione.

L'appaltatore è il diretto produttore del personal computer o degli strumenti elettronici oggetto della fornitura, ma acquista da terzi fornitori la componentistica necessa-

ria per l'assemblaggio. In questo caso, si ritiene possano essere esclusi dalla filiera rilevante i fornitori della componentistica, la cui prestazione non è, infatti, funzionalmente collegata all'esecuzione della fornitura principale.

3) Appalto per la fornitura di automobili in favore dell'ente.

L'aggiudicatario dell'appalto è un concessionario di autoveicoli di serie che provvede all'approvvigionamento degli stessi rivolgendosi alla società produttrice (casa madre). Poiché le automobili costituiscono l'oggetto della fornitura principale, la prestazione della casa produttrice risulta essenziale rispetto al ciclo esecutivo dell'appalto: pertanto, il contratto tra il concessionario e la società casa madre è rilevante ai sensi della normativa sulla tracciabilità, mentre non lo sono gli ulteriori contratti stipulati dalla casa produttrice con i fornitori della componentistica necessaria per la costruzione delle autovetture.

4) Appalto della ASL per la fornitura di attrezzature sanitarie destinate alle strutture ospedaliere.

L'impresa appaltatrice che fornisce le apparecchiature opera come grossista e si approvvigiona presso una terza impresa che produce le strumentazioni. Per realizzare il prodotto finito, quest'ultima impresa acquista la componentistica dai propri fornitori. In tal caso, l'ultimo contratto rilevante ai sensi dell'art. 3, legge n. 136/2010, è quello che coinvolge l'impresa che realizza le attrezzature sanitarie richieste dal committente pubblico, a prescindere dal livello della filiera nel quale tale contratto si colloca (vale a dire, che ci sia o meno l'intermediazione di un'impresa distributrice).

5) Appalto di forniture di medicinali affidato da una ASL.

L'appaltatore può essere un distributore di medicinali o un'impresa farmaceutica: nel primo caso, l'appaltatore è un'impresa distributrice - grossista - che, a sua volta, acquista i medicinali da un'impresa farmaceutica, la quale stipula ulteriori subcontratti con i produttori dei principi attivi e della materia prima necessari per la composizione dei medicinali. In tal caso, l'appaltatore non realizza direttamente il prodotto finito oggetto della fornitura pubblica richiesta, ma provvede soltanto alla sua distribuzione. Per queste ragioni, l'impresa farmaceutica che realizza i medicinali è da includere nella filiera rilevante, mentre ne è escluso il produttore di principi attivi o il fornitore della materia prima, la cui prestazione non presenta un collegamento funzionale con la fornitura di medicinali oggetto dell'appalto; nel secondo caso, l'appaltatore è l'impresa farmaceutica che produce direttamente i medicinali richiesti dalla ASL. Anche in questa ipotesi, sulla base delle precedenti considerazioni, i subcontratti stipulati per la provvista dei principi attivi o della materia prima necessaria al confezionamento dei medicinali non rientrano nella filiera rilevante dello specifico appalto, in quanto riguardano l'attività ordinaria dell'impresa farmaceutica.

6) Appalto consistente nel servizio di mensa in favore di un ente pubblico.

La prestazione dell'appaltatore consiste anche nella fornitura di bevande e prodotti alimentari per il cui approvvigionamento l'appaltatore si rivolge a propri fornitori. Il fornitore di bevande (ad es., bottiglie di acqua), a sua volta, stipula subcontratti con il produttore dei contenitori di plastica e degli altri materiali necessari per confezionare il prodotto. A riguardo, mentre la fornitura di bottiglie di acqua è funzionalmente collegata all'esecuzione della prestazione principale (servizio di mensa) ed è, quindi, inclusa nell'ambito applicativo della legge n. 136/2010, la fornitura dei contenitori e degli altri materiali non presenta la stessa caratteristica; pertanto, i relativi subcontratti non rientrano nella filiera rilevante. Allo stesso modo, per la provvista di prodotti alimentari, ad esempio derivati dal latte, l'appaltatore si rivolge all'impresa distributrice dei prodotti che sono stati, a loro volta, acquistati presso un'impresa casearia. L'impresa casearia si rifornisce del latte presso i diretti produttori. Rispetto al servizio di mensa, l'ultimo rapporto rilevante ai fini della disciplina della tracciabilità è il contratto tra l'impresa distributrice e quella casearia.

7) Appalto dell'ente pubblico locale per il servizio di trasporto degli studenti di un istituto scolastico pubblico.

L'impresa affidataria stipula un contratto di noleggio del mezzo di trasporto (scuolabus) con un'impresa che, a sua volta, si rivolge a terzi (ad es., concessionaria di automezzi) per l'acquisto dello stesso. In questa ipotesi, l'esecuzione del contratto di appalto consiste nell'attività di trasferimento degli studenti resa dall'impresa trasportatrice ed il noleggio del mezzo dedicato a quello specifico servizio assume significatività ai fini dell'individuazione della filiera rilevante. Al contrario, è estraneo alla filiera il contratto di acquisto del mezzo.

3.3 Concessionari di finanziamenti pubblici anche europei.

Dubbi interpretativi sono sorti riguardo il significato dell'espressione «concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici», contenuta nell'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010. Il problema concerne l'applicazione della tracciabilità ai finanziamenti o agevolazioni erogati da un soggetto pubblico - comunitario, nazionale o regionale - a sostegno dell'attività d'impresa (ad esempio, i contributi erogati alle imprese a fondo perduto ovvero i finanziamenti agevolati ad imprese ex legge 19 dicembre 1992, n. 488).

Sul punto, anche sulla base dell'avviso espresso dal Ministero dell'Interno e dall'Avvocatura Generale dello Stato, si ritiene quanto segue.

Nelle ipotesi elencate, si rilevano certamente elementi che connotano la corresponsione di risorse come finanziamenti pubblici: il che sembrerebbe indurre all'applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Tuttavia, tali casi non risultano immediatamente riconducibili alla prestazione di forniture, servizi o lavori pubblici strettamente intesi; quest'ultima circostanza, depone, pertanto, nel senso dell'esclusione delle predette fattispecie dall'ambito di applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, atteso che l'art. 3 della legge n. 136/2010 richiede espressamente, ai fini dell'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione, che i soggetti siano «a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici», ovvero richiede una

correlazione con l'esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture. La natura eccezionale delle disposizioni dettate dall'art. 3 esclude, inoltre, che possa farsi luogo ad una interpretazione estensiva delle norme. Va da sé che i soggetti beneficiari di finanziamenti saranno invece assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 qualora siano «a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici».

Ad ogni buon conto, si consideri che una distinta disciplina è prevista, in materia, dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»), il cui art. 14 rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità necessarie per garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo di risorse pubbliche e private, impiegate per la realizzazione di interventi oggetto di finanziamento a valere sui fondi strutturali comunitari e sul fondo per le aree sottoutilizzate.

Da quanto osservato, emerge che nella dizione «concessionari di finanziamenti pubblici» prevista dall'articolo 3 della legge n. 136/2010, devono ritenersi inclusi (e, quindi, sottoposti agli obblighi di tracciabilità) i soggetti, anche privati, destinatari di finanziamenti pubblici che stipulano appalti pubblici per la realizzazione dell'oggetto del finanziamento, indipendentemente dall'importo.

3.4 I flussi finanziari soggetti a tracciabilità.

Dall'ampia dizione impiegata dall'art. 3, comma 1, discende che la tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione, tra l'altro, ai flussi finanziari derivanti dai seguenti contratti:

1) contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice, di cui al Titolo II, Parte I dello stesso, ivi compreso l'affidamento a contraente generale;

2) concessioni di lavori e servizi;

3) contratti di partenariato pubblico privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria;

4) contratti di subappalto, subfornitura e subcontratti;

5) contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti.

Nel codice civile, all'art. 1655, il contratto di appalto è definito come «il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro».

Nel Codice, all'art. 3, comma 6, accogliendo la nozione di derivazione comunitaria, l'appalto pubblico è definito come il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore ed uno o più operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal Codice stesso.

Di conseguenza, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto d'appalto pubblico tra operatore economico e committente pubblico, indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento dell'opera o del servizio ed a prescindere dal valore, che può essere anche modico.

Ugualmente, la disposizione si applica ai concessionari di lavori pubblici e di servizi, dal momento che la normativa comunitaria ed il Codice definiscono la concessione quale «contratto a titolo oneroso, concluso in forma scritta, (…) che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori (o di servizi) (…) ad eccezione del fatto che il corrispettivo (…) consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera (o i servizi) o in tale diritto accompagnato da un prezzo».

Pertanto, la normativa sulla tracciabilità si applica ai flussi finanziari derivanti dai contratti di appalto e di concessione posti in essere dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 32 del Codice (lavori, servizi e forniture ivi previsti), dagli enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 207 e dai soggetti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 3, commi 31 e 32 del Codice.

Da ciò consegue che la tracciabilità trova, altresì, applicazione ai lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dell'art. 28, comma 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Occorre precisare che l'applicazione della legge n. 136/2010 ai contratti di appalto ed a quelli di concessione, di cui agli articoli 30, nonché 142 e 253, comma 25, del Codice, prescinde dall'esperimento di una gara per l'affidamento degli stessi; in altri termini si ribadisce che non rileva né l'importo del contratto né la procedura di affidamento utilizzata.

3.5 Concessioni di lavori e servizi.

Le disposizioni di cui alla legge n. 136/2010 si applicano anche ai contratti di concessione aventi ad oggetto l'acquisizione di lavori e servizi, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori e dai soggetti aggiudicatori sottoposti al Codice, ove la concessione è definita quale «contratto a titolo oneroso, concluso in forma scritta, (…) che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori (o di servizi) (…) ad eccezione del fatto che il corrispettivo (…) consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera (o i servizi) o in tale diritto accompagnato da un prezzo (…)» (*cfr.* art. 3, commi 11 e 12).

A riguardo, alcuni operatori economici hanno sollevato dubbi sulla possibilità di dare concreta attuazione agli obblighi prescritti dalla normativa, sul presupposto che, in determinati contratti di concessione, non vi siano pagamenti effettuati dall'ente pubblico concedente in favore del soggetto privato concessionario.

Anche in tale ipotesi, si evidenzia che la legge fa riferimento all'esigenza di tracciare i flussi finanziari generati dalle commesse pubbliche. Occorre, infatti, tener presente che le concessioni, di norma, sono costruite con operazioni economiche complesse in cui i costi possono non essere sostenuti direttamente e/o integralmente dall'ente pubblico, ma dalla collettività che usufruisce di un determinato lavoro o servizio (si pensi, ad esempio, al

trasporto pubblico locale); ciò non di meno è necessario applicare la tracciabilità ai pagamenti diretti agli operatori economici facenti parte della filiera rilevante (ossia il complesso di attività necessarie, secondo i criteri sopra evidenziati, per lo svolgimento della prestazione). E ciò a prescindere dalla procedura utilizzata. Si precisa che gli utenti dei servizi svolti dal concessionario non possono considerarsi parte della filiera e che, pertanto, è ammissibile il versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria dell'ente concedente da parte dei cittadini/utenti al fine del pagamento di tasse, tributi o tariffe.

È poi opportuno rammentare che, per le concessioni di lavori pubblici, la tracciabilità si applica anche agli affidamenti di lavori alle imprese collegate ai sensi dell'art. 149 del Codice. Sempre con riguardo alle concessioni di lavori pubblici, resta fermo che la tracciabilità si applica, oltre che agli appalti di sola esecuzione dei lavori, anche agli appalti di lavori ad oggetto misto, come gli appalti integrati o, comunque, previsti dall'articolo 53, comma 2, lett. *b)* e *c)* del Codice.

Quanto precede, ovviamente, non incide sugli obblighi di tracciabilità a cui sia eventualmente tenuto il concessionario che rivesta la qualifica di amministrazione aggiudicatrice ai sensi del Codice (ad esempio perché organismo di diritto pubblico) e che sia, quindi, tenuto ad esperire procedure di gara per l'acquisto di lavori, servizi e forniture.

La tracciabilità si applica, quindi. anche agli affidamenti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, pur se il recente pronunciamento referendario ha abrogato la disciplina dettata dall'art. 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con conseguente abrogazione anche del relativo regolamento di attuazione (d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168). Come già rilevato, infatti, la disciplina della tracciabilità si applica agli appalti ed alle concessioni di lavori e servizi indipendentemente dalla procedura di affidamento adottata (si vedano anche, al riguardo, l'articolo 32, comma 1, lett. *c)* e comma 3 del Codice). E' opportuno precisare che, anche in tal caso, può verificarsi che il concessionario sia, a sua volta, una amministrazione aggiudicatrice, sottoposta agli obblighi di tracciabilità derivanti da tale qualifica soggettiva.

3.6 Tracciabilità tra soggetti pubblici.

È escluso dall'ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura di costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto *ex lege*, anche perché tale trasferimento di fondi è, comunque, tracciato.

Devono ritenersi, parimenti, escluse dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house); ciò in quanto, come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tale caso assume rilievo la modalità organizzativa dell'ente pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto per difetto del requisito della terzietà.

Resta ferma l'osservanza della normativa sulla tracciabilità per la società in house quando la stessa affida appalti a terzi, rivestendo in tal caso la qualifica di stazione appaltante.

Sono, altresì, esclusi gli appalti di cui al secondo comma dell'art. 19 del Codice e, cioè, gli «appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato». Si ritiene, al riguardo, che, in considerazione della *ratio* della legge n. 136/2010, detti appalti non siano soggetti agli obblighi di tracciabilità in quanto contenuti in un perimetro pubblico, ben delimitato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, tali da rendere ex se tracciati i rapporti, anche di natura finanziaria, intercorrenti tra le amministrazioni aggiudicatrici (per un esempio di soggetti rientranti in tale previsione normativa, si veda la sentenza del TAR Toscana n. 1042/2010).

A titolo esemplificativo, rientrano nell'ipotesi in esame i contratti aventi ad oggetto i servizi forniti dalla Banca d'Italia di cui all'art. 19, comma 1, lett. *d)*, ultima parte (ad esempio, il servizio di tesoreria per conto dello Stato).

Soggiace, invece, agli obblighi di tracciabilità la procedura di selezione del socio privato di una società mista con contestuale affidamento dei compiti operativi al socio stesso (cd. socio operativo): conseguentemente, per tale fattispecie, è necessario richiedere il CIG all'Autorità.

Parimenti, sono soggetti agli obblighi di tracciabilità i contratti aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in condizioni di concorrenza con operatori di mercato.

3.7 Contratti con operatori non stabiliti in Italia.

Una questione particolarmente delicata concerne l'applicazione della tracciabilità ai contratti sottoscritti tra pubbliche amministrazioni italiane ed operatori economici non stabiliti all'interno dei confini nazionali.

Anche su tale aspetto è stato espresso un parere da parte del Ministero dell'Interno e dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Al riguardo, si ritiene che attesa la *ratio* dell'art. 3 e la sanzione di nullità connessa al suo mancato rispetto, gli obblighi di tracciabilità abbiano natura imperativa e le relative disposizioni siano norme di applicazione necessaria, anche alla luce delle ordinarie regole di diritto internazionale privato.

Peraltro, sul piano sanzionatorio, in assenza di specifici accordi con gli Stati esteri di provenienza del soggetto esecutore, il principio di territorialità sembra escludere la possibilità che l'operatore economico straniero non stabilito in Italia possa, di fatto, essere assoggettato alle san-

zioni stabilite dall'art. 6 della legge n. 136/2010. Eventuali inadempimenti potranno, in sostanza, valere solo sul piano contrattuale.

Occorre anche considerare che, per tali contratti, la eventuale filiera rilevante può realizzarsi in territorio non italiano. Ad esempio, nel caso di acquisto, da parte di stazioni appaltanti, di forniture o servizi infungibili, da un operatore economico non stabilito sul territorio nazionale, si può verificare, nella pratica, che il solo operatore economico in grado di eseguire la prestazione opponga un rifiuto all'accettazione integrale delle clausole di tracciabilità (in ipotesi adducendo una normativa interna incompatibile), soprattutto per quanto concerne gli obblighi a valle. In tali casi, sarà onere dell'amministrazione sia motivare in ordine alla sussistenza di un unico possibile contraente sia conservare idonea documentazione che comprovi che la stessa si è diligentemente attivata richiedendo l'applicazione della tracciabilità e ferma restando la necessità di rispettare tutti gli obblighi che prescindono dal consenso dell'operatore economico privato (ad esempio, richiesta del *CIG)*. A titolo esemplificativo, può citarsi il caso dei servizi consistenti nella predisposizione e concessione di utenze per la consultazione, tramite rete, della versione elettronica di riviste scientifiche. Qualora, in ipotesi, l'editore straniero rifiuti di inserire nei contratti a valle la clausola di tracciabilità, la stazione appaltante procederà comunque all'acquisto del bene o del servizio, motivando in ordine alla unicità del prestatore ed in ordine alla stretta necessità di acquisire quella determinata prestazione (si pensi al caso di una università dinnanzi all'acquisto «necessitato» di prestigiose riviste straniere, ovvero all'acquisto di un macchinario «salvavita»).

Diversamente, non sono soggetti a tracciabilità i contratti stipulati da un operatore economico italiano con una stazione appaltante estera.

3.8 Contratti nei settori speciali.

Sono soggetti agli obblighi di tracciabilità i flussi finanziari derivanti dai contratti stipulati dalle imprese pubbliche nell'ambito dei settori «speciali» individuati dalla direttiva 2004/17/CE e dal Codice, parte III, mentre sono da ritenersi esclusi i contratti di diritto privato stipulati dalle imprese pubbliche al di fuori di tali attività. L'esclusione appare estendibile anche ai contratti che si riferiscono ad attività sottratte successivamente, in base ad una decisione della Commissione europea, al campo di applicazione della direttiva 2004/17/CE e del Codice in quanto «direttamente esposti alla concorrenza» (art. 30 della direttiva 2004/17/CE e art. 219 del Codice). Recentemente, ad esempio, tale è il caso dei contratti destinati all'attività di generazione di energia elettrica per la «Zona Nord» di cui alla Decisione della Commissione 2010/403/UE del 14 luglio 2010 recepita con decreto 5 agosto 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche comunitarie.

Al fine di evitare elusioni della normativa sulla tracciabilità, quest'ultima trova altresì applicazione ai flussi finanziari relativi a contratti di appalto affidati direttamente da un ente aggiudicatore ai sensi dell'art. 218 del Codice.

3.9 Contratti di servizi esclusi di cui al Titolo II, parte I, del Codice.

La normativa sulla tracciabilità trova applicazione anche con riguardo ai contratti esclusi di cui al Titolo II, parte I, del Codice, purché gli stessi siano riconducibili alla fattispecie dell'appalto. Ad esempio, sono da ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti previsti dagli articoli 16 (contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico), 17 (contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza) e 18 (contratti aggiudicati in base a norme internazionali).

Parimenti, devono ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti di servizi non prioritari compresi nell'allegato II B a cui, come è noto, si applicano, solo alcune disposizioni del Codice. A titolo esemplificativo, si osserva che l'acquisto da parte di una stazione appaltante di corsi di formazione per il proprio personale configura un appalto di servizi, rientrante nell'allegato II B, categoria 24 e, pertanto, comporta l'assolvimento degli oneri relativi alla tracciabilità. Il rapporto tra l'operatore economico che organizza i corsi formativi ed i docenti esterni coinvolti, a seguito di contratti d'opera per prestazioni occasionali, invece, è assimilabile all'ipotesi prevista dall'art. 3, comma 2 della legge n. 136/2010: ne discende che i trasferimenti di denaro conseguenti possono essere esentati dall'indicazione del CIG e del CUP, ferma restando l'osservanza delle altre disposizioni.

Si precisa che la mera partecipazione di un dipendente di una stazione appaltante ad un seminario o ad un convegno non integra la fattispecie di appalto di servizi di formazione.

Alcune puntualizzazioni si rendono necessarie con riguardo all'art. 19, comma 1 del Codice. Quest'ultimo contempla una molteplicità di figure contrattuali eterogenee, non tutte qualificabili come contratti d'appalto. A titolo esemplificativo, gli obblighi di tracciabilità non si estendono ai contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (art. 19, comma 1, lett. *e)* ed alle figure agli stessi assimilabili (ad esempio, la somministrazione di lavoro con le pubbliche amministrazioni, disciplinata dagli articoli 20 e ss. del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, così come il lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196), fermo restando che, come in seguito specificato, sono soggetti a tracciabilità i contratti tra stazione appaltante ed agenzie di lavoro. Parimenti esclusi dal perimetro di applicazione della tracciabilità sono i contratti aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (art. 19, comma 1, lett. *a)*, nonché concernenti i servizi di arbitrato e conciliazione (art. 19, comma 1, lett. *c)*. Sono invece soggetti alla tracciabilità i contratti pubblici di cui all'art. 19, comma 1 che sono appalti di servizi, quali i servizi finanziari menzionati alla lettera *a)*, secondo periodo, ed i contratti di servizi di ricerca e sviluppo di cui alla lettera *f)*.

3.10 Contratti ex articolo 25 del Codice.

Sono esclusi dall'obbligo di richiesta del CIG e dalla tracciabilità gli appalti aggiudicati ai sensi dell'art. 25 del Codice e, in particolare:

a) gli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano le attività di cui all'art. 209, comma 1 (acqua);

b) gli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano un'attività di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 208 (gas, energia termica ed elettricità) e all'art. 212 (prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi).

3.11 Contratti di sponsorizzazione ex articolo 26 del Codice.

La sponsorizzazione, secondo l'opinione prevalente, è quel contratto con cui un soggetto, c.d. sponsee o sponsorizzato, assume, normalmente verso corrispettivo, l'obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo di altro soggetto, detto sponsor o sponsorizzatore. Lo sponsee offre, nella sostanza, una forma di pubblicità indiretta allo sponsor. La sponsorizzazione deve essere qualificata come contratto atipico. In ragione del fatto che la pubblica amministrazione assuma la veste di sponsor o di soggetto sponsorizzato si distingue tra contratto di sponsorizzazione attiva o passiva. Nella sponsorizzazione passiva, a cui fa riferimento l'art. 26 del Codice, la pubblica amministrazione è il soggetto sponsorizzato. Tale contratto non è catalogabile tra i contratti passivi, ma tra quelli attivi in quanto si traduce in un vantaggio economico e patrimoniale per l'ente che acquisisce risorse: pertanto, non è soggetto alla disciplina comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici (salvo il rispetto di quanto prescritto dal citato art. 26), né agli obblighi di tracciabilità.

3.12 Incarichi di collaborazione.

Non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 («Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»). Data la contiguità delle fattispecie contrattuali in esame ed al fine di evitare elusioni della normativa, si raccomanda alle stazioni appaltanti di porre particolare attenzione nell'operare la distinzione tra contratto di lavoro autonomo - la cui disciplina si rinviene nel citato decreto n. 165/2001 - e il contratto di appalto di servizi - disciplinato dal Codice e soggetto alle regole di tracciabilità.

È opportuno puntualizzare che i servizi di collocamento e reperimento di personale, contemplati nell'allegato II B categoria 22 del Codice (la cui disciplina si rinviene nell'art. 20 del Codice), sono soggetti agli obblighi di tracciabilità, con riferimento al rapporto tra le stazioni appaltanti ed i soggetti incaricati del collocamento e del reperimento del personale stesso.

3.13 Amministrazione diretta e cottimo fiduciario.

Gli obblighi di tracciabilità non si applicano allo svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture tramite amministrazione diretta, ai sensi dell'art. 125, comma 3 del Codice. E' opportuno a riguardo specificare, però, che le acquisizioni di beni e servizi effettuate dal responsabile del procedimento per realizzare la fattispecie in economia sono soggette agli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 qualora siano qualificabili come appalti.

Diversamente sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli acquisti in economia mediante procedura di cottimo fiduciario, ivi compresi gli affidamenti diretti di cui all'articolo 125, comma 8 ultimo periodo e comma 11, ultimo periodo.

3.14 Ipotesi peculiari.

Raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ed imprese riunite.

Ciascun componente del raggruppamento temporaneo di imprese, disciplinato dall'art. 37 del Codice, è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria è tenuta a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che devono, altresì, essere inserite nel contratto di mandato.

Le medesime considerazioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. *e)* del Codice.

Sono, inoltre, sottoposti a tracciabilità anche i flussi finanziari nell'ambito delle società tra imprese riunite a valle dell'aggiudicazione ex art. 93 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ed i propri contraenti, nonché tra la società e le imprese del raggruppamento.

Nel caso di consorzi stabili, qualora il consorzio esegua direttamente i lavori, lo stesso dovrà osservare gli obblighi di tracciabilità nei rapporti con la stazione appaltante e con i subcontraenti. Nella diversa ipotesi in cui il consorzio indichi le imprese esecutrici, queste ultime devono avere un conto dedicato sul quale il consorzio, a seguito del pagamento da parte della stazione appaltante sul conto dedicato dello stesso, effettua a sua volta il pagamento.

Cash pooling.

I flussi finanziari tra soggetti facenti parte della stessa filiera possono riguardare anche imprese appartenenti ad un medesimo gruppo. In alcuni casi, per il regolamento delle transazioni e la gestione della liquidità all'interno di un gruppo sono utilizzati sistemi di tesoreria accentrata (cash pooling), che prevedono l'effettuazione degli incassi e dei pagamenti sui conti di ciascuna società del gruppo con azzeramento e trasferimento dei saldi con periodicità convenuta sui conti di un «ente tesoriere». Con riferimento a tali ipotesi si segnala quanto segue:

con riguardo agli incassi e pagamenti effettuati a valere sui conti delle singole società nei confronti di soggetti esterni al gruppo, l'obbligo di tracciabilità dei flussi

finanziari attraverso l'inserimento del CIG/CUP e l'utilizzo di conti bancari/postali dedicati deve essere pienamente assicurato;

nel caso di movimentazioni tra le stesse società del gruppo, può essere utilizzato il sistema del cash pooling qualora la società capogruppo si assuma espressamente la responsabilità della corretta ricostruibilità delle singole operazioni finanziarie effettuate per ciascun affidamento. Nel caso in cui la società del gruppo sia una stazione appaltante, è comunque necessario acquisire il CIG anche per gli affidamenti infragruppo al fine di assicurarne la puntuale ricostruibilità (*cfr.* Comunicato del Presidente dell'Autorità del 2 maggio 2011).

Le informazioni che consentono la ricostruibilità delle singole operazioni effettuate devono essere conservate per 10 anni e devono essere esibite a richiesta degli organismi deputati ai controlli.

Si ribadisce, inoltre, che la società affidataria appartenente al gruppo, qualora affidi a terzi lo svolgimento di parte della prestazione, deve assicurare la piena tracciabilità di ciascuna movimentazione finanziaria mediante l'apposizione del CIG.

Compensazione e datio in solutum ex articolo 53, comma 6 del Codice.

Non è in contrasto con gli obblighi di tracciabilità la compensazione di reciproci crediti tra i soggetti della filiera (ad esempio, appaltatore e subcontraente). Ai sensi dell'art. 1241 c.c., quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti, secondo la disciplina prevista dal codice civile.

È opportuno puntualizzare che l'eventuale compensazione non può in alcun modo interrompere la filiera degli operatori, né esonerare dai restanti obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari. A titolo esemplificativo, qualora la compensazione operi tra appaltatore e subappaltatore, quest'ultimo sarà comunque tenuto ad osservare le regole della tracciabilità negli eventuali rapporti a valle; inoltre, tutti i relativi contratti dovranno essere muniti della clausola di tracciabilità e dovranno essere altresì osservate stringenti misure di rendicontazione atte a comprovare la avvenuta compensazione.

Considerazioni non dissimili valgono nell'ipotesi di datio in solutum ai sensi dell'art. 53, comma 6, del Codice. Tale disposizione consente che il bando di gara preveda, in sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma di cui all'art. 128 del Codice per i lavori, o nell'avviso di preinformazione per i servizi e le forniture, e che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. In tali casi, è opportuno che il CIG venga comunque indicato nei relativi atti di compravendita. Rimangono, inoltre, fermi i restanti obblighi di tracciabilità.

4. Fattispecie specifiche.

4.1 Servizi bancari e finanziari.

Devono ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità gli appalti di servizi bancari e finanziari, sottoscritti tra intermediari finanziari abilitati e stazioni appaltanti. L'inclusione deriva dalla contemporanea sussistenza del presupposto oggettivo (qualificazione alla stregua di contratti di appalto) e del presupposto soggettivo (per la natura dei contraenti) previsti dall'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010. L'istituto bancario assume, a tutti gli effetti, la veste di appaltatore della filiera, con conseguente soggezione agli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità.

Tuttavia, alcune puntualizzazioni si rendono necessarie con riguardo ai contratti di mutuo che implicano normalmente un rapporto esclusivo e bilaterale tra stazione appaltante ed intermediario, ampiamente ricostruibile ex post: stante tale peculiarità, si ritiene ammissibile assoggettare il rimborso delle rate di mutuo al regime di tracciabilità attenuata; ciò comporta l'utilizzabilità del RID, a patto che il CIG venga indicato nella autorizzazione/delega all'accredito in conto.

Per i contratti di mutuo stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 136/2010, l'obbligo di tracciabilità, in caso di utilizzo del RID, può ritenersi assolto mediante l'abbinamento al conto dedicato del codice dell'azienda creditrice.

4.2 Servizio di tesoreria degli enti locali.

Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie (art. 209 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», TUEL).

Secondo l'art. 210 del TUEL, l'affidamento del servizio deve essere effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. A prescindere dall'inquadramento come appalto o concessione (per una recente ricostruzione come concessione di servizi, si veda Consiglio di Stato, sez. V, 6 giugno 2011, n. 3377 e la sentenza della Cassazione, sezioni unite, n. 8113/2009), a motivo della qualificazione del tesoriere come organo funzionalmente incardinato nell'organizzazione dell'ente locale, in qualità di agente pagatore (Corte dei conti Lombardia n. 244/2007), e, quindi, della tesoreria come un servizio bancario a connotazione pubblicistica, si ritiene che gli obblighi di tracciabilità possano considerarsi assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento.

Ulteriori puntualizzazioni si rendono necessarie con riguardo all'ordinazione di pagamento impartita dagli enti locali al tesoriere. Ai sensi dell'art. 185 del TUEL, l'ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante

il mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento delle spese. Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente dell'ente individuato dal regolamento di contabilità nel rispetto delle leggi vigenti e contiene almeno gli elementi indicati dal citato art. 185, comma 2. Tra questi, è prevista l'indicazione della causale e degli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa: in caso di pagamenti assoggettati agli obblighi di tracciabilità, la causale del pagamento dovrà riportare il codice CIG e, ove necessario, il codice CUP. Si rammenta che il mandato di pagamento, ai sensi del comma 3 dell'art. 185, è controllato, per quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, dal servizio finanziario, che provvede altresì alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere.

4.3 Servizi legali.

Devono ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti di servizi non prioritari compresi nell'allegato II B; tra i servizi indicati nel citato allegato figurano quelli legali che, quindi, rientrano nel perimetro delle disposizioni in esame.

Si evidenzia la stretta contiguità tra le figure dell'appalto di servizi e del contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui agli articoli 2230 c.c. e seguenti: pertanto la stazione appaltante assume l'onere della corretta qualificazione giuridica della fattispecie.

A riguardo, si ritiene che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richieda qualcosa in più, «un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa» (*cfr.* Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 19/2009/PAR).

4.4 Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto.

Gli obblighi di tracciabilità trovano applicazione agli appalti aventi ad oggetto il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto: le stazioni appaltanti sono, quindi, tenute a richiedere il CIG al momento dell'indizione della procedura di gara per la selezione della società emettitrice e riportare tale CIG nei pagamenti effettuati a favore di quest'ultima (mediante l'uso di strumenti di pagamento tracciabili). I contratti sottoscritti devono, inoltre, essere muniti della clausola di tracciabilità. Ciò chiarito, attese le peculiarità che caratterizzano il servizio in esame, si rendono necessarie alcune specificazioni con riguardo alla filiera a valle delle società emettitrici e, cioè, con riferimento agli obblighi di tracciabilità in capo agli esercenti convenzionati. Al fine di non gravare la rete di esercenti di oneri sproporzionati, il CIG potrà essere riprodotto sul frontespizio del buono pasto in modo da rendere evidente la connessione tra il contratto principale ed il flusso finanziario da esso generato; non sarà quindi necessario inserire i singoli CIG nelle fatture, anche se gli incassi sono riferibili a più commesse. Inoltre non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli acquisti di beni e servizi effettuati a monte dagli esercenti per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, dal momento che detti acquisti rientrano nell'ambito della normale operatività dei ristoratori e prescindono dall'eventuale spendita del buono pasto, presso i relativi esercizi commerciali, da parte di dipendenti pubblici.

4.5 Servizi sanitari.

Un altro tema oggetto di numerosi quesiti riguarda le prestazioni socio sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, sul quale è stato acquisito il parere del Ministero dell'Interno e della Avvocatura Generale dello Stato.

Anche sulla base di tali avvisi, si ritiene che, attesa la formulazione letterale dell'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010, tali prestazioni non possono ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità. La peculiarità della disciplina di settore non consente, infatti, di ricondurre agevolmente tali fattispecie nell'ambito del contratto d'appalto, pur se è necessario prendere atto di un orientamento giurisprudenziale non sempre conforme e concorde.

Di conseguenza, non si ritiene applicabile la normativa sulla tracciabilità alle prestazioni sanitarie indirette, quali, ad esempio, i rapporti derivanti dall'erogazione di prestazioni di assistenza protesica agli invalidi civili e di guerra, nonché ai minori di anni diciotto, né la fornitura diretta di farmaci al cittadino da parte di farmacie convenzionate.

Resta fermo che le prestazioni in esame devono essere tracciate qualora siano erogate mediante appalti o concessioni soggetti all'art. 3 della legge n. 136/2010.

4.6 Erogazioni e liberalità a favore di soggetti indigenti.

Per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell'art. 3 della legge n. 136/2010, la tracciabilità non si applica all'erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o, comunque, a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale ovvero, ancora, erogati per la realizzazione di progetti educativi.

Deve, peraltro, tenersi distinto, da tale ipotesi, l'appalto eventualmente aggiudicato ad operatori economici per la gestione del processo di erogazione e rendicontazione dei contributi ovvero l'appalto o la concessione aggiudicati per l'erogazione delle prestazioni, a prescindere dal nomen juris attribuito alla fattispecie.

A titolo esemplificativo, è pienamente soggetto agli obblighi di tracciabilità l'affidamento del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher sociali. Parimenti, sono sottoposti a tracciabilità gli appalti affidati, ex art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, alle cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della medesima legge (attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate).

4.7 Servizi di ingegneria ed architettura.

Con riferimento al settore dei servizi di ingegneria e architettura, le norme sulla tracciabilità si applicano a tutti i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)*,

f-*bis*), *g)* e *h)* del Codice e, quindi, anche ai professionisti ed agli studi professionali, che concorrono all'aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto i predetti servizi. Ciò, sia perché lo scopo della norma è quello di tracciare tutti i flussi di denaro pubblico (senza ovviamente escludere persone fisiche) sia perché la nozione di impresa non può che essere quella prevista dalla normativa comunitaria sotto il profilo della figura dell'operatore economico (persona fisica o giuridica) sia, ancora, perché è lo stesso Trattato europeo a non consentire discriminazioni fra persone fisiche e giuridiche operanti nello stesso ambito.

4.8 Contratti stipulati dalle agenzie di viaggio.

I contratti stipulati dalle stazioni appaltanti con le agenzie di viaggio aventi ad oggetto la prestazione dei servizi offerti dalle stesse agenzie sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità, mentre sono esclusi i fornitori dei servizi di trasporto, ricettivi e di ristorazione acquistati dalle agenzie per conto delle stazioni appaltanti. Ugualmente, le agenzie di viaggio, quando rendono i loro servizi in favore di imprese appaltatrici, non rientrano nel concetto di «filiera»; tuttavia, i servizi svolti dalle stesse sono da ritenersi compresi nel comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e, quindi, soggetti al regime di tracciabilità attenuata.

4.9 Cessione dei crediti.

I cessionari dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorsi di progettazione ed incarico di progettazione sono tenuti ad indicare il CIG (e, ove necessario, il *CUP)* e ad effettuare i pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

Tuttavia, nel caso di cessione, da parte di uno stesso appaltatore, di una pluralità di crediti a loro volta riconducibili a diversi contratti di appalto con più stazioni appaltanti, si ritiene possibile consentire al factor di effettuare le relative anticipazioni verso l'appaltatore cedente mediante un unico bonifico, a patto che siano rispettate le seguenti condizioni:

1) I CIG/CUP relativi a tutti i contratti di appalto da cui derivano i crediti ceduti devono essere correttamente indicati nel contratto di cessione.

2) Il factor deve indicare nello strumento di pagamento il CIG/CUP relativo al contratto di cessione che presenta il valore nominale più elevato, purché il cessionario sia comunque in grado di collegare ciascun credito ceduto al relativo CIG/CUP; quanto precede vale anche per erogazione effettuate a fronte di incassi ricevuti.

3) Il conto corrente su cui il factor effettua il pagamento deve essere lo stesso conto indicato dal cedente alla stazione appaltante quale conto dedicato e tale circostanza deve risultare dall'articolato del contratto di cessione notificato/comunicato alla stessa stazione appaltante. In caso contrario, il cedente dovrà effettuare tanti atti di cessione quanti sono i conti correnti dedicati che intende utilizzare in funzione di quanto a suo tempo comunicato alle stazioni appaltanti.

4) Il cedente deve indicare, per ciascuna fattura ceduta, il relativo CIG/CUP.

5) Il factor deve conservare la documentazione contabile comprovante a quali contratti di appalto si riferiscono i singoli crediti ceduti.

6) Al fine di evitare una interruzione nella ricostruibilità del flusso finanziario relativo alla filiera, l'appaltatore, una volta ricevuto il pagamento da parte del factor, deve applicare integralmente gli obblighi di tracciabilità, indicando tutti i singoli CIG/CUP.

Resta fermo che, qualora le condizioni elencate non possano essere integralmente rispettate, il factor torna ad essere obbligato ad effettuare le anticipazioni al cedente mediante singoli bonifici, ciascuno con indicazione del CIG relativo allo specifico contratto a cui si riferiscono i crediti ceduti.

Inoltre, deve osservarsi che la normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

Per quanto attiene ad eventuali cessioni di crediti futuri e/o non ancora sorti, la tracciabilità deve essere, comunque, assicurata, anche se in tale caso non è ovviamente possibile indicare il CIG/CUP nell'anticipo effettuato all'operatore economico, fermo restando l'onere di conservare idonea documentazione e di applicare integralmente la normativa sulla tracciabilità una volta stipulato il contratto di appalto cui si riferiscono i crediti ceduti.

4.10 Contratti nel settore assicurativo.

Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker d'incassare i premi per il tramite del proprio conto corrente separato di cui all'art. 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato e comunicato quale conto «dedicato» ai sensi della legge n. 136/2010, senza richiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti. L'art. 117, comma 3-*bis*, del Codice delle assicurazioni prevede, altresì, in alternativa all'accensione del conto separato, una fideiussione bancaria: in tal caso, il broker deve avere un conto bancario o postale nel quale transitano tutti i pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione, muniti del relativo CIG, secondo quando indicato in via generale.

Non si ritengono soggetti agli obblighi di tracciabilità i contratti di riassicurazione con i quali le imprese di assicurazione coprono i rischi assunti nello svolgimento della propria attività di impresa, in quanto non rientranti nella filiera rilevante.

4.11 Contratti di associazione.

La normativa sulla tracciabilità non trova applicazione al pagamento di quote associative effettuato dalle stazioni appaltanti, atteso che le suddette quote non configurano un contratto d'appalto.

4.12 Contratti dell'autorità giudiziaria.

Gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione agli incarichi conferiti dalla autorità giudiziaria strettamente collegati ed indispensabili per la conduzione delle proprie attività processuali o investigative. A titolo esemplificativo, si tratta degli incarichi affidati ad personam, secondo criteri discrezionali e fiduciari, sulla base delle esigenze processuali, agli ausiliari del magistrato quali periti, esperti, interpreti, traduttori, nonché difensori di persone ammesse al patrocinio gratuito con oneri a carico dell'erario e custodi, nominati dal magistrato o dall'ufficiale giudiziario; ovvero, ancora, possono rientrare in tale ambito le spese di giustizia relative ad intercettazioni telefoniche, servizi di videoripresa, rilevamento a distanza, attivazione di ponti radio e a tutte le consimili attività, qualora si tratti di prestazioni obbligatorie in quanto funzionali ad attività di indagine ai sensi dell'art. 96 del decreto legislativo n. 259/2003. Tali incarichi, attribuiti da un'autorità dotata di poteri autoritativi e potestativi, sono incompatibili con la matrice negoziale dell'appalto pubblico, trovando la propria fonte legale nelle norme del codice di procedura penale e nelle relative disposizioni collegate. L'autorità giudiziaria non seleziona un contraente sulla base di un mero parametro economico, ma nomina i soggetti ritenuti idonei al perseguimento delle finalità processuali o investigative e tali soggetti non percepiscono un corrispettivo, bensì un onorario o il mero rimborso delle spese sostenute; in taluni casi, inoltre, lo svolgimento delle prestazioni richieste è obbligatorio *ex lege*. Le suddette prestazioni, a carattere obbligatorio, sono da ritenersi riconducibili ai contratti d'opera e sono, dunque, sottratte alla disciplina della tracciabilità.

Fermo restando quanto precede, le regole della tracciabilità tornano ad essere pienamente applicabili in tutti i casi in cui possa configurarsi un rapporto negoziale qualificabile come contratto di appalto, ai sensi del Codice; ciò vale, ad esempio, nel caso di accordi-quadro stipulati con fornitori di servizi di alta tecnologia o per il noleggio degli apparati di intercettazione, che costituiscono una cornice contrattuale stabile nel tempo e non limitata alla specifica attività processuale o investigativa.

4.13 Risarcimenti ed indennizzi.

I risarcimenti eventualmente corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate sono esclusi dagli obblighi di tracciabilità, stante la loro natura di indennizzo a favore di soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale tra appaltante ed appaltatore. Tali soggetti terzi, infatti, non possono in alcun modo essere equiparati agli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese.

Le medesime considerazioni valgono per le indennità, gli indennizzi ed i risarcimenti dei danni corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori: anche in tal caso, difetta il requisito soggettivo richiesto dal comma 1 dell'art. 3 della legge n. 136/2010, dal momento che i soggetti espropriati non possono annoverarsi tra quelli facenti parte della filiera delle imprese.

Detti indennizzi, pertanto, potranno essere corrisposti con qualsiasi mezzo di pagamento, senza indicazione del CIG e senza necessità di accensione di un conto corrente dedicato, fermi restando i limiti legali all'uso del contante e le disposizioni relative al CUP, ove applicabili.

4.14 Cauzioni.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 136/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità, i pagamenti per fideiussioni stipulate dagli operatori economici in relazione alla commessa (ad esempio, la cauzione definitiva). Per tali pagamenti, inoltre, non deve essere indicato il CIG/CUP. Resta fermo l'onere di conservare idonea documentazione probatoria.

5. Modalità di attuazione della tracciabilità.

Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti:

a. utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;

b. effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

c. indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).

5.1 Utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati.

I pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a favore dell'appaltatore e quelli effettuati dall'appaltatore nei confronti dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici devono transitare su conto corrente dedicato, bancario o postale; su tale conto devono essere effettuate sia le operazioni in entrata che quelle in uscita (pagamenti ed incassi). Devono ritenersi assimilati ai conti correnti (bancari o postali) i conti di pagamento accesi presso i prestatori di servizi di pagamento autorizzati di cui all'art. 114 sexies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); si fa riferimento in particolare ai conti di pagamento che possono essere accesi presso istituti di pagamento e, con il prossimo recepimento della direttiva CE 110/2009, presso istituti di moneta elettronica. Inoltre, si ritiene che gli istituti bancari possano ricevere pagamenti dalle pubbliche amministrazioni su conti interni purché muniti di IBAN ed a condizione che i pagamenti medesimi siano in ogni caso disposti con l'indicazione del CIG. Nel caso di successivo pagamento, disposto a valere sul medesimo appalto a favore di altro soggetto della filiera, la banca – fermo restando l'obbligo di utilizzare lo stesso CIG con il quale è stato disposto il pagamento sul conto interno – potrà utilizzare un diverso conto dedicato garantendo, comunque, in ogni momento, la ricostruibilità dei flussi.

Il conto corrente può essere dedicato anche in via non esclusiva e, pertanto, esso può essere utilizzato promiscuamente per più commesse, purché, secondo quanto disposto dall'art. 6 comma 4 del d.l. n. 187/2010, per

ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 dell'art. 3 della legge n. 136/2010. Inoltre, sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

Pertanto, i conti correnti dedicati alle commesse pubbliche possono essere adoperati contestualmente anche per operazioni che non riguardano, in via diretta, il contratto cui essi sono stati dedicati. Ad esempio, un'impresa che opera anche nell'edilizia privata può utilizzare il conto corrente dedicato ad un appalto pubblico per effettuare operazioni legate alla costruzione di un edificio privato. In altri termini, non tutte le operazioni che si effettuano sul conto dedicato devono essere riferibili ad una determinata commessa pubblica, ma tutte le operazioni relative a questa commessa devono transitare su un conto dedicato.

È, altresì, ammesso dedicare più conti alla medesima commessa, così come dedicare un unico conto a più commesse. Gli operatori economici, inoltre, possono indicare come conto corrente dedicato anche un conto già esistente, conformandosi tuttavia alle condizioni normativamente previste.

Considerato che un fornitore può avere una molteplicità di contratti stipulati con la medesima stazione appaltante, è ammissibile che lo stesso comunichi il conto corrente dedicato una sola volta, valevole per tutti i rapporti contrattuali. Con tale comunicazione l'appaltatore deve segnalare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la medesima stazione appaltante (presenti e futuri), si avvarrà - fatte salve le eventuali modifiche successive - di uno o più conti correnti dedicati (indicandone puntualmente gli estremi identificativi) senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa. Tale forma di comunicazione può essere effettuata sia per le eventuali commesse precedenti al 7 settembre 2010 che per le commesse successive.

5.2 Reintegro dei conti correnti dedicati.

In base al comma 4 dell'art. 3, come modificato dall'art. 7 del d.l. n. 187/2010, «ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ». La previsione deve essere letta in connessione con la facoltà, sancita dal comma 2, di impiegare il conto corrente dedicato anche per pagamenti non riferibili in via esclusiva alla realizzazione degli interventi per i quali è stato rilasciato il CIG.

In detta evenienza, qualora l'operatore economico intenda reintegrare i fondi del conto dedicato, lo potrà fare solo mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità, nei termini già esposti.

5.3 Utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

L'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010 prevede che i movimenti finanziari relativi agli appalti pubblici siano effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni.

Si tratta dei pagamenti relativi alla filiera di appaltatore, subappaltatore, fornitore, per i quali occorre quindi garantire che il codice CIG/CUP sia inseribile negli ordini di pagamento e possa essere gestito dalle procedure interne e interbancarie relative allo strumento di pagamento utilizzato. Non deve, quindi, venire dispersa l'informazione finanziaria identificativa del contratto o del finanziamento pubblico a cui è correlata ogni singola movimentazione di denaro soggetta a tracciabilità; il che implica la necessità che l'intermediario finanziario sia in grado di registrare e conservare nel proprio sistema tale informazione onde renderla accessibile ed esibirla a richiesta degli organismi deputati ai controlli. Ai sensi dell'art. 2220 c.c. gli intermediari devono conservare la documentazione per 10 anni.

Il requisito della piena tracciabilità sussiste, in primo luogo, per i trasferimenti di fondi effettuati tramite bonifico bancario o postale: le relative procedure di pagamento contemplano infatti la possibilità di inserire CIG/CUP nella disposizione di pagamento. Al bonifico bancario o postale devono intendersi assimilati altri servizi di trasferimento di fondi aventi le caratteristiche del bonifico gestiti da prestatori di pagamento diversi dalle banche e dalle Poste (istituti di pagamento e, in prospettiva, istituti di moneta elettronica; v. sopra par. 5.1). Tra gli altri strumenti idonei ad assicurare la tracciabilità si possono annoverare, ad esempio, le c.d. Ri.Ba. (Ricevute Bancarie Elettroniche), prevalentemente usate tra imprese per la riscossione di crediti commerciali. Date le caratteristiche dello strumento, sussiste, peraltro, in questo caso un vincolo relativo alla circostanza che il CUP e il CIG devono essere inseriti fin dall'inizio dal beneficiario invece che dal pagatore: la procedura ha avvio, infatti, con la richiesta da parte del creditore, prosegue con un avviso al debitore e si chiude con l'eventuale pagamento che può essere abbinato alle informazioni di flusso originariamente impostate dal creditore. Diversa e articolata appare la situazione che connota i servizi di addebito diretto, riconducibili ai due distinti servizi del RID (Rapporti Interbancari Diretti), sviluppato dalla comunità bancaria italiana, e quello paneuropeo del SEPA direct debit sviluppato dallo European Payment Council, che in prospettiva sostituirà i prodotti in uso nei diversi paesi europei partecipanti alla SEPA (è in corso di approvazione un regolamento comunitario che introdurrà l'obbligo di dimettere gli schemi di bonifico e addebito nazionali per migrare ai corrispondenti prodotti SEPA). Il RIDcostituisce il principale servizio di addebito preautorizzato offerto in Italia; esso consente di effettuare l'incasso di crediti derivanti da obbligazioni contrattuali che prevedono pagamenti di tipo ripetitivo e con scadenza predeterminata e presuppone una preautorizzazione all'addebito in conto da parte del debitore. Il servizio RID – sulla base della sua configurazione attuale - non consente di rispettare il requisito della piena tracciabilità, atteso che la procedura sottostante non è in grado di gestire informazioni o causali specifiche relative alla singola disposizione di pagamento (esso può risultare invece compatibile con la «tracciabilità attenuata»; v. *infra* par. 7). Diverso è il caso del SEPA Direct Debit, i cui flussi informativi prevedono un campo libero

facoltativo nel quale potrebbero essere ospitati i codici in parola, consentendo quindi di rispettare il requisito della piena tracciabilità.

È ammissibile il pagamento di tasse, tributi o tariffe mediante versamento su conto corrente postale.

6. Richiesta ed indicazione del CIG e del CUP.

L'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010, nel testo riformulato dal decreto legge n. 187/2010, art. 7, comma 4, stabilisce, tra le modalità di attuazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l'obbligo di indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione, effettuata dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti tenuti al rispetto di tale obbligo, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità su richiesta della stazione appaltante e, qualora sia obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Nel seguito si forniscono alcune indicazioni sull'acquisizione del codice CIG al momento dell'emanazione della presente determinazione: è, peraltro, onere delle stazioni appaltanti verificare sul sito dell'Autorità la presenza di eventuali aggiornamenti relativi al funzionamento del sistema SIMOG, nonché le istruzioni operative (i chiarimenti sulla compilazione delle maschere per l'ottenimento del CIG vanno richiesti al contact center dell'Autorità).

6.1 Il codice CUP.

L'assegnazione del CUP da parte del Comitato Interministeriale per la programmazione economica-CIPE, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è volta ad assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, con riferimento ad ogni nuovo progetto di investimento pubblico. Si evidenzia che «in linea di massima, un progetto s'identifica in un complesso di attività realizzative e/o di strumenti di sostegno economico afferenti un medesimo quadro economico di spesa, oggetto della decisione di finanziamento pubblico. (…) Saranno comunque registrate al sistema CUP tutte le tipologie progettuali ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali o ricomprese negli strumenti di programmazione negoziata» (delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143; *cfr.* anche delibera 29 settembre 2004, n. 24).

Le condizioni imprescindibili che rendono obbligatoria la richiesta del CUP sostanzialmente sono:

la presenza di un decisore pubblico;

la previsione di un finanziamento, anche non prevalente, diretto o indiretto, tramite risorse pubbliche;

la presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale comune alle azioni e/o agli strumenti di sostegno predetti;

la previsione di un termine entro il quale debba essere raggiunto l'obiettivo.

Nel caso in cui ad un finanziamento pubblico di progetto siano ricollegabili più appalti, gli strumenti di pagamento riporteranno l'indicazione del CIG relativo al singolo contratto d'appalto ed il medesimo CUP attribuito al progetto.

6.2 Il codice CIG.

La richiesta e la conseguente assegnazione del CIG, prima dell'emanazione della legge n. 136/2010, rispondevano alla diversa esigenza di vigilare sulla regolarità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici sottoposti alla vigilanza dell'Autorità. Il CIG è ora divenuto anche lo strumento, insieme al CUP, su cui è imperniato il sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento; tale nuova funzione ha comportato l'estensione dell'utilizzo del CIG a tutte le fattispecie contrattuali contemplate nel Codice, indipendentemente dall'importo dell'appalto e dalla procedura di scelta del contraente adottata.

Nell'ambito della disciplina dettata agli articoli 3 e 6 della legge n. 136/2010, avuto riguardo alla *ratio* della norma, volta a tracciare gli incassi provenienti dai contratti di appalto ed i pagamenti che, a fronte di tali incassi, sono effettuati dagli appaltatori verso i soggetti della filiera, l'indicazione dei codici CIG e CUP assume la finalità di rendere l'informazione «tracciante». Il riferimento ad un determinato CIG (ed eventualmente *CUP)* consente di ricondurre il pagamento per prestazioni comprese in subcontratti rientranti nella filiera al contratto stipulato dalla stazione appaltante con l'appaltatore.

Pertanto, il versamento del contributo all'Autorità è dovuto dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori e dagli operatori economici secondo le modalità e l'entità stabilite nelle delibere annualmente emanate ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Da ultimo, con deliberazione del 3 novembre 2010, tenuto anche conto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato ribadito l'obbligo a carico del responsabile del procedimento di registrarsi presso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), che attribuisce un «numero di gara» ad ogni nuova procedura di affidamento, determinando l'importo dell'eventuale contribuzione in relazione al valore presunto del contratto; successivamente il responsabile del procedimento provvede all'inserimento dei lotti (o dell'unico lotto) che compongono la procedura a ciascuno dei quali il Sistema assegna un CIG, fissando altresì l'importo dell'eventuale contribuzione a carico degli operatori economici. Sono esclusi dall'obbligo di richiesta del CIG gli appalti aventi ad oggetto l'acquisto di acqua, la fornitura di energia elettrica o gas naturale, di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 163/2006.

La stazione appaltante è tenuta a riportare i CIG nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerte comunque denominata.

Il CIG deve, pertanto, essere richiesto dal responsabile del procedimento in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara. Nel caso di acquisti di beni e servizi effettuati senza lo svolgimento di una gara o la richiesta di offerta, come ad esempio per mezzo del Mercato elettronico della p.a. (MEPA), ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101, il CIG va inserito nell'ordinativo di pagamento. Analogamente, qualora la stazione appaltante sia esclusa dall'obbligo di contribuzione in favore dell'Autorità o nei casi in cui il contratto sia eseguito in via d'urgenza, il CIG è richiesto, al più tardi, nell'ordinativo di pagamento.

È opportuno puntualizzare che il CIG deve essere richiesto anche con riferimento ai contratti stipulati tra il 7 settembre 2010 e il 12 novembre 2010, benché in tale lasso temporale fosse prescritta l'indicazione nei pagamenti del solo CUP. La richiesta del CIG, in tal caso, deve essere avanzata tempestivamente ora per allora.

Da ultimo, si precisa che la normativa non impone agli operatori della filiera l'indicazione del CIG nell'ambito delle fatture emesse per l'esecuzione del contratto o del subcontratto.

6.3 Casi di semplificazione del CIG.

Dal 2 maggio 2011, l'Autorità ha reso disponibili alcune semplificazioni nella procedura di rilascio del CIG, al fine di agevolare gli adempimenti della stazione appaltante con riguardo soprattutto agli appalti di modesto valore economico (*cfr.* comunicato del Presidente del 2 maggio 2011). In particolare, per i contratti di lavori di importo inferiore a 40.000 euro ed i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro, affidati ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo n. 163/2006 o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, per i contratti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del Codice, di qualunque importo, nonché per gli altri contratti esclusi del tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice di importo inferiore o uguale a 150.000 euro e per i contratti affidati direttamente dagli enti aggiudicatori o dai concessionari di lavori pubblici ad imprese collegate, ai sensi degli articoli 218 e 149 del Codice, la stazione appaltante può acquisire il CIG introducendo un numero ridotto di informazioni oppure richiedere fino a due carnet di CIG. Ogni carnet, la cui durata è di 90 giorni dal rilascio, contiene 50 codici GIG che possono essere immediatamente utilizzati. I dati relativi a ciascun CIG devono essere inviati all'Autorità non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del carnet.

6.4 Il CIG negli accordi quadro.

Per quanto concerne gli acquisti effettuati sulla base di accordi quadro, a cui le pubbliche amministrazioni possono aderire mediante l'emissione di ordinativi di fornitura, la centrale di committenza richiede l'attribuzione di un CIG in relazione alla procedura ad evidenza pubblica che deve essere svolta per la conclusione dell'accordo. I singoli contratti stipulati dalle amministrazioni che aderiscono all'accordo con gli operatori economici selezionati dalla centrale di committenza devono essere identificati con un nuovo CIG («CIG derivato»), che dovrà essere riportato nei pagamenti relativi allo specifico contratto.

Qualora il soggetto (amministrazione) che stipula l'accordo quadro coincida con quello che è parte negli appalti a valle dell'accordo, i flussi finanziari relativi alle singole prestazioni faranno riferimento al medesimo CIG relativo all'accordo.

6.5 Il CIG nelle gare divise in più lotti.

Nel caso di una gara che comprenda una molteplicità di lotti, come avviene ad esempio nelle procedure svolte dalle ASL o da centrali di committenza per l'acquisto di prodotti farmaceutici e sanitari, la stazione appaltante richiede un CIG per ciascun lotto. Il sistema SIMOG consente al RUP, a valle dell'aggiudicazione di diversi lotti ad un medesimo operatore economico (con il quale la stazione appaltante stipulerà un contratto unico), di eleggere a «CIG master» uno dei CIG relativi ai singoli lotti. Il CIG master può essere utilizzato per i pagamenti relativi a tutti i lotti, ferma restando la necessità di riportare nel contratto l'elenco completo di tutti i codici CIG relativi ai lotti affidati.

6.6 Acquisti destinati a più commesse.

Nel caso in cui per una prestazione/fornitura oggetto di un subcontratto si faccia ricorso alle risorse finanziarie provenienti da diversi contratti di appalto, occorre, di regola, effettuare distinti pagamenti per ogni commessa, ovvero – se compatibile con il tracciato bancario – indicare nel bonifico (unico) tutti i relativi CIG, fermo restando l'onere di conservare idonea documentazione contabile.

In via residuale, nel caso di impossibilità a seguire le modalità indicate, una terza possibilità è quella prevista nelle Linee guida del CASGO, le quali consentono di indicare un solo CIG (quello relativo al flusso prevalente), a patto che tutti i restanti CIG vengano riportati nella relativa fattura.

7. La tracciabilità attenuata.

I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 disciplinano alcuni peculiari movimenti finanziari posti in essere dagli operatori economici facenti parte della filiera.

Tali pagamenti, sulla base dell'interpretazione dell'Autorità, sono soggetti ad una sistema di tracciabilità «attenuta», in quanto possono essere effettuati senza l'indicazione del CIG e del CUP, nei limiti di seguito indicati.

7.1 Pagamenti ex art. 3, comma 2.

L'art. 3, comma 2, prevede che devono transitare sui conti correnti dedicati le movimentazioni verso conti non dedicati, quali:

stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati);

manodopera (emolumenti a operai);

spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto);

provvista di immobilizzazioni tecniche;

consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche.

Si deve provvedere a tali pagamenti attraverso un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, ad uno o più contratti pubblici. Il pagamento deve essere effettuato e registrato per il totale dovuto ai soggetti indicati, anche se non riferibile in via esclusiva ad uno specifico contratto. Ad esempio, se una determinata attrezzatura viene utilizzata con riferimento a più commesse, il relativo pagamento risulterà registrato per l'intero con esclusivo riferimento ad una delle commesse in questione, mentre non sarà considerato per le altre. Allo stesso modo, i pagamenti a favore dei dipendenti saranno effettuati sul conto dedicato relativo ad una singola specifica commessa, anche se i dipendenti prestano la loro opera in relazione ad una pluralità di contratti.

Con riferimento tali pagamenti si ritiene che non vada indicato il CIG/CUP.

I pagamenti di cui al comma 2 dell'art. 3 devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche con «strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto», essendo escluso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo.

Oltre agli strumenti del bonifico bancario e postale (e assimilati) e delle RiBa. di cui al paragrafo 5.3, è possibile avvalersi dei servizi di addebito diretto (RID e SEPA direct debit) e delle carte di pagamento purché emesse a valere su un conto dedicato. È consentito anche l'utilizzo di assegni bancari e postali purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: *a)* i soggetti ivi previsti non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente (o conto di pagamento); *b)* il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto dedicato; *c)* i predetti titoli vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi venga riportato il CUP e il *CIG)*.

7.2 Pagamenti ex art. 3, comma 3.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico i pagamenti per:

imposte e tasse;

contributi INPS, INAIL, Cassa Edile;

assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa;

gestori e fornitori di pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.).

Tali pagamenti devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie (*cfr.* art. 6, comma 5, del d.l. n. 187/ 2010), senza l'indicazione del CIG/CUP. Possono essere pertanto effettuati mediante addebiti diretti (RID o SEPA direct debit) su carte di pagamento, purché emesse a valere su un conto dedicato.

7.3 Utilizzo di carte carburante.

L'utilizzo di carte di pagamento con spendibilità limitata all'acquisto di una gamma circoscritta di beni o servizi – come le c.d. «carte carburante» – può essere consentito in regime di tracciabilità attenuata, a patto che il CIG sia univocamente collegato al conto dedicato al funzionamento delle carte; le transazioni effettuate da ciascuna delle carte emesse devono essere ricondotte al suddetto CIG.

7.4 Pagamenti delle utenze della pubblica amministrazione.

Tenendo conto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 per i pagamenti effettuati dagli operatori privati in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi a rete, si ritiene che anche i pagamenti relativi alle utenze delle pubbliche amministrazioni (quali, a titolo esemplificativo, luce, gas e telefono) possano essere effettuati, analogamente alle modalità indicate nei contratti di mutuo, avvalendosi del RID senza indicare i codici CIG nel singolo pagamento (ma soltanto nella delega a monte).

8. Il fondo economale.

Per le spese effettuate dai cassieri delle stazioni appaltanti, mediante il fondo economale, deve ritenersi consentito l'utilizzo di contanti, nel rispetto della normativa vigente; rientrano in tale novero, a titolo esemplificativo, le spese relative ai pagamenti di valori bollati, imposte ed altri diritti erariali, spese postali, biglietti di mezzi di trasporto, giornali e pubblicazioni.

Si tratta, in sostanza, delle spese che ciascuna amministrazione disciplina in via generale con un provvedimento interno: ad esempio, il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) stabilisce che il regolamento di contabilità di ciascun ente preveda l'istituzione di un servizio di economato «per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare» (articoli 152 e 153, TUEL). Il regolamento contiene un'elencazione esemplificativa degli acquisti di beni e servizi che rientrano nelle spese minute e di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell'ente (non compatibili con gli indugi della contrattazione e l'emanazione di un provvedimento di approvazione), entro un limite di importo fissato, anch'esso, nel medesimo regolamento; la gestione di tali spese, superando il rigido formalismo delle procedure codificate, avviene secondo modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento (per pronta cassa), contestuale all'acquisto indifferibile del bene o servizio, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa.

Le spese ammissibili devono essere, quindi, tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione. Non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto e, pertanto, la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto ed alla luce degli ordinari criteri interpretativi, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente.

A titolo esemplificativo, si può rammentare quanto stabilito dal d.P.R. 4 settembre 2002 n. 254, concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, il quale contempla le disposizioni che il regolamento di ciascun ente deve specificare riguardo la gestione delle spese di modesta entità, contenute entro importi certi e prefissati. Tale regolamento, in particolare, prevede che il cassiere provveda, su richiesta dei competenti uffici, al pagamento delle spese contrattuali e dei sussidi urgenti, nonché delle minute spese di ufficio, nei limiti delle risorse finanziarie. Anche in questo caso, pertanto, le spese ammissibili devono essere tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un regolamento interno, nel rispetto dei propri limiti di spesa ed all'infuori dei contratti di appalto.

9. Comunicazioni.

È stabilito (art. 3, comma 7, come modificato) che i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità comunichino alla stazione appaltante:

gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, «dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica» (*cfr.* art. 3, comma 7 come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. *a)*, n. 6 del d.l. n. 187/2010). Si deve, peraltro, ritenere che il termine «utilizzazione» sia stato impiegato nel senso di «destinazione» del conto alla funzione di conto corrente dedicato, dal momento che, sino ad avvenuta comunicazione alla stazione appaltante, non é ipotizzabile l'utilizzo del conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.

Per tutti i rapporti giuridici in atto o che verranno instaurati con la medesima stazione appaltante (presenti e futuri), l'appaltatore/contraente si può avvalere di uno o più conti correnti dedicati, senza la necessità di comunicazioni aggiuntive per ogni commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de qua* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della legge n. 136/2010).

Al fine di permettere alle stazioni appaltanti di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dal comma 9 dell'art. 3, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono inviare alla stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione; si ritiene altresì ammissibile assolvere all'onere di comunicazione mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità. Resta, tuttavia, fermo che le stazioni appaltanti ed i soggetti della filiera devono comunque effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazione rese.

11A09850

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 13 luglio 2011, n. **23**.

Previsioni di bilancio per l'anno 2012 e per il triennio 2012-2014 e budget per il triennio 2012-2014 - Indicazioni per l'attuazione delle riduzioni di spesa di cui all'art. 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

A tutti i Ministeri

A tutte le Amministrazioni autonome

A tutti gli Uffici centrali del Bilancio e presso i Ministeri

Al Dipartimento del Tesoro - Direzione V - Ufficio IV

All'Ufficio di Ragioneria presso i Monopoli di Stato

E p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alla Corte dei conti

All'Istituto nazionale di statistica

Alle Rragionerie territoriali dello Stato

1. - Il quadro di riferimento e gli obiettivi della politica di bilancio.

Lo scenario internazionale, dopo la crisi economico e finanziaria che ha colpito le economie di tutti i principali paesi industrializzati, mostra segnali di ripresa. Nel corso del 2010 l'economia mondiale ha registrato tassi di crescita pari al 4,8 per cento; un ulteriore incremento del 4 per cento è previsto per l'anno in corso. Resistono tuttavia elementi di rischio che necessitano di essere monitorati. ancora incerto il grado di diffusione e di strutturalità della ripresa nel settore privato e rimane da valutare in quale misura il graduale rientro dalle politiche espansive condotte per contrastare la fase recessiva possa portare ad un indebolimento della congiuntura.

In questa cornice, l'economia italiana ha mostrato segnali di ripresa nel corso del 2010. Il tasso di crescita del Pil è stato pari all'1,3 per cento, in linea con i risultati di Francia e Regno Unito. La previsione di crescita per il 2011 si attesta all'1,1 per cento, mentre un graduale miglioramento è previsto per gli esercizi successivi. La variazione dovrebbe aumentare fino a raggiungere nel 2014 l'1,6 per cento in termini reali.

Dal lato della finanza pubblica, è proseguito il processo di consolidamento dei conti pubblici. L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche ha registrato nel 2010 una riduzione di otto decimi rispetto al risultato del 2009, con un miglioramento di 0,4 punti rispetto alle ulti-

me previsioni. Per il 2011 è prevista, a legislazione vigente, una ulteriore riduzione al 3,9 per cento.

Il percorso di risanamento strutturale dovrà quindi proseguire anche nei prossimi esercizi.

In linea con queste esigenze e con gli accordi assunti con le Autorità europee il Documento di economia e finanza 2012-2014 ha fissato l'obiettivo del pareggio di bilancio per il 2014, con una correzione netta annua pari a 1,2 punti percentuali del Pila nel 2013 e ulteriori 1,1 punti percentuali nel 2014.

Per raggiungere questo obiettivo è stato recentemente adottato dal Governo il decreto legge n. 98 del 2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) ed è di prossima presentazione al Parlamento una legge delega riguardante una complessiva riforma del sistema fiscale e assistenziale.

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, quale componente essenziale della manovra di finanza pubblica per il triennio 2012-2014, dovrà pertanto essere improntato al rigore finanziario e predisposto in coerenza con gli interventi previsti nel citato decreto legge.

2. - La formazione delle previsioni a legislazione vigente.

2.1 La legge n. 196 del 2009 ha stabilito i principi e le regole che disciplinano gli strumenti di governo della finanza pubblica, il loro contenuto e la relativa tempistica di presentazione al Parlamento, delineando in tal modo il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio del nostro Paese. La legge n. 39 del 2011 ha modificato detto quadro di riferimento allo scopo di consentirne l'adeguamento al cosiddetto «Semestre europeo» con riferimento ai documenti programmatici (Documento di economia e finanza e relativa nota di aggiornamento) e ai tempi della loro presentazione alle Camere (rispettivamente 10 aprile e 20 settembre di ciascun anno).

Le modifiche non hanno inciso né sul processo né sulla struttura del bilancio che rimane articolata in Missioni e Programmi ai sensi degli articoli 21 e 25 della citata legge n. 196, sulle cui finalità si è già detto nella precedente circolare sulle previsioni di bilancio n. 28 del 2 luglio 2010, cui si rinvia.

Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione continua quindi ad essere formato sulla base del criterio della legislazione vigente con riferimento al contenuto di ciascun Programma, tenendo in evidenza le spese non rimodulabili e le spese rimodulabili. Per tali classificazioni si rinvia ai concetti ed alle specificazioni riportati nell'art. 21 della legge di contabilità e finanza pubblica. In proposito l'art. 10, comma 15, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 (1) ha introdotto una norma di interpretazione dell'art. 21, comma 6, sulla base della quale si procederà ad una revisione della classificazione dei capitoli di spesa rimodulabili e non rimodulabili (si veda, in tal senso, la nota tecnica n. 1).

(1) «Il secondo e terzo periodo dell'art. 21, collida 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si interpretano nel senso che nell'ambito degli oneri inderogabili rientrano esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie, ossia le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese Disse, le spese per interessi passivi, le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione.»

2.2 Il disegno di legge di bilancio viene presentato al Parlamento entro il 15 ottobre di ogni anno. Esso rappresenta lo strumento con cui finalizzare l'allocazione delle risorse e assume un carattere non meramente formale. Con la legge di bilancio, infatti, possono essere proposte rimodulazioni di spese previste da leggi vigenti (fattori legislativi), nonché quantificata la quota parte degli stanziamenti di bilancio aventi natura obbligatoria (spese per il personale) destinati al funzionamento degli Enti pubblici (in precedenza determinati dalla tabella C della legge finanziaria).

In coerenza con la funzione programmatoria di medio periodo del bilancio, le Amministrazioni dovranno fornire le proposte per ciascuno dei tre esercizi considerati nel bilancio di previsione, affiancando alle previsioni di competenza anche quelle di cassa.

La presente circolare, con i suoi allegati, fornisce, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge n. 196, indirizzi e chiarimenti per la predisposizione del bilancio a legislazione vigente per l'armo 2012 e per il triennio 2012-2014.

2.3 La legge n. 196 del 2009 ha previsto (art. 40) una delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio secondo alcuni criteri direttivi che prevedono, tra l'altro, la revisione delle missioni, del numero e della struttura dei programmi, l'individuazione delle azioni come articolazione dei programmi e unità elementari del bilancio stesso. Compiti di analisi, approfondimento in tal senso saranno svolti anche con il supporto dei Nuclei di analisi e valutazione della spesa, nel cui ambito avviene la collaborazione tra le amministrazioni centrali dello Stato e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato. I Nuclei hanno iniziato la loro attività dotandosi di un programma di lavoro triennale che prevede l'approfondimento di alcune tematiche comuni a tutti i gruppi (debiti fuori bilancio, consumi intermedi, individuazione di indicatori da associare ai programmi di spesa, fabbisogni delle strutture periferiche) accompagnate da tematiche specifiche individuate secondo le necessità dell'amministrazione di spesa.

In attesa dei risultati dell'attività dei Nuclei di analisi e valutazione della spesa, per le previsioni 2012-2014 le Amministrazioni centrali dello Stato faranno riferimento ai Programmi attualmente esistenti. Potranno essere proposte eventuali modifiche alle denominazioni dei programmi e alle relative attività, che andranno sottoposte all'Ispettorato generale del bilancio al fine di una loro puntuale valutazione.

2.4 Tenuto conto della situazione della finanza pubblica e delle risorse disponibili, nel formulare gli schemi degli stati di previsione, ciascun Ministero dovrà stabilire le priorità degli obiettivi da raggiungere, quantificando, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei Programmi, le risorse necessarie per il loro raggiungimento. A tal fine potranno essere avanzate, rispetto alla legislazione vigente, proposte di rimodulazione delle stesse risorse, ai sensi dell'art. 23 della legge 196.

Al riguardo, l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, dispone, con riferimento al triennio 2011-2013, l'ampliamento dei margini di flessibilità previsti dal citato art. 23, consentendo, nel rispetto

dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, di riallocare con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, le dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili, tra le Missioni di ciascuno stato di previsione, restando precluso comunque l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

È da ritenere che i suddetti più ampi margini di flessibilità possano essere considerati, con il medesimo disegno di legge di bilancio, anche con riferimento all'anno 2014, atteso che il provvedimento di stabilizzazione finanziaria (decreto-legge n. 98 del 2011) all'art. 10, comma 14, in via sperimentale, per gli anni 2012, 2013 e 2014, prevede la possibilità di adottare, con provvedimento amministrativo e, quindi, in corso di gestione, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative alle spese di cui all'art. 21, comma 5, lettera *b)*, (rimodulabili di fabbisogno e di fattore legislativo) della legge n. 196, nell'ambito di ciascun Ministero, anche tra programmi diversi e nel limite del 20 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate. Ne consegue che analoghe variazioni compensative possano essere proposte con il disegno di legge di bilancio.

Per le risorse «non rimodulabili» le Amministrazioni potranno formulare le proposte di previsione indicando gli importi rideterminati per effetto dei meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione.

Resta ferma la revisione delle proposte da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, per la verifica della loro compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica.

Si conferma la necessità che le Amministrazioni formulino le proposte articolandole puntualmente per ciascuno degli anni del bilancio triennale 2012-2014, in coerenza con il disposto normativo relativo al bilancio pluriennale previsto dall'art. 22 della legge n. 196.

Per i puntuali ragguagli sulle procedure da seguire per la formulazione delle proposte di previsione, si rimanda alle specifiche indicazioni fornite nell'allegata Nota Tecnica n. 1.

2.5 Il bilancio pluriennale a legislazione vigente, deve essere redatto per Missioni e Programmi, in termini di competenza e «di cassa» (art. 22 legge n. 196 del 2009).

Le previsioni in termini di cassa dovranno rispecchiare le reali necessità di pagamento delle Amministrazioni nel corso degli esercizi di riferimento, tenendo conto della concreta capacità di spesa delle stesse, e della necessità di operare il graduale smaltimento dei residui. Ciò anche in relazione al ruolo programmatorio del bilancio di cassa introdotto dal novellato art. 42, della legge n. 196, che sarà oggetto della nuova sperimentazione, prevista dal medesimo art. 42, a decorrere dal 1 ° gennaio 2012.

Anche per la formulazione delle proposte delle autorizzazioni di cassa, si rinvia alle indicazioni di cui alla Nota Tecnica n. 1.

2.6 Per quanto riguarda le spese per il personale si rinvia allo specifico punto riportato nella Nota Tecnica n. 1.

2.7 Come tutti gli anni nell'ambito degli adempimenti richiesti per la definizione del progetto di bilancio per l'anno 2012 e per il triennio 2012-2014, meritano particolare attenzione le note integrative, disciplinate dall'art. 21, comma 11, lettera *a)* della legge 196.

Nelle note integrative, le Amministrazioni individuano gli obiettivi concretamente perseguibili sottostanti ai Programmi di spesa e i relativi indicatori di risultato, in coerenza con le risorse a disposizione sui Programmi di pertinenza. Esse costituiscono lo strumento di collegamento fra la programmazione di bilancio e quella strategica.

Per la compilazione delle note integrative si rinvia alle specifiche indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'allegato A alla presente circolare.

Le note integrative, redatte su base triennale, sono elaborate e trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze per via informatica ed aggiornate a cura di ciascuna Amministrazione alle scadenze e con le modalità indicate nel richiamato allegato A.

3. - Indicazioni per l'attuazione delle riduzioni di spesa di cui all'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011.

3.1 Riguardo alla considerazione della legislazione vigente rilevano le disposizioni del decreto-legge n. 98 del 2011. L'art. 10 (commi da 1 a 5) di tale provvedimento dispone che, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dall'anno 2012, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto per gli importi indicati nell'apposito allegato al provvedimento stesso.

Dalle suddette riduzioni sono preselettivamente esclusi il fondo per il finanziamento ordinario delle università, le risorse destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali e, limitatamente all'anno 2012, il fondo per le aree sottoutilizzate.

I Ministri competenti devono proporre, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2012-2014, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi sopra richiamati, i quali potranno essere raggiunti attraverso la riduzione sia delle spese rimodulabili che di quelle non rimodulabili. In quest'ultimo caso ovviamente le Amministrazioni do-

vranno proporre disposizioni normative che, incidendo sugli elementi essenziali che determinano la spesa, consentano di conseguirei risparmi stabiliti.

Tutte le proposte di interventi correttivi dovranno essere formalmente e debitamente illustrate in un apposito ed unico documento da far pervenire al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 12 settembre, per il tramite dell'Ufficio centrale del bilancio.

Il Ministro dell'economia e delle finanze verificherà gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto dei citati obiettivi.

Nelle more della definizione dei menzionati interventi correttivi, verrà accantonato e reso indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nel richiamato allegato.

Qualora, a seguito della verifica, le proposte correttive sopra indicate non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri ed, eventualmente, con la medesima legge di stabilità verrà disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate.

Le schede delle proposte per il triennio 2012-2014 che saranno messe a disposizione delle amministrazioni indicheranno gli stanziamenti di competenza a legislazione vigente senza tener conto delle riduzioni stabilite in base all'allegato C previsto dal citato art. 10 del decreto legge n. 98 del 2011. Le amministrazioni dovranno individuare selettivamente le spese da ridurre, salvaguardando le risorse che riterranno necessarie in relazione ai loro obiettivi prioritari da raggiungere.

3.2 Nell'ambito delle proposte, va anche considerata l'interpretazione autentica del secondo e terzo periodo dell'art. 21, comma 6, della legge n. 196, fornita dal comma 15 del richiamato art. 10, secondo cui, tra gli oneri inderogabili rientrano esclusivamente le spese cosiddette obbligatorie, ossia le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, le spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi che regolano la loro evoluzione. Lo scopo principale della disposizione è quello di chiarire meglio il concetto di onere inderogabile (e quindi di spesa non rimodulabile) riconducendolo nell'ambito delle fattispecie che effettivamente presentano le caratteristiche individuate dalla legge. In linea generale, ciò dovrebbe comportare un aumento della quota rimodulabile della spesa e quindi della flessibilità di bilancio.

Le Amministrazioni potranno quindi procedere ad una più puntuale valutazione della natura delle autorizzazioni di spesa di propria competenza, segnalando, allo scrivente, in fase di proposte, l'esito delle nuove valutazioni.

Dalle suddette valutazioni, potrà conseguire una modifica dell'importo complessivo delle spese rimodulabili e di quelle non rimodulabili, con evidenti conseguenze sulle misure da adottare in adempimento di quanto richiesto dall'art. 10 del ripetuto decreto-legge n. 98.

Qualora le motivazioni addotte saranno considerate valide, potrà procedersi all'eventuale rettifica della caratteristica del capitolo da tener presente anche ai fini delle previste riduzioni della spesa.

4. - Budget economico.

L'art. 21, comma 11, lettera *f)* della legge n. 196 stabilisce che le informazione rese dal bilancio siano integrate con la rappresentazione, per ciascuno stato di previsione, del budget dei costi della relativa amministrazione e con il prospetto di riconciliazione delle previsioni economiche con quelle finanziarie.

Come per gli anni passati, le previsioni economiche saranno predisposte secondo le tre ottiche della contabilità economica analitica: per natura, in ordine alle caratteristiche fisico-economiche dei costi rilevabili con riferimento al Piano unico dei conti; per struttura organizzativa in relazione ai centri di costo; per finalità o destinazione in base alla classificazione per Missioni e Programmi.

Per procedere alla formulazione delle suddette previsioni economiche, i referenti delle Amministrazioni centrali dello Stato terranno conto delle indicazioni riportate nella Nota tecnica n. 2, allegata alla presente circolare, che riporta le novità rispetto alle precedenti fasi di rilevazione ed il calendario degli adempimenti.

Le Amministrazioni dovranno far pervenire le loro proposte di bilancio secondo il calendario degli adempimenti riportato nello specifico punto delle Note tecniche n. 1 e n. 2.

Come di consueto, le Amministrazioni medesime potranno contare sulla fattiva collaborazione degli Uffici centrali del bilancio - e, opportunamente, della Conferenza Permanente di cui all'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998, per una puntuale applicazione delle presenti direttive e di quelle di cui alle allegate note tecniche.

Roma, 13 luglio 2011

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2012
E PER IL TRIENNIO 2012 - 2014

NOTA TECNICA N°1

N.B. : si confida nella consueta e fattiva collaborazione degli Uffici Centrali del Bilancio per una puntuale applicazione delle presenti linee guida.

1. – Criteri generali per l'impostazione delle previsioni di bilancio

1.1 – Il nuovo ciclo della programmazione (Legge 39 del 2011) prevede la razionalizzazione dei documenti di finanza pubblica, dei loro contenuti e dei relativi termini di presentazione, il coinvolgimento di tutti i livelli di governo nella individuazione delle politiche di bilancio e un più articolato raccordo tra queste e gli obiettivi assunti in sede comunitaria.

Tali innovazioni sono finalizzate a conseguire la piena integrazione tra il ciclo di programmazione nazionale e il nuovo "*Semestre europeo*"[2].

In questo ambito si colloca il Bilancio dello Stato con un ruolo rafforzato rispetto al passato.

1.2 – La "*legge di contabilità e finanza pubblica*", stabilisce che il bilancio annuale e pluriennale dello Stato è redatto, sulla base della legislazione vigente, secondo una struttura funzionale articolata in Missioni e Programmi.

L'articolo 40, della legge 196, prevede che entro il 31 dicembre 2012 sia adottato il relativo decreto legislativo di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, con particolare riguardo alla riorganizzazione dei Programmi di spesa e delle Missioni.

La revisione e razionalizzazione dei Programmi[3] risponde alla necessità di rendere i Programmi stessi più omogenei rispetto ai risultati da

[2] Con la legge n. 39 del 2011, l'avvio del ciclo di programmazione viene anticipato alla prima parte dell'anno, mentre resta invariato il calendario previsto per la successiva fase decisionale, che si realizza con la manovra di finanza pubblica nel mese di ottobre (legge di stabilità e legge di bilancio). Il ciclo della programmazione inizia con la presentazione entro il 10 aprile di ogni anno del Documento di economia e finanza (DEF). Il Documento di economia e finanza si compone di tre sezioni: la prima contiene il Programma di Stabilità; la seconda ricalca i contenuti della REF e, in parte, della Decisione di finanza pubblica; la terza include il Programma nazionale di riforma.
Il Documento è inviato dal Governo alle Camere e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Dopo l'esame parlamentare il Programma di Stabilità e il Programma Nazionale di Riforma sono quindi inviati alle Istituzioni comunitarie entro il 30 aprile.
Entro il successivo 20 settembre, il Governo invia alle Camere la Nota di aggiornamento del DEF con cui aggiorna le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica e gli obiettivi programmatici, per recepire le eventuali osservazioni del Consiglio dell'Unione europea. Con la medesima Nota di aggiornamento può, inoltre, essere ridefinita l'articolazione degli obiettivi programmatici tra i sottosettori delle amministrazioni pubbliche. In questi casi, entro il 10 settembre, il Governo trasmette alle Camere e alla Conferenza permanente le linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici.
[3] Avviata con la predisposizione e l'applicazione della circolare n. 14 del 2010 della Ragioneria generale dello Stato.

perseguire, nonché di stabilire, per quanto possibile, una corrispondenza univoca tra ciascun Programma di spesa e ciascun centro di responsabilità amministrativa. Ciò, oltre che facilitare la gestione del Programma, consente anche di individuare il responsabile della gestione del Programma medesimo.

Per le previsioni 2012-2014, relativamente alle proposte di modifica dei Programmi si rinvia a quanto precisato al punto 2.3 della circolare.

Per la formulazione delle proposte di previsione, si ribadisce, come anche precisato nella circolare al punto 2.4, che le Amministrazioni, al fine di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziate sulle Missioni di ciascuno stato di previsione, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica e per motivate esigenze, limitatamente al triennio 2012-2014, possono proporre rimodulazioni delle dotazioni finanziarie anche tra Missioni diverse con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 7, della ripetuta legge n. 196 del 2009, restando precluso l'utilizzo di stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Per quanto riguarda le risorse "*non rimodulabili*" (articolo 21, comma 6, della legge n. 196 del 2009) le Amministrazioni possono formulare le proposte di previsione indicando gli importi rideterminati per effetto dei meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione.

Le proposte di revisione devono essere formulate dalle Amministrazioni specificamente per ciascuno degli anni del triennio 2012-2014, in armonia con la triennalità del bilancio medesimo.

2. – Flessibilità di bilancio

Come già anticipato nella circolare (punto 2.4), l'articolo 2, comma 1, del menzionato decreto-legge n. 78 del 2010, ed il comma 14 dell'articolo 10 del decreto-legge del 2011, consentiranno alle Amministrazioni, in sede

di formazione delle previsioni, una maggiore flessibilità rispetto a quella prevista dalla nuova normativa contabile, al fine di rendere possibile una più idonea collocazione all'interno del proprio bilancio delle spese rimodulabili. Ciò, comunque, deve avvenire nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. In questo ambito resta ferma l'attività di revisione della classificazione operata ai sensi del comma 15 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 98 del 2011.

Per individuare le variazioni compensative all'interno di ciascun programma o tra programmi di missioni diverse, ciascuna amministrazione dovrà utilizzare, come già avvenuto per le proposte di assestamento 2011, i file Excel, che saranno messi a disposizione per il tramite degli Uffici centrali del bilancio.

I citati file sono predisposti per "*Missione*" e "*Programma*" e specificano, per ciascun capitolo/piano gestionale, l'autorizzazione legislativa di spesa per la quale potrà essere proposta la rimodulazione a favore di altra autorizzazione legislativa ovvero di fabbisogno. Dette proposte dovranno essere trasmesse all'Ufficio centrale del bilancio attraverso l'Ufficio dell'Amministrazione preposto al coordinamento delle proposte medesime che le formulerà, riassumendole per "*Missione*" e "*Programma*", al fine di assicurare l'effettiva compensazione finanziaria delle stesse nel loro complesso.

L'Ufficio centrale del bilancio provvederà a trasmettere, in via informatica, le suddette proposte all'indirizzo di posta elettronica dedicato "rgs.rapporticonibilancisti@tesoro.it".

3. – Processo di formazione del bilancio

3.1 - Per la spesa, le unità di voto parlamentare sono costituite dai "*Programmi*" quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle Missioni. Le proposte di bilancio per gli anni 2012-2014

dovranno quindi essere considerate dalle Amministrazioni proponenti in funzione delle predette aggregazioni.

Il titolare del centro di responsabilità amministrativa potrà realizzare l'attività propositiva attraverso la "*Scheda proposte formazione 2012-2014*" dedicata a ciascun programma, formata, come per il passato, da più schede costituenti un unico insieme.

Per quanto concerne i dati contabili, le schede in questione riportano, sia in termini di competenza che di cassa, le previsioni iniziali del bilancio 2011 approvato dal Parlamento ed il relativo bilancio assestato. Le stesse forniscono, altresì, informazioni in merito agli attributi e alla natura di ciascun capitolo/piano gestionale (rimodulabile/non rimodulabile, classificazione economica, etc.).

Ciascun centro di responsabilità amministrativa potrà formulare le proposte in maniera analitica per ciascun capitolo/piano gestionale, utilizzando le funzioni già in uso sul Sistema di Contabilità Gestionale (SICOGE). Gli Uffici centrali del bilancio potranno visualizzare sul sistema NSBF le relative schede proposte a livello analitico ed aggregato per ciascuna missione e programma.

L'attività propositiva dovrà riguardare distintamente la previsione di competenza e quella di cassa.

Le schede saranno disponibili **a partire dal 12 luglio** attraverso il flusso assicurato dal SICOGE. Le Amministrazioni dovranno porre a disposizione degli Uffici Centrali del bilancio le richiamate schede **entro il 5 settembre**. Gli stessi Uffici Centrali del bilancio avranno cura di validare **entro il 12 settembre** le proposte formulate dalle Amministrazioni mediante le procedure del SICOGE, dandone comunicazione all'Ufficio di coordinamento dell'Ispettorato generale del bilancio (Ufficio I), al quale dovranno essere inviate, entro la stessa data, le relazioni che motivano le proposte predisposte dalle Amministrazioni.

La validazione presuppone un'attenta valutazione delle proposte delle Amministrazioni. Pertanto, qualora gli Uffici Centrali del Bilancio non ritenessero accoglibili le richieste avanzate dalle coesistenti Amministrazioni, ovvero ravvisassero l'opportunità di una loro condivisione solo parziale, potranno procedere alla validazione degli importi nei termini da loro ritenuti congrui. Ultimate le valutazioni di competenza e comunque, improrogabilmente, entro la data già indicata del 12 settembre, gli Uffici centrali del bilancio dovranno trasmettere all'Ispettorato Generale del Bilancio le schede cartacee e gli eventuali documenti giustificativi delle proposte.

Le amministrazioni dovranno restituire entro la data del 5 settembre anche le proposte di variazioni su autorizzazioni di fattore legislativo formulate utilizzando i file Excel di cui al precedente punto 2, essendo preclusa su SICOGE la possibilità di formulare tali proposte.

3.2 – Attuazione di talune disposizioni specifiche

A. Conduttore unico ex articolo 2, comma 222, della Legge 23 dicembre 2009, n.191 (LF 2010).

In merito all'applicazione della normativa recata dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 riguardante l'istituzione del cosiddetto "*conduttore unico*" per la stipulazione dei contratti di locazione passiva, si rammenta la necessità che le Amministrazioni comunichino tempestivamente il fabbisogno occorrente per la stipulazione, da parte dell'Agenzia del demanio, dei contratti in scadenza nell'anno 2012, comprensivo degli eventuali oneri fiscali a carico, al fine di permettere l'esatta determinazione dello stanziamento da assegnare al fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle medesime Amministrazioni; tali risorse, peraltro, dovranno essere previste in riduzione sui pertinenti capitoli/pg riguardanti il pagamento dei fitti passivi

per contratti vigenti, iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni stesse.

Nel fabbisogno da comunicare all'Agenzia non dovranno essere comprese le esigenze connesse ai rapporti contrattuali in scadenza, qualora sia possibile esercitare un'opzione di rinnovo che sia stata esplicitamente prevista e disciplinata nell'ambito del contratto a suo tempo sottoscritto; in tali casi, infatti, non vi è passaggio di competenze in capo all'Agenzia del demanio, ma la stessa resta in capo all'amministrazione che dovrà adeguatamente motivare il relativo decreto di rinnovo del contratto di locazione, esponendo nella premessa le ragioni di convenienza, anche economica, che hanno indotto l'Amministrazione ad optare per il rinnovo, anziché procedere alla sua rinnovazione, nonché la chiara indicazione della nuova scadenza del rapporto locativo.

Parimenti, nell'indicazione del fabbisogno occorrente, non dovranno essere considerate esigenze derivanti da eventuali casi, senz'altro circoscritti e particolari, in cui un'Amministrazione si trovi ad utilizzare un immobile in assenza di un contratto di locazione, dando origine ad un'occupazione *sine titulo*, ovvero ottenga, per lo più da un'altra Amministrazione pubblica anche locale, la disponibilità di locali o di un immobile a titolo gratuito e per un tempo determinato. In siffatte evenienze, ferma restando la necessità di procedere quanto prima alla regolarizzazione dell'occupazione, sino all'avvenuta stipula del nuovo contratto da parte dell'Agenzia del demanio, la situazione di fatto non può che essere ricondotta alla sfera gestionale dell'Amministrazione, anche per quanto attiene i profili di eventuali responsabilità. Infatti, l'Amministrazione, nel momento in cui ha valutato l'insorgenza di ragioni di urgenza che impongano il ricorso a dotarsi in tempi strettissimi di nuovi spazi allocativi, necessariamente deve assumere in proprio la conduzione delle relative attività, tanto in relazione al rapporto giuridico con i terzi proprietari degli immobili occupati, quanto al diretto

sostenimento dei relativi oneri (indennità di occupazione, eventuali profili risarcitori, ecc.).

B. Manutentore unico ex articolo 12 del decreto legge n. 98 del 2011.

In ordine a quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto-legge n. 98 del 2011, sulla manutenzione degli immobili, si sottolineano alcuni adempimenti da svolgere da parte di codeste Amministrazioni a decorrere dal prossimo esercizio finanziario, che potranno trovare migliore specificazione in successive circolari.

Il comma 2 del suddetto articolo 12, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono attribuite all'Agenzia del demanio: a) le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e il Ministero per i beni e le attività culturali nonché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; b) le decisioni di spesa per gli interventi manutentivi a carico del conduttore sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle suddette Amministrazioni.

In base al comma 3, le medesime Amministrazioni devono altresì comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di proprietà dello Stato alle stesse in

uso, e dei lavori di manutenzione ordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a qualsiasi titolo.

Inoltre, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a disposizione delle suddette Amministrazioni, confluiscono dal 1° gennaio 2013 in due appositi fondi. Le risorse necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione, sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 222, decimo periodo della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Detta disposizione prevede che le Amministrazioni medesime debbano comunicare semestralmente all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri.

Allo scopo di pervenire, dal 1° gennaio 2013, alla costituzione dei predetti due fondi, le Amministrazioni interessate, già in sede di predisposizione del bilancio triennale 2012 – 2014, anche al fine di ottemperare a quanto previsto dall'articolo 2, comma 619 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dovranno proporre l'istituzione dei previsti capitoli, appositamente denominati con riferimento alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, su cui far confluire tutti gli stanziamenti destinati alle predette finalità che dovranno, pertanto, essere individuati nelle proposte medesime in coerenza anche con la previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria oggetto della comunicazione da effettuare annualmente, da parte delle suddette Amministrazioni, a decorrere dal 31 gennaio 2012 ai sensi del menzionato comma 3.

C. Organismi indipendenti di Valutazione (OIV)

In ordine alla dotazione finanziaria degli Organismi indipendenti di valutazione delle performance (OIV), di cui all'articolo 14 del decreto

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, codeste amministrazioni dovranno completare gli adempimenti richiesti con la circolare n. 18 del 16 aprile 2010 in ordine all'istituzione in ogni stato di previsione di appositi appostamenti di spesa sui quali far confluire le risorse destinate alla spesa del personale ed a quella finalizzata alle spese di funzionamento.

La separata evidenziazione in bilancio, richiesta con la succitata circolare n. 18, aveva lo scopo precipuo di dare atto dell'avvenuto rispetto della clausola di invarianza di spesa recata dai commi 1 e 9 del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 150. Tali commi hanno disposto che l'istituzione dei nuovi Organismi indipendenti di valutazione dovesse avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Pertanto agli oneri derivanti dalla loro costituzione e finanziamento doveva provvedersi nei limiti delle risorse in precedenza destinate agli uffici del controllo interno.

La realizzazione dei suddetti intendimenti si è resa possibile solo parzialmente ed in misura non omogenea tra i vari Ministeri in conseguenza delle incomplete informazioni fornite dalle amministrazioni interessate. In sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio per il triennio 2012-2014 occorrerà ottemperare ai richiamati adempimenti.

Pertanto codeste amministrazioni dovranno fornire apposite indicazioni riguardo ai capitoli relativi alle spese di personale degli OIV che dovranno essere istituiti nell'ambito del centro di responsabilità "*Gabinetto*" di ciascuno stato di previsione. Le stesse amministrazioni dovranno altresì indicare le risorse finanziarie da iscrivere nei detti capitoli, nonché la loro temporanea allocazione, al fine di consentire le occorrenti variazioni compensative di bilancio.

Va da sé che l'individuazione e la quantificazione delle risorse in parola dovrà essere coerente con la composizione dei suddetti organismi

stabilita dai relativi provvedimenti che ne individuano la composizione già disposti o in via di predisposizione.

In ordine alle spese di funzionamento le stesse potranno essere allocate su di un apposito piano gestionale del capitolo "*acquisto di beni e servizi*" del centro di responsabilità "*Gabinetto*".

D. Rideterminazione degli stanziamenti dei capitoli di trasferimenti ad enti quantificati dalla tabella C a legislazione vigente.

In sede di prima applicazione dell'articolo 52 della legge n. 196 del 2009, con la legge di stabilità 2011, il contenuto della tabella C è stato rideterminato per effetto della suddivisione degli stanziamenti relativi ai trasferimenti agli enti tra spese di natura obbligatoria (personale) e spese di funzionamento, utilizzando, in assenza di comunicazioni da parte delle amministrazioni interessate, un criterio di quantificazione delle spese obbligatorie rapportato ad una percentuale (mediamente determinata) del totale dello stanziamento.

Tale criterio verrà modificato, in sede di formazione delle previsioni per l'anno 2012, utilizzando tutti gli elementi necessari a quantificare le spese relative al personale. Le Amministrazioni sono tenute ad indicare in appositi allegati l'ammontare della spesa relativa al personale di ciascun ente vigilato.

In detti allegati, andranno indicate esclusivamente le unità di personale a tempo indeterminato, distinte per contratto e categoria di appartenenza, la loro prevista consistenza al 31 dicembre 2011 le relative voci stipendiali; andranno inoltre distinti, relativamente alle spese fisse e continuative, il dettaglio della ripartizione delle voci stipendiali lorde, nonché i contributi sociali a carico del datore di lavoro e l'IRAP.

In assenza di tale comunicazione, per la quantificazione di dette tipologie di spesa si procederà utilizzando i dati degli enti interessati

risultanti dagli ultimi conti consuntivi approvati tenuto conto degli interventi correttivi in materia di pubblico impiego richiamati nel paragrafo 5.2.

Dato l'ammontare complessivo delle risorse da trasferire a ciascun ente a legislazione vigente, verranno conseguentemente rideterminati gli stanziamenti della tabella C per gli anni 2012-2014[4].

3.3 - Criteri di definizione delle proposte di entrate

I criteri per la formulazione delle proposte di entrata su base triennale da parte delle Amministrazioni competenti rimangono immutati rispetto a quelli adottati per gli esercizi precedenti e si riferiscono ai capitoli/articoli, quali unità elementari del bilancio.

Per quanto concerne gli adempimenti relativi alla comunicazione delle predette proposte di entrata gestite dalle singole Amministrazioni, si segnala che le relative schede "*proposte previsioni 2012-2014*" saranno messe a disposizione, tramite il sistema NSBF; i competenti Uffici centrali di bilancio provvederanno all'inoltro delle predette schede alle Amministrazioni interessate che, una volta compilate, le restituiranno agli stessi Uffici centrali di bilancio per l'inserimento delle informazioni in esse contenute al sistema informativo. Le schede relative ai capitoli di competenza del Dipartimento del tesoro, saranno inviate tramite e-mail alla competente Direzione V - ufficio IV che, non disponendo del collegamento con il sistema NSBF, provvederà, una volta acquisite le informazioni dai singoli uffici, a restituirle debitamente compilate all'Ispettorato generale del bilancio.

Gli Uffici centrali del bilancio, poi, potranno segnalare mediante posta elettronica le eventuali proposte di modifica dei riferimenti normativi, ai fini dell'aggiornamento del "*Nomenclatore degli atti*".

---

[4] Per completezza di informazione, si rammenta che, con riferimento al corrente esercizio, è prevista dall'art. 17, comma 17, della legge di bilancio n. 221 del 210, la possibilità da parte del Ministro dell'economia e delle finanze di apportare con propri decreti su proposta dei Ministri competenti, le occorrenti variazioni di bilancio compensative tra gli stanziamenti dei capitoli rispettivamente concernenti le spese di personale e quelle di funzionamento, al fine di consentire l'eventuale compensazione tra le diverse tipologie di spesa.

Le previsioni delle entrate tributarie dovranno essere formulate sulla base delle più aggiornate indicazioni sull'evoluzione del gettito e delle variabili macroeconomiche cui tale gettito è collegato, nonché delle eventuali modifiche normative intervenute in materia.

Le ipotesi adottate circa l'evoluzione delle diverse basi imponibili ed i parametri o coefficienti di elasticità utilizzati per valutare l'effetto sul gettito dovranno in ogni caso essere dettagliatamente specificati in apposita nota illustrativa redatta dai competenti Uffici del Dipartimento delle finanze da inviare contestualmente alle proposte.

Al fine di consentire l'esatta determinazione degli oneri relativi alle regolazioni contabili dei tributi riscossi direttamente dalle Regioni, è necessario che detta nota illustrativa contenga anche l'indicazione della quota complessivamente riferibile a introiti da versare direttamente presso le tesorerie delle Regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna, nonché della quota riferibile ad introiti della Regione Friuli-Venezia Giulia ancorché siano da versare presso la tesoreria statale, da regolare successivamente in bilancio mediante mandati commutabili in quietanze di entrata.

Inoltre, il predetto Dipartimento provvederà ad inviare all'Ispettorato Generale del Bilancio un documento contenente le indicazione degli effetti connessi alle disposizioni normative, vigenti al momento della presentazione del disegno di legge di bilancio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, dando separata evidenza a quelle di recente introduzione (si veda anche il punto 6 dell'Allegato A "*Nota integrativa allo stato di previsione dell'entrata*").

Per le entrate non tributarie la valutazione dovrà fare riferimento alle caratteristiche proprie di ciascun cespite. Anche in questo caso, le ipotesi ed i parametri utilizzati per la previsione dovranno essere dettagliatamente specificati in apposta nota illustrativa. Particolare attenzione dovrà essere prestata ai capitoli di entrata collegati con la spesa per i quali le previsioni

dovranno essere in linea con quelle formulate nei corrispondenti capitoli di spesa, secondo i principi dettati dalle specifiche disposizioni normative. Tra queste fattispecie, di particolare rilievo appaiono le rifusioni delle somme anticipate per provvedere a momentanee deficienze di cassa delle forze armate e dei diversi corpi di polizia (fondi scorta). Diversamente le entrate che verranno riassegnate alla spesa nel corso della gestione, non dovranno riportare alcuna previsione e i relativi capitoli dovranno, quindi, essere identificati "*per memoria*".

4. – Bilancio di cassa

Appare doveroso, innanzitutto, richiamare l'attenzione sulla rilevanza che in questi ultimi anni hanno assunto le previsioni in termini di cassa, nella considerazione che l'autorizzazione di cassa assegnata comporta riflessi anche sul livello del fabbisogno statale.

La nuova normativa contabile dispone, simmetricamente alla competenza, la predisposizione delle previsioni di cassa su base triennale (articolo 22 della legge n. 196 del 2009).

La previsione stessa deve essere indicata distintamente per competenza e residui, cioè per l'intera massa acquisibile o spendibile e per ciascuno degli anni del triennio 2012-2014.

Le Amministrazioni, per determinare la cassa triennale in relazione alla massa spendibile risultante per ciascun anno, dovranno procedere ad una corretta valutazione dei residui presunti sulla base dei prevedibili pagamenti da disporre in coerenza con la programmazione delle spese.

In particolare, dovranno essere considerate con attenzione le autorizzazioni di cassa che danno luogo a pagamenti a favore di enti e organismi tenuti al rispetto della disciplina della Tesoreria unica, ovvero,

titolari di conti correnti di tesoreria o di contabilità speciali, sui quali vengono accreditati i pagamenti di bilancio.

Per essi, ciascuna Amministrazione dovrà effettuare una specifica analisi diretta a ridurre le autorizzazioni di cassa in modo da smaltire le disponibilità sui conti di tesoreria. In caso di richiesta di integrazioni di cassa sui predetti capitoli le amministrazioni dovranno contestualmente fornire i dati relativi alle giacenze dei conti correnti o contabilità speciali su cui confluiranno le risorse richieste aggiornati all'ultima data disponibile.

In via generale, poi, le Amministrazioni, fatte salve le esigenze aventi carattere di obbligatorietà e di indifferibilità, dovranno assicurare una più puntuale corrispondenza tra autorizzazioni di cassa ed effettivo fabbisogno di spesa.

Le proposte per le autorizzazioni di cassa verranno opportunamente verificate dallo scrivente anche al fine di pervenire ad un saldo di cassa del bilancio congruente con il valore del saldo di cassa del settore statale.

Le Amministrazioni interessate alla sperimentazione, di cui all'articolo 42 della legge n. 196 del 2009, dovranno procedere alla formulazione delle proposte di cassa, per ogni appostazione di spesa, coerentemente con le previsioni determinate dai piani finanziari dei pagamenti, cosiddetti "*crono programmi*", oggetto della sperimentazione medesima. Detta sperimentazione, in via di rideterminazione con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di prossima adozione, procederà con differenti modalità e termini a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 aprile 2011, n. 39, di modifica della citata legge n. 196, che ha riscritto il suddetto articolo 42, prevedendo il potenziamento della funzione del bilancio di cassa anziché, come era prima, il passaggio ad un bilancio redatto in termini di sola cassa. A decorrere dall'anno 2012 potrà essere prevista l'estensione della sperimentazione a tutte le Amministrazioni centrali.

5 – Adempimenti particolari

5.1 - Ministero della difesa.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 4 ottobre 1988, n. 436, allo stato di previsione del Ministero della difesa dovrà essere unito apposito allegato, da sottoporre al Parlamento, relativo ai piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, destinati al completamento dei programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali.

Inoltre, ai fini del controllo del Parlamento sulle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali, dovranno essere predisposte - secondo l'analisi prevista dal comma 5 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 436 del 1988 - apposite relazioni illustrative, da allegare al detto stato di previsione, sulla complessiva spesa del personale in servizio permanente, su quello volontario, nonché sullo stato di attuazione dei programmi concernenti spese di ammodernamento, rinnovamento e ricerca scientifica.

5.2 - Spese di personale

a. Criteri generali per la determinazione degli stanziamenti delle spese di personale per l'esercizio 2012

Nel formulare le previsioni delle spese di personale per l'anno 2012 dovrà tenersi conto sia delle disposizioni attualmente vigenti in materia di assunzioni sia di quelle concernenti le riduzioni di organico.

In materia di assunzioni e riduzioni di personale a tempo indeterminato, si rammentano i seguenti articoli della legge 6 agosto 2008, n. 133:

- l'articolo 64 in materia di riduzione del personale scolastico;
- l'articolo 65 relativo al personale delle forze armate;
- l'articolo 66 in materia di turn-over.

In particolare, per quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato (ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), le Agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli Enti Pubblici non Economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del d. lgs 165 del 2001, si rammenta che le assunzioni di personale a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 66, comma 7, della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, sono consentite, per il quadriennio 2010-2013, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Inoltre, viene specificato che il numero delle unità di personale da assumere non viene riferito al solo parametro della spesa, ma viene rapportato anche alle unità cessate nell'anno precedente.

Ai sensi del comma 10 del predetto articolo 66 della legge n. 133/2008, le assunzioni sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del d. lgs n. 165 del 2001 (DPCM su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella p.a. di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze) previa richiesta da parte delle amministrazioni interessate con analitica dimostrazione delle unità cessate, delle relative economie, delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo delle amministrazioni. Come specificato nel successivo comma 11 le limitazioni innanzi descritte si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, mentre le stesse non si applicano alle assunzioni relative alle categorie protette nel solo limite della copertura della quota d'obbligo. Per maggiori dettagli in materia di assunzioni a tempo indeterminato si rinvia alla circolare n. 11786 del

22/02/2011 del Dipartimento della funzione pubblica emanata d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Ai fini della determinazione delle unità da assumere, occorre tener conto anche delle disposizioni introdotte dal citato decreto legge n. 78 del 2010 con riferimento all'istituto del trattenimento in servizio. In particolare, l'articolo 9, comma 31, del predetto decreto stabilisce che "Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni" a decorrere dal 31 maggio 2010, "fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio."

Sulla base della predetta disposizione, quindi, l'accoglimento delle domande di trattenimento in servizio determina una riduzione delle risorse utilizzabili per nuove assunzioni in misura pari al costo sostenuto dall'amministrazione in relazione ai dipendenti trattenuti. Conseguentemente, anche i trattenimenti in servizio debbono essere sottoposti ad autorizzazione ad assumere ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001. Si aggiunge che ai fini del calcolo della spesa, il costo relativo ad un dipendente trattenuto andrà computato con gli stessi parametri utilizzati per l'assunzione di un soggetto esterno all'amministrazione. Il dipendente trattenuto potrà essere considerato cessato dal servizio solo una volta e precisamente all'atto dell'estinzione del rapporto di lavoro.

Per la professionalizzazione delle Forze Armate si applica la speciale disciplina di settore, che deve tener conto delle riduzioni operate dall'articolo 65 della citata legge n. 133 del 2008.

Per quanto concerne la Scuola, si dovranno considerare le riduzioni di personale docente ed ATA, previste anche per l'anno scolastico 2011/2012, a seguito delle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (19.699 docenti e 14.166 ATA quale terza ed ultima tranche della complessiva riduzione disposta dalla predetta normativa per il triennio 2009-2011), ulteriormente rafforzate con gli specifici interventi in materia di razionalizzazione scolastica stabilite dall'art. 19 del decreto legge n. 98 del 2011. In materia poi di assunzioni, si dovrà tener conto delle immissioni in ruolo del personale docente ed ATA da effettuarsi, in applicazione dell'articolo 9, comma 17, del decreto legge n. 70 del 2011, già a decorrere dall'a.s. 2011-2012, secondo le modalità ivi previste, nonché delle ulteriori assunzioni di dirigenti scolastici e DSGA, da effettuarsi prevedibilmente a decorrere dal 1 settembre 2012 (a.s. 2012-2013) conseguentemente alle relative procedure concorsuali autorizzate con DPCM 21 aprile 2011.

Relativamente all'impiego di personale con contratti di lavoro flessibile, si precisa che l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni ivi previste possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Analogo limite viene stabilito in relazione all'impiego di personale con contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro e lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lett. d) del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Infine, in materia di revisione degli assetti organizzativi e riduzione degli organici, per le amministrazioni dello Stato, per le agenzie, comprese le agenzie fiscali, per gli enti pubblici non economici, per gli enti di ricerca e per gli enti di cui all'art. 70 del d. lgs n. 165 del 2001, si rammentano gli adempimenti previsti dall'articolo 74 della legge n. 133 del 2008, (già richiamati nella circolare 5 giugno 2009, n. 21) e gli ulteriori interventi recati dall'art. 2, commi 8 bis e seguenti, della legge 26 febbraio 2010, n. 25. Tale ultima disposizione ha previsto, per le amministrazioni sopra citate, l'obbligo di procedere ad un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 74 nonché alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando un'ulteriore riduzione della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del ripetuto articolo 74. Si evidenzia che l'art. 2, comma 7-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ha escluso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'ambito di applicazione di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112; contestualmente, al fine di assicurare il conseguimento delle economie, la medesima norma ha espressamente previsto che la Presidenza procedesse ad una riduzione degli organici dirigenziali in misura pari al 7 per cento per i dirigenti di prima fascia e del 15 per cento per i dirigenti di seconda fascia.

Fino all'adozione dei provvedimenti in esame, la dotazione organica delle amministrazioni interessate resta determinata, in via provvisoria, in misura pari al numero dei presenti in servizio alla data del 28 febbraio 2010, fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del d. lgs. N. 165 del

2001. La mancata adozione dei predetti provvedimenti di riordino entro il 30 giugno 2010, comporta il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

b. Criteri per la compilazione degli "Allegati delle spese di personale"

La quantificazione degli stanziamenti relativi alle competenze fisse e ricorrenti delle spese di personale avviene, come di consueto, tramite la predisposizione degli "Allegati delle Spese di Personale al Bilancio di Previsione dello Stato" nel sistema SICO per singola qualifica.

Anche per il prossimo anno, stante il disposto di cui all'art. 9, comma 17, del d.l. n.78/2010 convertito nella L. n.122/2010, si considera esclusivamente l'importo dell'indennità di vacanza contrattuale nella misura già prevista a decorrere dal 1° luglio 2010 per il triennio 2010-2012. Per il personale il cui trattamento economico è disciplinato dalla legge (personale dirigenziale e con trattamento superiore dei corpi di polizia e delle forze armate e personale di magistratura) i parametri retributivi non vanno modificati rispetto alla previsione per l'anno 2011.

Si richiamano, inoltre, le disposizioni previste dal comma 21 del citato art. 9, in base alle quali anche nel 2012 sono bloccati gli automatismi stipendiali (classi e scatti) e gli effetti economici delle progressioni di carriera. Tale blocco della dinamica retributiva non opera nei confronti del personale di magistratura ai sensi del comma 22 del medesimo articolo che stabilisce, peraltro, la riduzione della speciale indennità ex art. 3 della L. n. 27/1981 nella misura – per l'anno 2012 – del 25% rispetto all'importo previsto per il 2010. Si richiama altresì l'applicazione del comma 2 dello stesso art. 9 secondo cui i trattamenti economici complessivi dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, sono ridotti del 5% per la parte eccedente 90.000,00 euro annui lordi fino a 150.000,00 euro e del 10% per la parte eccedente 150.000,00 euro annui lordi.

Maggiori informazioni di dettaglio e relative istruzioni operative saranno fornite nella **Nota operativa** (Allegato Tecnico – Spese di Personale 2012) pubblicata sull'apposito portale cui si rinvia anche per la tempistica, per le specifiche tecniche relative alle modalità di acquisizione dei dati e per la descrizione dei modelli di rilevazione.

Si fa presente sin d'ora che gli stanziamenti saranno calcolati automaticamente dall'applicativo SICO moltiplicando i parametri retributivi precaricati per gli anni persona acquisiti tramite il processo integrato di rilevazione quantitativa del personale. In particolare si precisa che le informazioni sugli anni persona per l'anno 2012 saranno trasferite in SICO dal sistema CONTECO, come specificato nella **Nota tecnica 2** (par. 3.1.1).

Da quest' anno, le informazioni sull'IRAP e sugli oneri sociali a carico dell'Amministrazione saranno acquisite, a livello aggregato, secondo la modalità di gestione del Bilancio introdotta ai fini dell'applicazione del cedolino unico, come disposto dall'art. 2, comma 197, della Legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) e del conseguente decreto ministeriale dell'1/12/2010. Qualora la stessa non sia stata ancora recepita per il Bilancio 2012, si procederà secondo la modalità fino ad ora utilizzata.

Per quanto concerne gli a**dempimenti relativi agli aspetti gestionali**, si segnala che è necessario provvedere tempestivamente all'associazione del personale in servizio al relativo capitolo di spesa degli stipendi al fine di consentire la corretta imputazione dei pagamenti già a decorrere dalla mensilità di gennaio 2012.

A tal fine, nel periodo immediatamente successivo alla predisposizione degli allegati alla spesa di personale, e comunque non oltre il 2 dicembre 2011, le Amministrazioni che si avvalgono del Service Personale Tesoro (SPT) per l'erogazione dei trattamenti economici a carico del bilancio dello Stato provvederanno, utilizzando le funzionalità che saranno comunicate e rese disponibili da SPT, alla suddetta

associazione nonché all'attribuzione del dipendente in servizio al pertinente centro di costo.

Si rammenta infine che, per una corretta imputazione della spesa, il trattamento economico spettante al personale comandato, fuori ruolo o distaccato, le cui amministrazioni di provenienza e destinazione siano gestite dal SPT, dovrà essere a carico dell'Amministrazione di destinazione.

Si conferma la competenza dell'Amministrazione di provenienza nella gestione del trattamento economico fondamentale del personale in questione nei casi in cui l'Amministrazione di destinazione non rientri tra quelle aderenti al suddetto Service, e sia nell'impossibilità di provvedere direttamente alla liquidazione dei pagamenti.

Resta salva, ai sensi della normativa vigente, la richiesta di rimborso delle somme corrisposte.

c. Criteri per la determinazione del Fondo unico d amministrazione

Relativamente alla determinazione del fondo unico d amministrazione destinato al finanziamento della contrattazione integrativa del personale non dirigente ed ai Fondi per la retribuzione di posizione e d risultato dei dirigenti di prima e seconda fascia, si fa presente che anche pe: l'anno 2012 gli importi da quantificare terranno conto delle limitazion previste dalle vigenti disposizioni, individuate con circolare di questo Dipartimento n. 21 del 5 giugno 2009. In particolare, i suindicati import verranno definiti sulla base delle risorse storiche individuate negli ann pregressi e per l'anno 2012 in conformità alle vigenti norme contrattuali.

A tal fine, con separata nota, verrà trasmessa alle amministrazion un'apposita scheda per la rilevazione delle suddette risorse al netto dell'impiego o utilizzo delle stesse per l'attribuzione di progression economiche orizzontali.

Resta fermo che ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'importo complessivo del fondo non potrà, comunque, superare quello stabilito per l'anno 2010 al lordo di eventuali impieghi od utilizzi. Si rammenta che le riduzioni dei fondi in relazione alla diminuzione del personale in servizio, previste dal citato comma 2-bis, dovranno essere apportate in sede di predisposizione dell'assestamento di bilancio per l'anno 2012.

5.3 - Articoli del disegno di legge.

Insieme alle proposte di previsione, ciascuna Amministrazione dovrà far pervenire anche lo schema degli articoli relativi al proprio stato di previsione. Le norme dovranno tenere conto, eventualmente, della riclassificazione del bilancio e comunque non potranno essere prese in considerazione proposte di norme che non risultino coerenti con la natura di detta legge.

5.4 – Elenco da allegare alla Tabella n. 2 (Economia e Finanze).

Gli Uffici centrali del bilancio sono invitati a segnalare, nel testo conclusivo delle previsioni, i capitoli sottostanti ai vari programmi di pertinenza delle Amministrazioni centrali da includere nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze concernente le spese obbligatorie (Elenco n. 1).

6 - Calendario degli adempimenti

12 luglio: disponibilità dei dati contabili su SICOGE per l'avvio della formulazione delle proposte da parte delle Amministrazioni;

5 settembre: termine ultimo per l'inserimento delle proposte da parte delle Amministrazioni e per l'invio agli Uffici centrali del Bilancio dei

file excel relativi alle proposte di variazione su autorizzazioni di fattore legislativo;

12 settembre: termine ultimo per la validazione delle proposte da parte degli Uffici centrali del bilancio e per l'invio all'IGB dei file excel relativi alle proposte di variazione su autorizzazioni di fattore legislativo.

Per gli allegati relativi alle spese di personale, ogni Amministrazione avrà accesso a SICO solo nel momento in cui avrà completato l'inserimento dei dati degli anni persona nel sistema di contabilità economica; le attività per la compilazione degli allegati medesimi andranno effettuate dal 12 al 24 settembre c.a..

Si precisa, infine, che le Amministrazioni medesime dovranno inoltrare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale del bilancio le Note integrative secondo la tempistica indicata nell'allegato A.

LINEE GUIDA alla compilazione delle NOTE INTEGRATIVE agli stati di previsione

(art. 21, comma 11, lett. a), L. 196/2009)

Nota Tecnica 1

ALLEGATO A

1 NOTE INTEGRATIVE BILANCIO DI PREVISIONE – aspetti generali e normativi

La Nota integrativa che accompagna ciascuno stato di previsione del Bilancio dello Stato, disciplinata dall'art. 21, comma 11, lettera a) della nuova legge di contabilità e di finanza pubblica (L. n. 196 del 31 dicembre 2009), è un documento di ausilio alla programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche per **il triennio di riferimento** del bilancio dello Stato. Essa completa ed arricchisce le informazioni del bilancio costituendo lo strumento attraverso il quale ciascun Ministero illustra, in relazione ai programmi di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori per misurarli.

In materia occorre tenere presente il collegamento fra la legge n. 196 del 2009 e il decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni e la esplicita necessità che gli obiettivi e gli indicatori, definiti da ciascuna amministrazione nella Nota integrativa al bilancio, siano coerenti con quelli contenuti nel proprio "*piano delle performance*".

Le Note integrative si collocano all'interno del ciclo di programmazione e gestione delle amministrazioni dello Stato su **un orizzonte temporale triennale.**

Tale ciclo prende avvio dall'individuazione delle finalità della spesa pubblica, delle priorità politiche e dalla conseguente assegnazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni per perseguirle (input "*finanziari*"); il processo prosegue con l'individuazione e l'acquisizione delle risorse umane e strumentali da impiegare (input fisici o "*strumentali*") e si conclude con l'erogazione di servizi ai cittadini, alle imprese e ad altre pubbliche amministrazioni (output) e quindi con il dispiegarsi degli effetti finali dell'attività pubblica sull'economia e sulla società (outcome o risultati finali).

L'applicazione efficace del ciclo descritto richiede:

a) l'utilizzo di una classificazione che rappresenti, nel bilancio e negli altri documenti di finanza pubblica, le finalità e i programmi dell'azione di Governo;
b) la definizione, per ciascuna Amministrazione, degli obiettivi in cui tali programmi possono essere declinati;
c) l'individuazione e l'applicazione di indicatori significativi per quantificare gli obiettivi di cui al punto b) con riferimento al triennio della programmazione;

d) la misurazione annuale degli stessi indicatori al fine di monitorare i risultati conseguiti.

Secondo quanto stabilito dall'art. 21, comma 11, lettera a) della legge 196/2009, la Nota integrativa al bilancio di previsione, per quanto riguarda le **spese**, è articolata in due distinte sezioni, la prima delle quali contiene il piano degli obiettivi e degli indicatori e la seconda i criteri impiegati per la quantificazione dei fabbisogni relativi ai singoli programmi di spesa.

2 NOTE INTEGRATIVE 2012-2014 – Utenti coinvolti nell'inserimento tramite sistema informatico

La Nota integrativa al bilancio di previsione 2012 deve contenere le informazioni relative alla programmazione del triennio 2012-2014.

La responsabilità dell'inserimento delle informazioni nelle Note integrative è attribuita a ciascun Centro di Responsabilità amministrativa (CdR) delle Amministrazioni centrali dello Stato in aderenza a quanto stabilito al comma 2 dell'art. 21 della legge di riforma contabile.

Sono chiamati all'espletamento di tale attività anche i referenti delle Amministrazioni ad ordinamento autonomo – Monopoli di Stato, Fondo edifici di culto, Istituto agronomico per l'oltremare, Archivi notarili.

Gli Organismi indipendenti di valutazione delle performance (OIV), costituiti presso ogni amministrazione, svolgeranno il ruolo di coordinamento nello svolgimento dell'attività di compilazione della Nota, di inserimento dei dati informativi generali relativi all'amministrazione nel suo complesso (quadro di riferimento) e di validazione finale della Nota.

I rappresentanti delle Amministrazioni e degli OIV, forniti di identificativo (*username*) e parola chiave (*password*), accedendo alla apposita area riservata accessibile dal seguente link: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/NOTE-

PRELI/index.asp. potranno inserire tutti i dati necessari per la compilazione delle Note secondo la suddivisione dei compiti di seguito succintamente riportata.

TIPOLOGIE DI UTENTE	FUNZIONI
• Utente inseritore nota integrativa - centro di responsabilità	• Inserisce il Quadro di riferimento del CdR • Gestisce il piano degli obiettivi triennali (anagrafica degli obiettivi) • Inserisce i dati contabili per anno e per obiettivo, in coerenza con **gli stanziamenti del bilancio pluriennale a legislazione vigente** • Inserisce gli indicatori riferiti a ciascun obiettivo • Inserisce i valori target degli indicatori per ciascuno dei tre anni • Comunica la fine attività per i singoli tre anni
• Utente inseritore nota integrativa – OIV	• Inserisce il Quadro di riferimento generale dell'amministrazione • Verifica la completezza e correttezza degli inserimenti da parte dei centri di responsabilità • Valida la Nota integrativa
• Utente inseritore nota integrativa – referente di programma	• Inserisce i criteri di formulazione delle previsioni per programma (Sezione II)

Oltre alle indicazioni fornite con la presente Nota Tecnica, sul portale web delle Note preliminari sarà a disposizione una **nota operativa** con istruzioni più dettagliate circa le modalità di accesso e di inserimento dei dati nel sistema, nonchè un documento illustrativo delle modalità di accesso al sistema.

3 NOTE INTEGRATIVE 2012- 2014 – Contenuto ed articolazione della SEZIONE I

3.1 LA GESTIONE DEGLI OBIETTIVI

L'insieme degli obiettivi definiti da ciascuna amministrazione per il triennio 2012-2014 e associati ai singoli programmi di spesa costituisce il "*Piano degli obiettivi*".

La gestione del Piano degli Obiettivi, negli anni, è "*a scorrimento*": ciò significa che l'elenco degli obiettivi definito per il triennio precedente sarà automaticamente riproposto dal sistema informatico all'apertura della fase di predisposizione delle Note integrative 2012-2014.

I CdR possono, eventualmente, aggiungere nuovi obiettivi per il triennio in considerazione o rimuovere obiettivi riportati dal triennio precedente.

Gli obiettivi sono identificati da:

- una Missione ed un Programma di riferimento;
- un codice numerico univoco all'interno dell'amministrazione, assegnato automaticamente dal sistema informatico, al fine di consentire la tracciabilità nel tempo dell'andamento degli obiettivi e di consentire confronti temporali[5] ;
- una denominazione ed una descrizione, indicate dal CdR che istituisce l'obiettivo;
- la natura di obiettivo strategico o strutturale; la Priorità Politica di riferimento (solo per gli obiettivi strategici);
- l'indicazione se si tratta di obiettivo composto di sole risorse finanziarie da trasferire ad altri enti, a famiglie o imprese; in questi casi la spesa costituisce l'oggetto stesso della prestazione dell'amministrazione, il cui compito si limita alla applicazione dei criteri, di solito stabiliti per legge, per la erogazione dei finanziamenti e alla esecuzione materiale dei provvedimenti di spesa; per questi obiettivi dovrà essere indicata la tipologia di beneficiario destinatario del trasferimento;

[5] Sia i centri di responsabilità amministrativa sia i Programmi sono, per loro stessa natura, soggetti a cambiamenti nel tempo, a volte anche da un anno all'altro (per accorpamenti, scorpori, cancellazioni, nascita di nuovi programmi e nuove strutture), senza che necessariamente gli obiettivi preesistenti cessino di essere validi.

- l'indicazione se si tratta di obiettivo che, pur definito in sede di programmazione nei contenuti e nei risultati attesi, non vede ancora presenti nel bilancio di previsione le relative risorse finanziarie che saranno assegnate all'amministrazione solo in corso di gestione, in seguito all'approvazione di appositi provvedimenti normativi o regolamentari. Nella Nota integrativa tale obiettivo apparirà senza alcuna risorsa finanziaria associata e il CdR dovrà inserire apposita motivazione.

3.2 LE PRIORITA' POLITICHE

La norma prevede che il Piano degli obiettivi faccia riferimento, tra l'altro, alle Priorità Politiche dell'Amministrazione (convenzionalmente PP) derivanti dall'Atto di indirizzo dell'Amministrazione.

L'inserimento delle PP valide per il triennio 2012-2014 e per tutta l'amministrazione è a carico degli Organismi Indipendenti per la Valutazione delle Performance. Tale inserimento è propedeutico all'immissione degli obiettivi strategici da parte degli inseritori CDR. Conseguentemente, gli utenti CDR, in fase di acquisizione di un nuovo obiettivo strategico, visualizzeranno l'elenco delle PP inserite dagli OIV e indicheranno la PP alla quale l'obiettivo stesso fa riferimento.

Qualora l'Atto di indirizzo al momento dell'inserimento della Nota integrativa non fosse disponibile, gli utenti OIV provvederanno ad inserire nell'apposita funzione le motivazioni del mancato inserimento delle PP, rendendo in tal modo accessibile il sistema agli utenti CDR per il prosieguo delle attività.

3.3 LA GESTIONE DEGLI INDICATORI

L'amministrazione deve assegnare uno o più indicatori significativi a ciascun obiettivo identificato, al fine di quantificare l'obiettivo stesso

tramite un valore target e di misurare, nel corso del tempo, il grado di raggiungimento dei risultati.

E' opportuno che ciascuna amministrazione definisca e sviluppi un sistema completo di indicatori per misurare le risorse finanziare e umane utilizzate (gli input), le attività svolte (realizzazione fisica), i risultati ottenuti (l'output), e l'impatto (l'outcome) generato dal programma di spesa sulla collettività e sull'ambiente. E' auspicabile, tuttavia, che agli obiettivi inseriti nelle Note integrative sia associato almeno un indicatore di risultato o di impatto; esempi di indicatori da utilizzare saranno riportati nella citata **nota operativa.**

Le funzioni per l'inserimento degli indicatori saranno distinte da quelle dell'inserimento dei dati contabili e da quelle dell'inserimento dei dati anagrafici del piano degli obiettivi.

Gli indicatori sono identificati da:

- un codice numerico identificativo unico all'interno di ciascun obiettivo, assegnato automaticamente dal sistema
- una descrizione, indicata dal CdR
- un tipo, da scegliere nella classificazione di cui alla tabella precedente
- l'unità di misura (ad es. %, Km, €, etc)
- il metodo di calcolo dell'indicatore
- la fonte del dato (il sistema informativo, il processo o l'istituzione dal quale si ricavano le informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore)
- il valore target che dovrà assumere l'indicatore in ciascuno dei tre anni di piano (l'indicazione può essere omessa sugli anni di piano per i quali non è stata attribuita alcuna risorsa finanziaria all'obiettivo)

- il valore che si prevede assumerà l'indicatore nell'anno corrente che, se l'indicatore era esistente in fase di previsione 2011-2013, si assume pari al valore target dell'anno 2011 inserito in quella sede.

Per ogni obiettivo inserito sarà presente almeno un indicatore, mentre non si possono inserire più di quattro indicatori per singolo obiettivo.

3.4 QUADRO DI RIFERIMENTO

Il "*Quadro di riferimento*" (QdR) riporta la descrizione dello scenario istituzionale, sociale ed economico, in particolare per gli specifici settori di interesse dell'Amministrazione, relativo al triennio di riferimento, la situazione organizzativa attuale e le evoluzioni in atto o previste. Esistono due tipi di QdR:

a. per ciascun Centro di responsabilità amministrativa, con inserimento a cura dei CdR;

b. per Amministrazione con inserimento a cura degli OIV .

Il QdR viene formulato dalle amministrazioni attraverso la compilazione di un file .doc e l'invio dello stesso file (nello stesso formato .doc o alternativamente in formato .pdf) tramite una funzione di upload presente nel portale dell'applicazione.

Al fine di garantire l'uniformità nel contenuto e nella modalità di rappresentazione del QdR da parte di tutte le amministrazioni, sarà reso disponibile, con funzione di download dal portale dell'applicazione, un file .doc contenente un "*modello*" predefinito per la compilazione del QdR, che fornisce alcune brevi indicazioni sul contenuto e sulla lunghezza massima di ciascun paragrafo.

3.5 INSERIMENTO DATI CONTABILI SUL PIANO DEGLI OBIETTIVI

Il Piano degli Obiettivi a base triennale dovrà relazionarsi con il bilancio pluriennale a legislazione vigente.

Gli utenti CdR dovranno indicare le spese previste per ciascun obiettivo sui tre anni di piano con riferimento ai soli stanziamenti in c/competenza, procedendo sequenzialmente per anno/obiettivo. Al termine dell'inserimento dei dati di ciascun anno il CdR dovrà effettuare una "*fine attività*"; al termine delle attività di tutti i CDR gli utenti con profilo OIV potranno procedere alla validazione della Nota.

Le spese previste per obiettivo per ciascuno dei tre anni di piano saranno inserite per capitoli in una apposita maschera di lavoro, previa selezione della categoria economica, e gli importi così valorizzati saranno successivamente visualizzati per categoria economica sul Piano degli Obiettivi.

Saranno disponibili funzioni per interrogare *on line* il dettaglio degli stanziamenti sul triennio anche a livello di Piano di Gestione.

Il sistema non permetterà la Validazione della Nota se la somma degli stanziamenti in c/competenza attribuiti agli Obiettivi per ciascun Programma non risulta corrispondere con il relativo stanziamento triennale in c/competenza del bilancio pluriennale di previsione a legislazione vigente per lo stesso Programma.

4 NOTE INTEGRATIVE 2012-2014 – Contenuto ed articolazione della SEZIONE II

Secondo la l. 196/09 la seconda sezione della Nota integrativa è relativa ai Programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie ed indica:

- il "*contenuto di ciascun Programma di spesa*": il sistema delle Note integrative visualizzerà le attività sottostanti i programmi presenti sul sistema del Bilancio dello Stato
- i "*criteri di formulazione delle previsioni*" che le amministrazioni devono fornire distintamente per ogni

Programma e per tipologia di spesa (categoria economica), con riguardo ai corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale.

L'inserimento dei criteri in oggetto è a carico del profilo utente "*referente di programma*" che agisce, nell'ambito di ciascuna amministrazione, esclusivamente per la raccolta, la sintesi e l'inserimento dei criteri di formulazione delle previsioni per programma.

Tenuto conto che, in coerenza con le indicazioni della legge n. 196 del 2009, un programma fa di solito riferimento ad un unico Centro di responsabilità amministrativa, il referente dei programmi ricadenti all'interno dello stesso CdR può coincidere con lo stesso referente del CdR che inserisce le informazioni della Sezione I della Nota[6].

Nel caso in cui un programma interessi più Centri di responsabilità amministrativa, per l'inserimento delle informazioni della Sezione II dovrà essere necessariamente individuato un referente unico per tale programma a livello amministrazione.

A supporto della formulazione dei richiamati criteri gli utenti indicati avranno a disposizione sul sistema un prospetto riepilogativo riportante la descrizione del programma e gli stanziamenti triennali 2012-2014 distinti per categoria economica; la Ragioneria generale provvederà all'aggiornamento di tale prospetto con i dati definitivi delle previsioni, dandone tempestiva comunicazione agli utenti attraverso il sistema.

Pertanto, l'utente con profilo "*referente di programma*", accedendo alla Sezione II della Nota integrativa dovrà:

- scegliere il programma su cui operare;

[6] La Ragioneria Generale dello Stato, a partire dalla circolare n. 14/2010, ha avviato una azione diretta alla revisione dei programmi di spesa al fine di renderli coerenti con le indicazioni di cui al comma 2, art. 21 della legge 196/09 secondo il quale "la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300". In sostanza, si richiede che il coordinamento delle attività per la realizzazione di ciascun programma sia sempre affidato ad un unico responsabile.

- visualizzare il prospetto riepilogativo relativo al programma selezionato;
- inserire i criteri di previsione in una apposita maschera in relazione al programma selezionato. Per "*criteri di formulazione delle previsioni*" si intendono i fattori di natura legislativa, tecnica o contabile che giustificano le previsioni finanziarie triennali, che devono essere fornite distintamente per categoria economica.

5 Le fasi del processo di programmazione e il calendario degli adempimenti

Data	Attività
5 set 2011	• Apertura dell'applicazione note integrative (esclusivamente per le funzioni anagrafiche della Sezione I)
19 set 2011	• 1° trasmissione del flusso dei capitoli, con le previsioni finanziarie aggiornate, al sistema delle Note integrative; • apertura delle funzioni di inserimento dati contabili Sezione I (utenti CdR); • apertura delle funzioni di acquisizione dei criteri Sezione II (utenti referenti di programma)
19 set - 3 ott 2011	• gli utenti CdR completano gli inserimenti della Sezione I ed effettuano la fine attività; • gli utenti referenti dei programmi inseriscono i criteri nella Sezione II; • gli utenti SECIN-OIV completano gli inserimenti di propria competenza nella Sezione I, visualizzano gli inserimenti della Sezione II e validano l'intera Nota.
4 ott 2011	• 2° trasmissione al sistema Note dei capitoli con le previsioni finanziarie aggiornate a tale data
4 ott 2011 - 8 ott 2011	• IGB verifica le modifiche apportate alle previsioni finanziarie, le segnala agli OIV, che riaprono gli inserimenti della Sezione I per i CdR interessati e gli inserimenti della Sezione II per i programmi interessati; • gli utenti CdR interessati dalle modifiche rivedono i dati contabili della Sezione I eventualmente avvalendosi della funzione di ricalcolo automatico ed effettuano di nuovo la fine attività; • gli utenti referenti dei programmi interessati dalle modifiche eventualmente rivedono i criteri della Sezione II /OIV ed eventualmente aggiornano i dati contabili ed effettuano la definitiva fine attività; • gli utenti OIV rivalidano l'intera Nota.
8 ott 2011	**CHIUDE IL SISTEMA NOTE PER GLI UTENTI**

11 ott -15 ott 2011	• IGB monitora l'evoluzione degli stanziamenti del finanziario fino alla produzione del DLB definitivo; • nel caso in cui avvengano modifiche negli ultimi giorni prima della presentazione del DLB, IGB provvede ad effettuare il ricalcolo automatico dei dati contabili allocati sugli obiettivi della Sezione I; i criteri della Sezione II in questa fase non vengono comunque più modificati.

6 La nota integrativa allo stato di previsione dell'entrata

L'art. 21, comma 11, lettera a) della legge 196/09, stabilisce che la Nota integrativa, per ciò che riguarda le entrate, oltre a contenere "*criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonché gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti*".

Il documento, per le previsioni 2012-2014, sarà predisposto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recependo anche elementi informativi provenienti dal Dipartimento delle Finanze.

Le previsioni sono esposte ed illustrate con riferimento ai quattro titoli in cui si suddivide l'entrata.

Tra questi, ha importanza preponderante il titolo I, concernente le entrate tributarie, per il quale vengono illustrati i dati previsionali riferiti alle categorie che lo compongono, con analisi dettagliate focalizzate sui principali tributi.

E' allegato alla nota un documento, predisposto dal competente Dipartimento delle Finanze, che deve indicare gli effetti connessi alle disposizioni normative, vigenti al momento della presentazione del disegno

di legge di bilancio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, dando separata indicazione di quelle di recente introduzione.

****

Assistenza

Le richieste di chiarimenti necessari per lo svolgimento delle attività indicate nella presente Nota tecnica e le richieste di abilitazione/disabilitazione delle utenze per l'accesso all'area riservata del portale di contabilità economica possono essere rivolte, per posta elettronica, all'indirizzo:

note.integrative@tesoro.it

indicando nell'oggetto il Ministero di appartenenza e specificando nella richiesta: nome, cognome, codice fiscale, telefono e profilo utente da abilitare o disabilitare

Per l'assistenza tecnica è disponibile il Call Desk di contabilità economica al numero 0647612146 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 18,00).

FORMULAZIONE DEL BUDGET ECONOMICO TRIENNALE 2012-2014

NOTA TECNICA n. 2

1. LA FORMULAZIONE DEL BUDGET TRIENNALE 2012-2014 – Principali innovazioni

Con la formulazione del budget, i titolari dei Centri di Responsabilità amministrativa che sono responsabili delle risorse finanziarie assegnate ai programmi, coordinano le previsioni economiche annuali – in termini di fabbisogni di risorse umane e strumentali – effettuate dai centri di costo sottostanti e costruiscono, in coerenza con queste, le previsioni economiche e finanziarie del triennio di programmazione; a tale scopo, si avvalgono anche delle informazioni relative ai costi sostenuti nei periodi precedenti.

Il Budget dei costi costituisce uno degli allegati agli stati di previsione della spesa. Ciò ha comportato l'introduzione di alcune innovazioni nel processo di formulazione del budget e dei relativi strumenti informatici a supporto, che possono riassumersi nei seguenti punti:

1. il Budget dei costi, in coerenza con il bilancio di previsione, interessa un arco di tempo triennale;

2. la formulazione delle previsioni di costo, per il primo anno di Budget (2012), è effettuata secondo le procedure ed il livello di dettaglio finora in uso, ossia per centro di costo e per programma; per il Budget del secondo e del terzo anno (2013 e 2014) è stata, invece, prevista una rilevazione a livello di Centro di responsabilità amministrativa/Programma;

3. le informazioni per la riconciliazione dei costi devono essere fornite, distintamente per ciascun anno, dal CdR di pertinenza con riferimento agli stanziamenti triennali del bilancio di previsione a legislazione vigente, consolidando il ruolo di maggior rilevanza che, già dallo scorso anno, hanno assunto gli utenti referenti dei Centri di Responsabilità;

4. con la presente rilevazione previsionale è stato completato l'adeguamento informatico, iniziato lo scorso anno: conseguentemente tutti gli utenti del portale di contabilità economica dovranno accedere alla nuova

piattaforma informatica per l'inserimento dei costi relativi al budget triennale 2012-2014;

5. le strutture organizzative interessate alla previsione dei costi per il triennio 2012-2014 sono quelle attualmente esistenti nel sistema informativo e recepiscono le indicazioni della nuova legge di riforma contabile n.196/09, relative a più consona individuazione dei centri di costo, in particolare quelli periferici, conseguente alle intese intercorse con le amministrazioni centrali a seguito di incontri dedicati a tal fine.

Eventuali modifiche nell'organizzazione richiedono, come di consueto, la tempestiva comunicazione all'Ufficio IV dell'Ispettorato Generale del Bilancio - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - al fine di procedere all'aggiornamento della struttura nel sistema informativo, e all'immediata attivazione delle utenze necessarie all'inserimento dei dati.

2. IL PROCESSO E GLI ATTORI DEL BUDGET TRIENNALE

2.1. Il processo di formulazione del Budget triennale

2.1.1. Rilevazione integrata degli anni persona 2012

Negli ultimi anni la Ragioneria generale dello Stato ha avviato alcune iniziative dirette a consentire una maggiore integrazione fra i sistemi informatici e i processi relativi alla contabilità finanziaria ed economica che hanno condotto all'unificazione ed integrazione del processo relativo all'inserimento e alla trasmissione dei dati previsionali quantitativi del personale sul Sistema Conoscitivo del Personale (SICO), per la predisposizione degli allegati al disegno di legge di bilancio relativi alla spese di personale, e sul sistema di Contabilità economica dello Stato per la rilevazione degli anni persona necessari alla predisposizione del Budget economico.

Per l'anno 2012 tale rilevazione interesserà le Amministrazioni centrali dello Stato con le stesse modalità applicative dell'anno precedente; conseguentemente, le previsioni quantitative del personale saranno inserite un'unica volta sul sistema di Contabilità economica per poi affluire automaticamente a SICO.

Nella Nota tecnica 1 della presente circolare sono forniti i criteri generali per la determinazione delle previsioni del personale e le istruzioni operative per il completamento delle informazioni necessarie a SICO.

Ulteriori dettagli sulle modalità operative attraverso le quali le amministrazioni dovranno fornire le informazioni relative al personale saranno fornite nella **Nota operativa** pubblicata sul portale dedicato.

2.1.2. Rilevazione dei dati per il Budget triennale

Le previsioni di costo, come anticipato, devono essere riferite al triennio 2012-2014 e sono formulate dalle Amministrazioni avvalendosi del portale web di contabilità economica, secondo le seguenti indicazioni:

1. I Centri di costo rilevano i dati previsionali per l'anno 2012 per natura di costo e per programma, a partire dai dati quantitativi del personale (anni persona);
2. I referenti dei Centri di responsabilità completano le previsioni per ciascuno degli anni del triennio con l'indicazione dei costi previsti complessivamente per tutto il Centro di Responsabilità e per Programma;
3. Gli stessi referenti provvedono, infine, all'inserimento, per ciascun anno del triennio, delle informazioni necessarie alla riconciliazione fra le previsioni economiche e finanziarie, entrambe formulate per programma, a livello di Centro di responsabilità amministrativa.

Quest'ultima attività merita particolare attenzione in quanto deve garantire la coerenza tra le previsioni economiche e finanziarie ed implica

che le Amministrazioni tengano conto dell'ammontare delle risorse finanziarie a disposizione relativamente ai costi previsti, nonché, delle indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze in merito al contenimento della spesa e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica (così come meglio specificato nella parte prima della presente circolare). Sarà possibile, pertanto, intervenire sui costi di natura discrezionale mantenendo, invece, invariate le previsioni dei costi ritenuti incomprimibili in quanto legati ad obblighi già assunti dall'Amministrazione o allo svolgimento di funzioni essenziali ed irrinunciabili.

La coerenza fra previsioni economiche e finanziarie, naturalmente, deve tenere conto anche dei disallineamenti (di natura temporale, strutturale e sistemica) che caratterizzano la contabilità economica rispetto a quella finanziaria, relativi ai diversi criteri applicati nella rappresentazione degli eventi secondo l'approccio economico e quello finanziario. Tale operazione di riconciliazione è a carico del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, come richiamato dall'art. 21 comma 11 della legge di riforma, che si avvale delle informazioni, fornite dalle Amministrazioni, relative all'andamento della spesa rispetto alla manifestazione dei costi.

Successivamente all'approvazione della Legge di bilancio, i Centri di costo ed i Centri di Responsabilità delle Amministrazioni aggiornano, ciascuno per la parte di propria competenza, le previsioni del Budget per il triennio 2012–2014, tenendo conto delle eventuali variazioni conseguenti alla discussione parlamentare.

2.2. Gli attori coinvolti nella formulazione del Budget triennale 2012-2014

Ciascun utente è abilitato all'accesso al portale web di Contabilità economica nell'ambito di un profilo predefinito, che identifica il tipo di operazioni consentite.

Di seguito si elencano sinteticamente i profili previsti nel sistema e le principali funzioni.

Ufficio del personale

Gli utenti con profilo Ufficio del personale (inseritore e responsabile) hanno il compito di integrare i costi medi delle competenze fisse, preimpostati a sistema con i dati elaborati da IGOP, inserendo i valori medi delle competenze accessorie per contratto/qualifica e per Centro di Responsabilità.

Centro di costo

Gli utenti con profilo Centro di costo (inseritore e validatore) hanno il compito di inserire e validare, distinti per il terzo livello del piano dei conti e per programma, i costi previsti per l'anno 2012, a partire dai dati quantitativi del personale (anni persona).

In proposito, si segnala la possibilità di avvalersi della trasmissione elettronica in formato XML delle previsioni economiche formulate dai centri di costo, in alternativa all'inserimento tramite maschere di acquisizione sul portale. A tale scopo è stato previsto un apposito profilo utente (inseritore XML).

Centro di Responsabilità

Gli utenti con profilo referente del Centro di Responsabilità, con l'applicazione della riforma hanno nuovi compiti e, come per il trascorso anno, devono, in particolare, provvedere:

- all'inserimento delle informazioni relative alla previsione integrata degli anni persona per il 2012, evidenziando le differenze tra gli AAP che si prevede di utilizzare per Programma e quelli che si prevede di pagare sui capitoli stipendiali del Centro di Responsabilità e sui Programmi;

- al coordinamento del processo di inserimento delle previsioni economiche per il primo anno (2012) da parte dei Centri di costo sottostanti[7];
- ad inserire le previsioni di costo per i due anni successivi al primo, aggregate per Centro di Responsabilità e per Programma e per voce di terzo livello del piano dei conti;
- ad inserire le informazioni per la riconciliazione per tutto il triennio.

Uffici Centrali di Bilancio

Gli Uffici centrali di bilancio sono pienamente coinvolti nel processo di raccolta dei dati economici delle Amministrazioni centrali dello Stato, assicurando il controllo dei dati trasmessi dai Centri di costo e dai Centri di Responsabilità.

* * *

Per maggiori approfondimenti relativi al processo, agli attori coinvolti ed alle specifiche tecnico-operative per gli utenti, si rimanda all'apposito documento pubblicato sul sito di Contabilità economica.

3. CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL BUDGET TRIENNALE 2012 – 2014

La raccolta dei dati economici deve essere effettuata nel pieno rispetto dei tempi di seguito indicati per consentire agli uffici della RGS la successiva attività di verifica ed analisi dei dati economici e l'elaborazione delle tabelle del Budget 2012-2014 entro il **15 ottobre 2011**, data di

[7] La Ragioneria Generale dello Stato, a partire dalla circolare n. 14/2010, ha avviato un'azione diretta alla revisione dei programmi di spesa al fine di renderli coerenti con le indicazioni di cui al comma 2, art. 21 della legge 196/09 secondo il quale "la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300". In sostanza, si richiede che il coordinamento delle attività per la realizzazione di ciascun programma sia sempre affidato ad un unico responsabile.

presentazione del disegno di legge di bilancio e dei correlati elementi informativi di cui all'art. 21, comma 11 della citata legge di riforma.

Data	**Attività**
25 lug 2011	• Apertura dell'applicazione Budget 2012-2014
2 settembre 2011	• l'Ufficio del personale conclude le attività relative all'inserimento e alla validazione dei costi medi e delle competenze accessorie per contratto/qualifica e per CdR.
25 lug 2011 – 02 set 2011	• I Centri di costo delle Amministrazioni inseriscono a sistema le previsioni di personale per il 2012 in anni persona per contratto/qualifica e per programma ed effettuano la fine comunicazione;
02 set 2011 – 09 set 2011	• I Centri di costo successivamente provvedono all'inserimento di tutti gli altri costi ed alla validazione finale dell'anno 2012;
12 set 2011 – 23 set 2011	• I Centri di responsabilità inseriscono e validano le informazioni per le integrazioni degli anni persona relative al 2012 • I Centri di responsabilità inseriscono le previsioni economiche per gli anni 2013 e 2014 • I Centri di responsabilità inseriscono le informazioni per la riconciliazione tra previsioni economiche e finanziarie per gli anni 2012, 2013 e 2014 e validano il triennio
26 set 2011 – 30 set 2011	• Gli Uffici centrali del bilancio verificano e validano i dati inseriti dai Centri di costo e dai Centri di responsabilità delle Amministrazioni, provvedendo così alla loro trasmissione automatica all'Ispettorato Generale del Bilancio, allo scopo di consentire l'analisi dei dati e la predisposizione del Budget economico da allegare al DLB 2012-2014
Dopo l'approvazione della LB 2012-2014 (dicembre 2011)	• le Amministrazioni, **entro i 15 giorni lavorativi** successivi al recepimento sul sistema di contabilità analitica delle variazioni parlamentari intervenute sui valori finanziari del DLB trasmetteranno, per via informatica, le riformulazioni dei costi previsti e delle informazioni per la riconciliazione ai coesistenti Uffici Centrali del Bilancio, • Gli Uffici centrali del bilancio provvederanno, **nei tre giorni successivi**, alla validazione e trasmissione dei costi rimodulati all'Ispettorato Generale del Bilancio allo scopo di consentire l'analisi dei dati e la predisposizione definitiva del documento di Budget economico 2012-2014 e per consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 14, comma 1, del D. Leg.vo n. 165/2001

Assistenza

Le richieste di chiarimenti necessari per lo svolgimento delle attività indicate nella presente Nota tecnica e le richieste di abilitazione/disabilitazione delle utenze per l'accesso all'area riservata del portale di contabilità economica possono essere rivolte, per posta elettronica, all'indirizzo:

contabilita.economica@tesoro.it

indicando nell'oggetto il Ministero di appartenenza e specificando nella richiesta: nome, cognome, codice fiscale, telefono e profilo utente da abilitare o disabilitare

Per l'assistenza tecnica è disponibile il Call Desk di contabilità economica al numero 0647612146 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 18,00).

FASE DI BUDGET A DLB triennio 2012/2014 – Sintesi del processo e dei ruoli

Inseritore ufficio del personale

Inserimento costi medi competenze accessorie per CdR/Contratto/qualifica

Fine attività

Validatore ufficio del personale

Validazione Costi medi per CdR/Contratto/qualifica

Inseritore Centro di costo (CdC)

Inserimento AAP di Budget 2012

Fine attività AAP

Inserimento costi 2012 per Programma e per Centro di costo

Inserimento note illustrative

Fine attività 2012

Validatore Centro di costo (CdC)

Validazione budget 2012 CdC

Referente del Centro di responsabilità (CdR)

Verifica AAP di Budget 2012

OK?

no

si

Integrazione AAP per la produzione allegati alle spese di personale del D.L.B. 2012

Validazione dati quantitativi personale per DLB

Inserimento AAP e costi 2013 per Programma e CdR

Fine attività 2013

Inserimento AAP e costi 2014 per Programma e CdR

Fine attività 2014

Inserimento informazioni triennali di riconciliazione per Programma

Validazione CdR

Ufficio Centrale del Bilancio (UCB)

Visualizzazione e monitoraggio delle informazioni per SICO

Controllo e approvazione dati Budget 2012-2014 Amministrazione

Ispettorato generale del bilancio (IGB)

Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale (IGOP)

SICO

Raccolta e analisi dati – produzione report allegati al DLB 2012-2014

11A09957

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Levofloxacina Sandoz».

Estratto determinazione V&A.PC/II/492 del 5/7/2011

Specialità Medicinale: LEVOFLOXACINA SANDOZ

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: SANDOZ S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/1301/001-002/II/003

Tipo di Modifica: Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva

Modifica Apportata: Aggiornamento del Drug Master File per il principio attivo "Levofloxacin Hemilhydrate" da parte di Matrix Laboratories Ltd. (in accordo con le questions and answers - List of submission of variations according to Commission Regulation (EC) 1234/2008 question 3.4)

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09867

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - settori ordinari e speciali - uniformazione delle soglie minime di importo.

IL PRESIDENTE

Visto:

il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

il comunicato dell'Autorità in data 4 aprile 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 21 aprile 2008, con il quale sono state rese note le modalità per l'invio all'Osservatorio delle informazioni relative ai contratti pubblici aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro;

il comunicato dell'Autorità in data 14 decembre 2010, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 2010, con il quale veniva esteso l'obbligo di invio dei dati in modalità informatica, tra gli altri, anche agli appalti di importo inferiore a 150.000 euro per lavori, servizi e forniture;

il comunicato dell'Autorità in data 2 maggio 2011, relativo alla Semplificazione delle modalità di rilascio del CIG per micro contrattualistica e contratti esclusi;

la legge n.106 del 12 luglio 2011 di conversione del dl n. 70 del 13 maggio 2011, pubblicata in GU n. 160 del 12 luglio 2011;

Considerato che la legge n. 106/2011 rimodula la soglia minima per l'affidamento diretto in economia per gli appalti di servizi e forniture, uniformandola a quella dei lavori, già pari a 40.000 euro,

Comunica:

1. che, a far data dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della citata legge di conversione, la soglia minima di importo per l'invio dei dati viene ricondotta, per i settori ordinari e speciali, al valore di 40.000 euro anche per gli appalti di servizi e forniture, così come già in precedenza stabilita in relazione agli appalti di lavori;

2. che le modalità di acquisizone dello smart CIG e del relativo carnet per microcontrattualistica e contratti esclusi, sono adeguate alla rimodulazione in parola delle soglie.

Roma, 15 luglio 2011

Il presidente: BRIENZA

11A10033

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto relativo alla modifica della centrale termoelettrica da 1179 MWe, localizzata all'interno del petrolchimico di Brindisi.

Si determina:

1) l'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di «Modifica della centrale termoelettrica di cogenerazione di Brindisi»;

2) il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

3) avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

11A09851

MINISTERO DELL'INTERNO

Rinnovo delle abilitazioni dell'organismo ICMQ S.p.A. in Milano, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 12 luglio 2011, sono state rinnovate le abilitazioni, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'organismo «ICMQ S.p.A.» con sede in Milano cap 20124 - via Gaetano De Castillia n. 10, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione e sicurezza - Ultime disposizioni».

11A10110

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione del decreto 23 giugno 2011, n. 81, relativo alla definizione degli ordinamenti curriculari dei profili formativi professionalizzanti del corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale in restauro.

Con decreto citato in epigrafe sono stati definiti gli ordinamenti curriculari del corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale in restauro, abilitante alla professione di «restauratore di beni culturali», istituito con decreto 30 dicembre 2010, n. 302, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

Il testo integrale del predetto decreto è consultabile sul sito web, all'indirizzo http://miur.it, nel settore Alta Formazione Artistica, sia nella rubrica «notizie» che nella rubrica «offerta formativa».

11A09845

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Icthiovac-Lg Lactococosis Trucha» vaccino inattivato in emulsione iniettabile per trota.

Decreto n. 66 del 10 giugno 2011

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica ICTHIOVAC-LG LACTOCOCOSIS TRUCHA Vaccino inattivato in emulsione iniettabile per trota.

Procedura di mutuo riconoscimento ES/V/0171/001/MR.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Hipra, S.A. con sede in Avda. La Selva, 135 - 17170 Amer (Girona) Spagna.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. con sede in Avda. La Selva, 135 - 17170 Amer (Girona) Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 500 ml in polietilene ad alta densità - A.I.C. n. 104372014.

Composizione: una dose (0,1 *ml)* contiene:

principio attivo: lactococcus garvieae inattivato, ceppo TW-446. B3 RPS ≥ 75 (*);

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

(*) RPS: Tasso di sopravvivenza relativa.

Specie di destinazione: trota (Oncorhynchus mykiss).

Indicazioni terapeutiche: per l'immunizzazione attiva di trote per ridurre la mortalità causata dall'infezione da Lactococcus garvieae.

Insorgenza dell'immunità: 420 gradi giorni.

Durata dell'immunità: 3600 gradi giorni.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 5 ore.

Tempi di attesa: zero gradi giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

11A09468

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amminosidina 10% Ceva Vetem» 100 mg/g polvere per uso orale per vitelli da latte e suini.

Provvedimento n. 125 del 15 giugno 2011

Specialità medicinale per uso veterinario AMMINOSIDINA 10 % Ceva Vetem 100 mg/g Polvere per uso orale per vitelli da latte e suini.

Confezioni:

sacchetto da 250 g - A.I.C. n. 102518038;

barattolo da 1 Kg - A.I.C. n. 102518026;

sacco da 1 Kg - A.I.C. n. 102518040;

sacco da 5 Kg - A.I.C. n. 102518014.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.A. con sede in via Colleoni, 15 - 20041 Agrate Brianza (MB) - Cod. fisc. 09032600158.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB: sostituzione di un eccipiente con un eccipiente comparabile.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la sostituzione dell'eccipiente destrosio monoidrato con l'eccipiente equivalente maltodestrina.

La validità rimane invariata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09469

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Digestivo Ati».

Estratto decreto n. 64 del 9 giugno 2011

Con decreto n. 64 del 9 giugno 2011 è revocata, su rinuncia della ditta Azienda Terapeutica Italiana A.T.I. S.P.A. Via della Libertà, 1 - Ozzano dell'Emilia (BO), l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Digestivo ATI - Digestivo ATI flacone 200 ml - A.I.C. n. 101835015.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09470

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Montecucco Sangiovese».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dall'Associazione produttori vitivinicoli toscani, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Montecucco Sangiovese»;

Visto il parere favorevole della Regione Toscana sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 20 e 21 aprile 2011, presente il funzionario della regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento,

proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «MONTECUCCO SANGIOVESE».

Art. 1.
Denominazione

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese», anche nella tipologia riserva, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» devono essere ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese: minimo 90%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini da sole o congiuntamente, fino a un massimo del 10%, le uve a bacca rossa, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la regione Toscana, con l'esclusione della Malvasia nera, Malvasia nera di Brindisi e Aleatico.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» comprende i terreni vocati alla qualità ed idonei alla coltura della vite nei territori all'interno della provincia di grosseto nei seguenti comuni: Cinigiano, Civitella Paganico, Campagnatico, Castel del Piano, Roccalbegna, Arcidosso e Seggiano. Tale zona è così delimitata: a nord il confine parte dall' incrocio della s.s. 223 con il confine amministrativo del comune di Civitella Paganico e lungo di esso prosegue fino ad incrociare in direzione sud-est il confine amministrativo del comune di Cinigiano in prossimità della linea ferroviaria Siena-Monte Antico.

Da qui, seguendo il confine del comune di Cinigiano, prosegue in direzione est fino ad incontrare il confine amministrativo del comune di Castel del Piano lungo di esso in direzione nord-est fino ad incontrare il confine amministrativo del comune di Seggiano, segue detto confine fino ad incontrare la s.s. 323 al ponte sul fosso Ansitonia, si prosegue lungo detta statale 323 in direzione sud e fino all'incrocio con la strada provinciale 64 nei pressi del centro abitato di Castel del Piano. Da qui la delimitazione prosegue fino a quando la strada non incontra il confine amministrativo del comune di Castel del Piano, si continua lungo detto confine in direzione sud-est lungo il torrente Ente fino al ponte della Peve sul torrente Ente stesso, si prosegue lungo la provinciale n. 26 (Arcidosso) in direzione nord fino ad incontrare il confine amministrativo del comune di Arcidosso e si segue detto confine fino a quando non si incrocia il torrente Zancona in direzione sud fino ad incontrare il confine amministrativo del comune di Cinigiano a sud dell'abitato di Monticello Amiata in località Banditaccia. Da qui si prosegue lungo il confine di Cinigiano fino ad incontrare la strada provinciale n. 55 (Cinigiano-Stribugliano-Vallerona), si prosegue a sud-ovest, lungo detta strada sino al centro abitato di Stribugliano. Da qui si procede, in direzione sud-ovest, lungo la strada provinciale che si ricongiunge alla strada provinciale cinigianese, sino in prossimità del podere «Il Cavallino». Da qui si prosegue sino al torrente Trasubie a quota 308 e quindi lungo il fosso Istrico, in direzione sud-ovest, sino a quota 400, dove percorrendo la strada interna per podere Pian di Simone, in direzione sud ci si ricollega alla strada provinciale n. 24 (Baccinello-Cana). Da qui si prosegue in direzione Baccinello sino all'incrocio della strada vicinale dell'Orto di Boccio che si segue sino ad intersecare con il fosso dell'Atleta. Da questo punto seguendo il corso del fosso dell'Atleta, il confine di ricongiunge alla strada provinciale n. 24. Detta strada si percorre sino al limite amministrativo del comune di Scansano e di seguito, in direzione ovest, sino al limite amministrativo del comune di Campagnatico in prossimità del podere Repenti. Lungo il confine del comune di Campagnatico si prosegue in direzione sud-ovest e poi verso nord fino al punto di incrocio con il comune di Civitella Paganico nei pressi della località Poggio dei Massani. Lungo il confine del comune di Civitella Paganico si prosegue verso nord fino al punto di partenza dove questo incrocia la s.s. 223.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono da considerarsi pertanto idonei ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo unicamente quelli collinari di giacitura e orientamento adatti con sufficiente altitudine e buona sistemazione idraulico-agraria.

Sono da considerarsi invece inadatti, e non possono essere quindi iscritti al predetto Schedario, quei vigneti situati in terreni umidi, su fondi valle ed in terreni fortemente argillosi.

2. La densità di impianto deve essere quella generalmente usata in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi, calcolata sul sesto d'impianto, non può essere inferiore a 3300 piante ad ettaro.

3. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

4. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare 7 tonnellate.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Fermo restando il limite sopra indicato la produzione per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, sulla base dell'effettiva superficie coperta dalla vite.

5. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Toscana, su proposta del consorzio di tutela, fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona della produzione di cui all'art. 3.

Nell'ambito della resa massima fissata nel presente articolo, la regione Toscana, su proposta del consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria, può fissare i limiti massimi di uva rivendicabili per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di conseguire un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo precedente.

6. Le uve destinate alla vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese», devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12% vol.

7. Le uve destinate alla vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» riserva, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50% vol.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui al precedente art. 3 e nelle relative aree amministrative comunali.

2. L'imbottigliamento deve essere effettuato nell'ambito della provincia di Grosseto.

3. Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di qualità.

4. È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 o, in alternativa, con mosto concentrato rettificato o a mezzo di altre tecnologie consentite.

5. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

6. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» non può essere immesso al consumo prima del 1° aprile del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve, fermo restando il periodo di affinamento obbligatorio minimo di dodici mesi in contenitori di rovere e di quattro mesi in bottiglia.

7. Il vino denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» riserva non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, fermo restando il periodo di affinamento obbligatorio minimo di trenta mesi, di cui ventiquattro mesi in contenitori di rovere e di sei mesi in bottiglia.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Montecucco Sangiovese»:

colore: rosso rubino intenso;

odore: fruttato e caratteristico;

sapore: armonico, asciutto, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25 g/l;

«Montecucco Sangiovese» riserva:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato;

odore: ampio vinoso,elegante, caratteristico;

sapore: pieno, asciutto, caldo, elegante, con eventuale sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.

2. È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l'acidità totale e per l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

1. Ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» è vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e «similari».

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

2. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» può inoltre essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dai relativi toponimi o nomi tradizionali che devono figurare in un apposito elenco regionale ai sensi dell' art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010 e che la relativa superficie sia distintamente specificata nello schedario viticolo. Inoltre, la vinificazione, l'elaborazione e la conservazione del vino devono avvenire in recipienti separati, e, tale menzione, seguita dal toponimo o nome tradizionale, deve essere riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento.

3. Per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
Confezionamento

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Montecucco Sangiovese» devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie dei tipi Bordolese o Borgognona di capacità non superiore a 6 litri chiuse con tappo di sughero raso bocca.

2. Tuttavia, per i contenitori di vetro con capacità fino a 0,250 litri, è ammesso l'utilizzo di altri dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente in materia.

11A09853

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montecucco».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dall'Associazione produttori vitivinicoli toscani, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Montecucco»;

Visto il parere favorevole della regione Toscana sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 20 e 21 aprile 2011, presente il funzionario della regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «MONTECUCCO».

Art. 1.
Denominazione

1. La denominazione di origine controllata «Montecucco» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

rosso;

rosso riserva;

rosato;

bianco;

Vermentino;

vin santo;

vin santo Occhio di pernice.

Art. 2.

Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» devono essere ottenuti da uve prodotte nelle zone di produzione delimitate nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Montecucco» rosso e rosso riserva: Sangiovese, almeno 60%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve a bacca rossa di altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana, fino ad un massimo del 40% con l'esclusione della Malvasia nera, Malvasia nera di Brindisi e Aleatico ed iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2010;

«Montecucco» rosato: Sangiovese e Ciliegiolo, da soli o congiuntamente, almeno il 60%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve a bacca rossa di altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana, fino ad un massimo del 40% con l'esclusione della Malvasia nera, Malvasia nera di Brindisi e Aleatico ed iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2010;

«Montecucco» bianco: Trebbiano toscano e Vermentino, da soli o congiuntamente, almeno il 40%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca di altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana, fino ad un massimo del 60% ed iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2010;

«Montecucco» Vermentino: Vermentino, almeno 85%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve a bacca bianca di altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana, fino ad un massimo del 15%;

«Montecucco» vin santo: Malvasia bianca, Grechetto bianco e Trebbiano toscano, da soli o congiuntamente, almeno il 70%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve a bacca bianca di altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana, fino ad un massimo del 30% ed iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2010;

«Montecucco» vin santo Occhio di pernice: Sangiovese, minimo 70%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve a bacca rossa di altri vitigni idonei alla coltivazione nell'ambito della regione Toscana, fino ad un massimo del 30% ed iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2010.

2. L'adeguamento della composizione ampelografica su base aziendale dei vigneti della denominazione di origine controllata «Montecucco» dovrà essere effettuata entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve è collocata all'interno della provincia di Grosseto e comprende le zone vocate dei comuni di Cinigiano, Civitella Paganico, Campagnatico, Castel del Piano, Roccalbegna, Arcidosso e Seggiano. Tale zona è così delimitata: a nord il confine parte dall' incrocio della s.s. 223 con il confine amministrativo del comune di Civitella Paganico e lungo di esso prosegue fino ad incrociare in direzione sud-est il confine amministrativo del comune di Cinigiano in prossimità della linea ferroviaria Siena-Monte Antico.

Da qui, seguendo il confine del comune di Cinigiano, prosegue in direzione est fino ad incontrare il confine amministrativo del comune di Castel del Piano lungo di esso in direzione nord-est fino ad incontrare il confine amministrativo del comune di Seggiano, segue detto confine fino ad incontrare la s.s. 323 al ponte sul fosso Ansitonia, si prosegue lungo detta statale 323 in direzione sud e fino all'incrocio con la strada provinciale 64 nei pressi del centro abitato di Castel del Piano.

Da qui la delimitazione prosegue fino a quando la strada non incontra il confine amministrativo del comune di Castel del Piano, si continua lungo detto confine in direzione sud-est lungo il torrente Ente fino al ponte della Peve sul torrente Ente stesso, si prosegue lungo la provinciale n. 26 (Arcidosso) in direzione nord fino ad incontrare il confine amministrativo del comune di Arcidosso e si segue detto confine fino a quando non si incrocia il torrente Zancona in direzione sud fino ad incontrare il confine amministrativo del comune di Cinigiano a sud dell'abitato di Monticello Amiata in località Banditaccia. Da qui si prosegue lungo il confine di Cinigiano fino ad incontrare la strada provinciale n. 55 (Cinigiano-Stribugliano-Vallerona), si prosegue a sud-ovest, lungo detta strada sino al centro abitato di Stribugliano. Da qui si procede, in direzione sud-ovest, lungo la strada provinciale che si ricongiunge alla strada provinciale cinigianese, sino in prossimità del podere «Il Cavallino». Da qui si prosegue sino al torrente Trasubie a quota 308 e quindi lungo il fosso Istrico, in direzione sud-ovest, sino a quota 400, dove percorrendo la strada interna per podere Pian di Simone, in direzione sud ci si ricollega alla strada provinciale n. 24 (Baccinello-Cana). Da qui si prosegue in direzione Baccinello sino all'incrocio della strada vicinale dell'Orto di Boccio che si segue sino ad intersecare con il fosso dell'Atleta. Da questo punto seguendo il corso del fosso dell'Atleta, il confine di ricongiunge alla strada provinciale n. 24. Detta strada si percorre sino al limite amministrativo del comune di Scansano e di seguito, in direzione ovest, sino al limite amministrativo del comune di Campagnatico in prossimità del podere «Repenti». Lungo il confine del comune di Campagnatico si prosegue in direzione sud-ovest e poi verso nord fino al punto di incrocio con il comune di Civitella Paganico nei pressi della località Poggio dei Massani. Lungo il confine del comune di Civitella Paganico si prosegue verso nord fino al punto di partenza dove questo incrocia la s.s. 223.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono da considerarsi pertanto idonei ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo unicamente quelli collinari di giacitura e orientamento adatti con sufficiente altitudine e buona sistemazione idraulico-agraria.

Sono da escludere, e non iscrivibili al predetto schedario, i vigneti ubicati in terreni umidi, su fondi valle ed in terreni fortemente argillosi.

2. La densità di impianto deve essere quella generalmente usata in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi, calcolata sul sesto d'impianto, non può essere inferiore a 3300 piante ad ettaro.

3. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

4. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare 9 tonnellate per i vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» rosso, rosso riserva, rosato e vin santo Occhio di pernice e 11 tonnellate per i vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» bianco, Vermentino e vin santo.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, purché la produzione non superi del 20% il limite

medesimo, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

L'eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Fermi restando i limiti sopra indicati la produzione per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, sulla base dell'effettiva superficie coperta dalla vite.

In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Toscana, su proposta del consorzio di tutela, fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona della produzione di cui all'art. 3.

Nell'ambito della resa massima fissata nel presente articolo, la regione Toscana, su proposta del consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria, può fissare i limiti massimi di uva rivendicabili per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di conseguire un migliore equilibrio di mercato. in questo caso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo precedente.

5. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12% vol. per i vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» rosso, rosso riserva e vin santo Occhio di pernice, di 11% vol. per i vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» bianco, rosato, Vermentino e vin santo.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, di appassimento delle uve e di invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui al precedente art. 3 e nelle relative aree amministrative comunali.

2. L'imbottigliamento deve essere effettuato nell'ambito della provincia di Grosseto.

3. Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di qualità.

4. È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, fatta eccezione per le tipologie vin santo e vin santo Occhio di pernice, nei limiti e condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali.

5. La tipologia «rosato» deve essere ottenuta con la vinificazione in «rosato» delle uve a bacca rossa.

6. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per i vini a denominazione di origine controllata «Montecucco». Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Tuttavia, la resa massima dell'uva in vino finito della denominazione di origine controllata «Montecucco» vin santo e vin santo Occhio di pernice non deve essere superiore al 35%.

7. Il vino a denominazione di origine controllata «Montecucco» rosso non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata «Montecucco» rosso riserva non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve, fermo restando il periodo di affinamento obbligatorio complessivo di diciotto mesi di cui dodici mesi in contenitori di legno e di sei mesi in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

I vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» bianco, rosato e Vermentino non possono essere immessi al consumo prima del 1° febbraio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

8. Il tradizionale metodo di vinificazione per l'ottenimento dei vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» vin santo e vin santo Occhio di pernice prevede quanto segue: l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale; l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata. L'uva deve raggiungere, prima dell'ammostatura, un contenuto zuccherino non inferiore al 26%. La conservazione e l'invecchiamento dei vini vin santo e del vin santo Occhio di pernice deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore a 500 litri per un periodo minimo di diciotto mesi a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno di raccolta.

L'immissione al consumo del vin santo e del vin santo Occhio di pernice può avvenire a partire dal 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve, e al termine del periodo di invecchiamento, il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16% vol.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Montecucco» rosso:

colore: rosso rubino intenso;

odore: vinoso e ampio;

sapore: armonico, asciutto giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24 g/l;

«Montecucco» rosso riserva:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato;

odore: ampio, vinoso, elegante, caratteristico;

sapore: pieno, asciutto, caldo, elegante con eventuale sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25 g/l;

«Montecucco» rosato:

colore: dal rosa tenue al rosa cerasuolo;

odore: fresco e fruttato;

sapore: sapido, secco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,5 g/l;

«Montecucco» bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, fresco, più o meno fruttato;

sapore: fresco, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l;

«Montecucco» Vermentino:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, fresco e caratteristico;

sapore: asciutto, morbido e sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l;

«Montecucco» vin santo:

colore: dal giallo dorato all'ambrato intenso;

odore: profumo intenso caratteristico di frutta matura;

sapore: intenso e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol. di cui almeno il 12% svolto;

acidità totale minima : 4,5 g/l;

acidità volatile massima: 28 milliequivalenti per litro;

estratto non riduttore minimo: 25 g/l;

«Montecucco» vin santo Occhio di pernice:

colore: tra l'ambrato e topazio intenso con ampia unghia rossiccia che si fa marrone con l'età;

odore: profumo intenso, ricco, complesso, caratteristico di frutta matura e di altre sfumature;

sapore: persistente con retrogusto dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 20,00% vol. di cui almeno il 15% svolto;

acidità totale minima : 4,5 g/l;

acidità volatile massima: 28 milliequivalenti per litro;

estratto non riduttore minimo: 27 g/l.

2. È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra menzionati per l'acidità totale e per l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

1. Ai vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» è vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e «similari».

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

2. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» può inoltre essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dai relativi toponimi o nomi tradizionali che devono figurare in un apposito elenco regionale ai sensi dell' art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010 e che la relativa superficie sia distintamente specificata nello schedario viticolo. Inoltre, la vinificazione, l' elaborazione e la conservazione del vino devono avvenire in recipienti separati, e, tale menzione, seguita dal toponimo o nome tradizionale, deve essere riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento.

3. Per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
Confezionamento

1. I vini a denominazione di origine controllata «Montecucco» devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie dei tipi Bordolese o Borgognona di capacità non superiore a 6 litri.

2. Per la tappatura dei vini denominazione di origine controllata «Montecucco» è obbligatorio il tappo di sughero ad esclusione dei vini «Montecucco» rosso in contenitori non superiori a 0,50 litri «Montecucco» bianco, «Montecucco» rosato e «Montecucco» Vermentino, i quali possono essere chiusi con altri dispositivi previsti dalla normativa vigente in materia.

3. Per la tipologia «riserva» e per quelle recanti la menzione «vigna» sono consentite soltanto bottiglie di vetro aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio, con volume nominale fino a 6 litri e con chiusura a tappo di sughero raso bocca.

11A09856

Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Castel del Monte Nero di Troia Riserva» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini doc Castel del Monte intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Castel del Monte Nero di Troia Riserva».

Ha espresso, nella riunione dei giorni 23 e 24 giugno 2011, presente il funzionario della Regione Puglia parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

———

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «CASTEL DDEL MONTE NERO DI TROIA RISERVA»

Articolo 1

(denominazione e vini)

La denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte Nero di Troia Riserva" è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2

(base ampelografia)

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte Nero di Troia Riserva" deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Nero di Troia minimo 90%;

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, nella misura massima del 10%, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Murgia Centrale" - iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011.

Articolo 3

(zona di produzione delle uve)

La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte Nero di Troia Riserva" comprende il territorio comunale di Minervino Murge e in parte i territori comunali di Andria, Corato, Trani, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle e Toritto e completamente l'isola amministrativa D'Ameli del comune di Binetto.

Tale zona è così delimitata: dal punto d'incontro dei confini comunali di Minervino Murge, Andria e Canosa di Puglia (q. 234) la linea di delimitazione segue verso nord-est il confine comunale tra Andria e Canosa fino a q. 159. Prosegue verso est lungo la strada che conduce ad Andria (via vecchia Canosa-Andria), raggiunge Andria e ne costeggia a sud il centro abitato seguendo la stessa strada fino a raggiungere a q. 162 la strada provinciale 231 (ex S.S. n. 98 Andriese-Coratina) che segue in direzione sud-est; attraversa il centro abitato di Corato e al km 49 (Madonna delle Grazie) segue la strada vicinale (via vecchia Corato-Terlizzi) e raggiunge l'abitato di Terlizzi passando per le quote 231, 232, 227, 215, 207, 208, 201, 188, 187 e 182.

All'altezza della q. 182 si immette nella circonvallazione che passa a sud dell'abitato di Terlizzi, fino a raggiungere nuovamente la strada provinciale 231 (ex S.S. n. 98 Andriese-Coratina), che segue fino alla grande circonvallazione di Bitonto; percorre la medesima fino alla strada provinciale Bitonto-Palo del Colle; quindi prosegue, verso sud, lungo tale strada, supera Palo del Colle, e si immette nella strada statale n. 96

che segue verso sud, fino al suo incrocio con il confine tra i territori di Toritto e Grumo (contrada dei Gendarmi). Da questo punto segue, verso ovest, il confine del territorio di Toritto e poi i confini meridionali del comune di Toritto, di Bitonto, sino alla Murgia Lama Rosa (q. 485), di Ruvo di Puglia, fino alla località Il Feltro (q. 631) e quello del comune di Andria sempre in direzione ovest; sino all'incrocio di questi con il confine di Minervino Murge in prossimità della masseria Ciminiero di Gioia. Seguendo infine il confine occidentale di Minervino Murge, raggiunge il punto di incontro dei confini comunali tra Minervino, Andria e Canosa di Puglia, punto di partenza della delimitazione.

Articolo 4

(norme per la viticoltura)

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Castel del Monte Nero di Troia Riserva" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i nuovi impianti e reimpianti sono consentite esclusivamente le forme di coltivazione ad alberello e contro spalliera; i sesti d'impianto e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

I nuovi impianti ed i reimpianti, realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, devono essere realizzati con almeno 4.000 viti per ettaro.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte Nero di Troia Riserva" non deve essere superiore a tonnellate 10 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

La produzione, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata al limite di cui sopra, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte Nero di Troia Riserva" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12%.

Articolo 5

(norme per la vinificazione)

Le operazioni di vinificazione, di maturazione, invecchiamento e di imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte Nero di Troia Riserva" devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente articolo 3.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte Nero di Troia Riserva" prima dell'immissione al consumo deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni di cui almeno uno in legno. Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Articolo 6

(caratteristiche al consumo)

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte Nero di Troia Riserva", all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: dal rosso rubino al rosso granato con l'invecchiamento;
- odore: caratteristico, delicato;
- sapore: di corpo, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13%;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 26 g/l;
- zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7

(etichettatura e presentazione)

Nella etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte Nero di Troia Riserva", è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare compresi gli aggettivi: "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "vecchio", e simili o similari.

È tuttavia consentito, nel rispetto delle normative vigenti l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località comprese nella zona delimitata nel precedente articolo 3 - così come identificate e delimitate nell'elenco di cui all'allegato 1 del presente disciplinare di produzione - e dalle quali effettivamente provengono dalle uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente.

La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla normativa vigente per tutte le tipologie dei vini indicate all'articolo 1.

Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte Nero di Troia Riserva" è obbligatoria, su tutti i recipienti, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve eventualmente preceduta dalla menzione "vendemmia".

Articolo 8

(confezionamento)

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte Nero di Troia Riserva", deve essere commercializzato esclusivamente in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 6 e chiuse esclusivamente con tappo raso bocca. Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie comunque non consone al prestigio del vino.

LISTA POSITIVA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E/O TOPONIMI PER LA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «CASTEL DEL MONTE NERO DI TROIA RISERVA».

1) Tafuri, Agro di Andria;

2) Torre di Bocca, Agro di Andria;

3) San Domenico, Agro di Andria;

4) San Vittore, Agro di Andria;

5) Quadrone, Agro di Andria;

6) Zagaria, Agro di Andria;

7) Bagnoli, Agro di Corato e Agro di Andria;

8) Zecchiniello, Agro di Corato;

9) Piano Mangieri, Agro di Corato;

10) San Magno, Agro di Corato;

11) Sansanello, Agro di Corato;

12) Pedale, Agro di Corato;

13) Pezza Piana, Agro di Corato;

14) Pezza Regina, Agro di Corato;

15) San Giuseppe, Agro di Corato;

16) Bosco Comunale, Agro di Corato;

17) La Difesa, Agro di Corato;

18) Torrevento, Agro di Corato;

19) La Murgetta, Agro di Corato;

20) La Cacchiola, Agro di Corato;

21) Monte Castigliola, Agro di Corato;

22) Santa Lucia, Agro di Corato;

23) Calendano, Agro di Corato e Agro di Ruvo di Puglia;

24) Pantano, Agro di Ruvo di Puglia;

25) Le Carrare, Agro di Ruvo di Puglia;

26) Torre Quadra, Agro di Ruvo di Puglia;

27) Torre del Monte, Agro di Ruvo di Puglia;

28) Bosco Scoparello, Agro di Ruvo di Puglia;

29) Le Matine, Agro di Ruvo di Puglia, Agro di Bitonto e Agro di Binetto;

30) Lama di Carro, Agro di Andria;

31) Pozzo Sorgente, Agro di Andria;

32) Rivera, Agro di Andria;

33) Petrone, Agro di Andria.

11A09876

Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Castel del Monte Bombino Nero» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini doc Castel del Monte intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Castel del Monte Bombino Nero».

Ha espresso, nella riunione dei giorni 23 e 24 giugno 2011, presente il funzionario della Regione Puglia parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «CASTEL DEL MONTE BOMBINO NERO»

Articolo 1

(denominazione e vini)

La denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte Bombino Nero" è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2

(base ampelografia)

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte Bombino Nero" deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Bombino Nero minimo 90%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, nella misura massima del 10%, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Murgia Centrale" - iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011.

Articolo 3

(zona di produzione delle uve)

La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte Bombino Nero" devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende il territorio comunale di Minervino Murge e in parte i territori comunali di Andria, Corato, Trani, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle e Toritto e completamente l'isola amministrativa D'Ameli del comune di Binetto.

Tale zona è così delimitata:

Dal punto d'incontro dei confini comunali di Minervino Murge, Andria e Canosa di Puglia (q. 234) la linea di delimitazione segue verso nord-est il confine comunale tra Andria e Canosa fino a q. 159. Prosegue verso est lungo la strada che conduce ad Andria (via vecchia Canosa-Andria), raggiunge Andria e ne costeggia a sud il centro abitato seguendo la stessa strada fino a raggiungere a q. 162 la strada provinciale 231 (ex S.S. n. 98 Andriese-Coratina) che segue in direzione sud-est; attraversa il centro abitato di Corato e al km 49 (Madonna delle Grazie) segue la strada vicinale (via vecchia Corato-Terlizzi) e raggiunge l'abitato di Terlizzi passando per le quote 231, 232, 227, 215, 207, 208, 201, 188, 187 e 182.

All'altezza della q. 182 si immette nella circonvallazione che passa a sud dell'abitato di Terlizzi, fino a raggiungere nuovamente strada provinciale 231 (ex S.S. n. 98 Andriese-Coratina), che segue fino alla grande circonvallazione di Bitonto; percorre la medesima fino alla strada provinciale Bitonto-Palo del Colle; quindi prosegue, verso sud, lungo tale strada, supera Palo del Colle, e si immette nella strada statale n. 96 che segue verso sud, fino al suo incrocio con il confine tra i territori di Toritto e Grumo (contrada dei Gendarmi).

Da questo punto segue, verso ovest, il confine del territorio di Toritto e poi i confini meridionali del comune di Toritto, di Bitonto, sino alla Murgia Lama Rosa (q.485), di Ruvo di Puglia, fino alla località Il Feltro (q.631) e quello del comune di Andria sempre in direzione ovest; sino all'incrocio di questi con il confine di Minervino Murge in prossimità della masseria Ciminiero di Gioia. Seguendo infine il confine occidentale di Minervino Murge, raggiunge il punto di incontro dei confini comunali tra Minervino, Andria e Canosa di Puglia, punto di partenza della delimitazione.

Articolo 4

(norme per la viticoltura)

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Castel del Monte Bombino Nero" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i nuovi impianti e reimpianti sono consentite esclusivamente le forme di coltivazione ad alberello e contro spalliera; i sesti d'impianto e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È ' consentita l'irrigazione di soccorso.

I nuovi impianti ed i reimpianti, realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, devono essere realizzati con almeno 4.000 viti per ettaro.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte Bombino Nero" non deve essere superiore a tonnellate 12 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

La produzione, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata al limite di cui sopra, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte Bombino Nero" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11%.

Articolo 5

(norme per la vinificazione)

Le operazioni di vinificazione, di maturazione, invecchiamento e di imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte Bombino Nero", devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente articolo 3.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Articolo 6

(caratteristiche al consumo)

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte Bombino Nero", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: rosato più o meno intenso;
- odore: caratteristico, delicato, fruttato;
- sapore: asciutto, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16g/l;
- zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7

(etichettatura e presentazione)

Nella etichettatura e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte Bombino Nero", è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare compresi gli aggettivi: "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "vecchio", e simili o similari.

È tuttavia consentito, nel rispetto delle normative vigenti l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località comprese nella zona delimitata nel precedente articolo 3 - così come identificate e delimitate nell'elenco di cui all'allegato 1 del presente disciplinare di produzione - e dalle quali effettivamente provengono dalle uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente.

La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla normativa vigente per tutte le tipologie dei vini indicate all'articolo 1.

Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte Bombino Nero", è obbligatoria, su tutti i recipienti, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve eventualmente preceduta dalla menzione "vendemmia".

Articolo 8

(confezionamento)

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte Bombino Nero", deve essere commercializzato esclusivamente in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 6 e chiuse esclusivamente con tappo raso bocca. Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie comunque non consone al prestigio del vino.

LISTA POSITIVA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E/O TOPONIMI PER LA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «CASTEL DEL MONTE BOMBINO NERO».

1) Tafuri, Agro di Andria;
2) Torre di Bocca, Agro di Andria;
3) San Domenico, Agro di Andria;
4) San Vittore, Agro di Andria;
5) Quadrone, Agro di Andria;
6) Zagaria, Agro di Andria;
7) Bagnoli, Agro di Corato e Agro di Andria;
8) Zecchiniello, Agro di Corato;
9) Piano Mangieri, Agro di Corato;
10) San Magno, Agro di Corato;
11) Sansanello, Agro di Corato;
12) Pedale, Agro di Corato;
13) Pezza Piana, Agro di Corato;
14) Pezza Regina, Agro di Corato;
15) San Giuseppe, Agro di Corato;
16) Bosco Comunale, Agro di Corato;
17) La Difesa, Agro di Corato;
18) Torrevento, Agro di Corato;
19) La Murgetta, Agro di Corato;
20) La Cacchiola, Agro di Corato;
21) Monte Castigliola, Agro di Corato;
22) Santa Lucia, Agro di Corato;
23) Calendano, Agro di Corato e Agro di Ruvo di Puglia;
24) Pantano, Agro di Ruvo di Puglia;

25) Le Carrare, Agro di Ruvo di Puglia;

26) Torre Quadra, Agro di Ruvo di Puglia;

27) Torre del Monte, Agro di Ruvo di Puglia;

28) Bosco Scoparello, Agro di Ruvo di Puglia;

29) Le Matine, Agro di Ruvo di Puglia, Agro di Bitonto e Agro di Binetto;

30) Lama di Carro, Agro di Andria;

31) Pozzo Sorgente, Agro di Andria;

32) Rivera, Agro di Andria;

33) Petrone, Agro di Andria.

11A09877

Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata per il tramite della Regione Puglia su istanza delle Organizzazoni di categoria e su richiesta dei produttori interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere»

Ha espresso, nella riunione dei giorni 23 e 24 giugno 2011, presente il funzionario della Regione Puglia parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ALLEGATO

Proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere»

Articolo 1

(denominazione e vini)

La denominazione di origine controllata "Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

- "Rosso", anche Riserva e Rosato
- "Nero di Troia", anche Riserva

Articolo 2

(base ampelografia)

I vini a denominazione di origine controllata "Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia:

"Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere" Rosso anche Riserva e Rosato: Nero di Troia per almeno il 65 %. Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, nella misura massima del 35%, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Capitanata" e "Murgia Centrale" - iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011.

"Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere" Nero di Troia anche Riserva: Nero di Troia per almeno il 90 % . Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea "Capitanata" e "Murgia Centrale" nella misura massima del 10 % come sopra identificati.

Articolo 3

(zona di produzione delle uve)

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere" comprende tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni della provincia di Foggia: Lucera, Troia, Torremaggiore, San Severo, S. Paolo Civitate, Apricena, Foggia, Orsara di Puglia, Bovino, Ascoli Satriano, Ortanova, Ordona, Stornara, Stornarella,Cerignola, e dei seguenti comuni della provincia della BAT: Trinitapoli, S. Ferdinando di Puglia e Barletta.

Articolo 4

(norme per la viticoltura)

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere" devono essere quelle della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni bene esposti ad esclusione di quelli ad alta dotazione idrica.

La densità di impianto per i nuovi vigneti e per i reimpianti non potrà essere inferiore a 3.500 ceppi per ettaro in coltura specializzata.

Per i vigneti piantati prima dell'approvazione del presente disciplinare sono ammesse le densità reali e tradizionali delle zone di produzione.

Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona, ossia l'alberello e le spalliere tenute a guyot e a cordone speronato, o comunque forme atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Solo per gli impianti preesistenti sono ammesse le forme di allevamento già in uso nella zona, il tendone e la pergola pugliese, con i sesti di impianto adeguati a tali forme di allevamento già esistenti.

È consentita l'irrigazione esclusivamente in forma di soccorso. È vietata ogni pratica di forzatura.

Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici minimi delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

Tipologia	Produzione uva t /h	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo
Rosso	15,0	12,00
Rosato	16,0	11,50
Nero di Troia	14,0	12,50

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi. Oltre detti limiti, tutta la produzione non avrà diritto alla denominazione di origine controllata "Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere". La Regione Puglia, con proprio decreto, sentiti i Consorzi di tutela e le Organizzazioni di categoria interessate, tenuto conto delle condizioni ambientali, di coltivazione e di mercato, può stabilire un

limite massimo di produzione di uva rivendicabile per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al competente Organismo di controllo.

Articolo 5

(norme per la vinificazione)

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'Articolo 3 è tuttavia consentito che dette operazioni siano effettuate anche nell'ambito dei comuni confinanti alla zona come sopra delimitata.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva, per tutte le tipologie non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi il limite massimo sopra riportato, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine ma potrà essere destinata, qualora sussistono i requisiti alla produzione di vini ad indicazione geografica nell'ambito geografico delimitato. Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Per tutte le tipologie, è ammessa colmatura con un massimo del 5% di altri vini anche di altre annate, dello stesso colore e varietà, aventi diritto alla denominazione di origine controllata "Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere".

È consentito l'arricchimento, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo Schedario viticolo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

È inoltre consentita la dolcificazione secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale.

Il vino a denominazione di origine controllata "Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere" Rosso Riserva, prima dell'immissione al consumo, deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni di cui almeno 8 mesi in botti di legno, a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata "Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere" Nero di Troia Riserva, prima dell'immissione al consumo deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni di cui almeno 8 mesi in botti di legno, a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 6

(caratteristiche al consumo)

I vini di cui all'articolo 1, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere" Rosso:

- colore: rosso rubino più o meno intenso talvolta con riflessi tendenti al granato;
- odore: caratteristico, intenso, fruttato;
- sapore: secco o abboccato, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 %;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo : 22 g/l;
- zucchero riduttore residuo non superiore a 9 g/l.

"Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere" Rosato:

- colore: rosato più o meno intenso con l' invecchiamento;
- odore: delicato, fruttato;
- sapore: secco o abboccato, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo : 19 g/l.
- zucchero riduttore residuo non superiore a 9 g/l.

"Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere" Rosso Riserva:

- colore: rosso rubino più o meno intenso talvolta con riflessi granato con l' invecchiamento;
- odore: delicato, caratteristico;
- sapore: secco o abboccato, di corpo, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%;
- acidità totale minima : 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 23 g/l
- zucchero riduttore residuo non superiore a 9 g/l.

"Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere" Nero di Troia:

- colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al granato;
- odore: caratteristico, intenso e fruttato;
- sapore: secco o abboccato, armonico ;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 %;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 22 g/l
- zucchero riduttore residuo non superiore a 9 g/l.

"Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere" Nero di Troia Riserva:

- colore: rosso rubino più o meno intenso talvolta con riflessi granato, con l'invecchiamento;
- odore: delicato, caratteristico;
- sapore: secco o abboccato, caratteristico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo:13,00%;
- acidità totale minima: 4,5 g/l
- estratto non riduttore minimo: 24 g/l
- zucchero riduttore residuo non superiore a 9 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7

(etichettatura e presentazione)

Ai vini di cui all'Articolo 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni , aree, fattorie e località comprese nella zona delimitata nel precedente Articolo 3 - così come identificate e delimitate nell'elenco di cui all'Allegato 1 del presente disciplinare di produzione - e dalle quali effettivamente provengono dalle uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente.

La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla normativa vigente per tutte le tipologie dei vini indicate all'Articolo 1.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite dalle norme comunitarie e nazionali in materia, oltre alle menzioni tradizionali, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'Articolo 1.

Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata "Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere" è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8

(confezionamento)

I vini a denominazione di origine controllata "Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere", possono essere confezionati in bottiglie di vetro con

capacità da litri 0,250 a litri 9, ad esclusione di dame e damigiane. Sono consentiti tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente, ad esclusione del tappo a corona. È consentito l'uso del tappo in vetro.

È altresì consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro tipo "bag in box", costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato idoneo all'uso alimentare, racchiuso in un involucro di cartone o altro materiale rigido, di capacità non superiore a litri 3.

I vini di cui all'articolo recanti la menzione "Riserva", devono essere confezionati solo in bottiglie di vetro, ad esclusione di dame e damigiane, della capacità da litri 0,375 a litri 9 e chiuse con tappo di sughero raso bocca.

ALLEGATO *1*

LISTA POSITIVA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E/O TOPONIMI PER LA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «TAVOLIERE DELLE PUGLIE» O «TAVOLIERE».

1) Valle Scodella
2) Valleverde
3) Mortellino
4) Posta Crusta
5) Vigna Cenerata
6) Montecigliano
7) Cuparoni
8) Terra dei Bisi
9) Quarto
10) I Parioni
11) Coppa Malva
12) Terra di Corte
13) Quadrone delle Vigne Agro di Foggia;
14) Santa Chiara Agro di Foggia;
15) Marchesa Agro di Lucera;
16) Masseria Celentano Agro di Lucera;
17) Guado San Leo Agro di San Severo;
18) Tenuta Coppanetta Agro di San Severo;
19) Incoronata Agro di Foggia;
20) Posta Uccello Agro di Cerignola;
21) Risicata Agro di Cerignola;
22) Torre Alemanna Agro di Cerignola;
23) Tenuta Capaccio Agro di Orsara.

11A09878

Comunicato di rettifica alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Valle d'Aosta Lard d'Arnad/Vallée d'Aoste Lard d'Arnad».

In sostituzione di quanto riportato nella modifica del disciplinare di produzione della denominazione Valle d'Aosta Lard d'Arnad/Vallée d'Aoste Lard d'Arnad pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 2011, all'art. 4, comma 3, anziché «Il lardo deve essere tagliato e collocato negli appositi contenitori di legno (doils) dopo non oltre 48 ore dall'avvenuta macellazione», leggi «Il lardo deve essere tagliato e collocato negli appositi contenitori di legno (doils) dopo non oltre 48 ore dal giorno successivo alla macellazione».

11A09908

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Pancetta di Calabria»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria» registrata con regolamento (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di Tutela dei salumi di Calabria a D.O.P., via Roberta Lanzino, 33 - 87100 Cosenza, e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Siciliana circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Pancetta di Calabria» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «PANCETTA DI CALABRIA»

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria» è riservata al prodotto di salumeria avente i requisiti fissati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

L'elaborazione della Pancetta di Calabria deve avvenire nella tradizionale zona di produzione sita nel territorio della Regione Calabria.

Art. 3.

Materie prime

La Pancetta di Calabria deve essere ottenuta dalla lavorazione di carni di suini nati nel territorio delle regioni Calabria, Basilicata, Sicilia, Puglia e Campania e allevati nel territorio della Regione Calabria dall'età massima di quattro mesi. Le fasi di macellazione e lavorazione devono aver luogo nel territorio calabrese.

Dalla lavorazione sono escluse le carni di verri e scrofe.

I requisiti genetici dei suini devono corrispondere alle caratteristiche proprie del suino pesante italiano, ottenuto impiegando razze tradizionali di taglia grande quali:

Apulo-Calabrese;

Large White e Landrace Italiana così come migliorate dal Libro genealogico italiano o figli di verri di quelle razze;

Suini figli di verri della razza Duroc, così come migliorate dal Libro genealogico italiano;

Suini figli di verri di altre razze o di verri ibridi purché detti verri — siano essi nati in Italia o all'estero — provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante.

Per contro, sono espressamente esclusi:

Suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento alla sensibilità agli stress (PSS);

Animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain e Spot.

I suini possono essere macellati dall'ottavo mese successivo a quello di nascita, computando anche il mese di nascita.

Il peso medio del lotto dei suini alla macellazione deve essere non inferiore a 140 kg.

I suini debbono inoltre presentare il marchio di qualità «suino allevato in Calabria» che può essere sostituito da un tatuaggio da imprimere sulle cosce, con l'identificazione dell'allevamento di nascita.

I mangimi per l'alimentazione dei suini debbono essere mangimi composti integrati di orzo, favino, mais, ghiande, ceci, in misura non inferiore al 50% del contenuto.

Non è consentito l'uso nell'alimentazione di manioca e patate e di sottoprodotti che potrebbero conferire alle carni ed al grasso sapori ed odori indesiderati.

Almeno nei due mesi precedenti la macellazione, l'alimentazione deve privilegiare la componente proteica, pertanto deve avere un contenuto di proteine non inferiore al 12%.

Per avere carni più compatte per l'ingrasso è vietata l'alimentazione a brodo. Per alimentazione a brodo si intende l'utilizzo di sottoprodotti della lavorazione del latte.

Per la confezione della «Pancetta di Calabria» è ammesso l'uso di soli ingredienti naturali quali sale (cloruro di sodio), pepe nero in grani ed in polvere; peperoncino/peperone (genere Capsicum *L)* rosso piccante, rosso dolce, in polvere e/o in crema di peperoni; aceto di vino, e aromi naturali.

Possono inoltre essere impiegati: destrosio, saccarosio, acido ascorbico (E 300) e/o suo sale sodico, anche denominato ascorbato di sodio (E 301), nitrato di potassio (E 252), nitrito di sodio (E 250), colture di avviamento alla fermentazione.

Art. 4.

Metodi di elaborazione

La «Pancetta di Calabria» è ricavata dalla parte anatomica specifica dei suini (sottocostato inferiore).

La pancetta con cotenna, del peso variabile dai 3 ai 6 chili, deve essere tagliata a forma rettangolare e deve avere uno spessore compreso tra 3 e 6 centimetri.

Dopo la preparazione viene sottoposta a salatura, per un periodo da quattro a quattordici giorni.

Successivamente la pancetta viene lavata con acqua e bagnata con aceto di vino.

La parte superficiale può essere ricoperta con polvere di peperoncino e/o con gli altri ingredienti indicati all'art. 3.

Segue quindi un periodo di stagionatura di almeno trenta giorni, in locali con umidità relativa e temperature controllate.

Art. 5.

Stagionatura

La stagionatura della «Pancetta di Calabria» deve essere fatta allo stato naturale in apposito ambiente, igienicamente sano, per non meno di trenta giorni.

Art. 6.

Caratteristiche

La «Pancetta di Calabria» all'atto dell'immissione al consumo presenta le seguenti caratteristiche.

Forma rettangolare con uno spessore variabile tra 3 e 5 cm.

Colore della parte esterna rosso, marcato dalla presenza di polvere di peperoncino. Aspetto al taglio roseo, con striature sottili alternate di magro e di grasso. Il profumo è intenso naturale. Buona la sapidità.

Art. 7.

Organismo di controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg.(CE) n. 510/2006. Tale struttura è l'Organismo di controllo Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare con sede in corso Meridionale n. 6 - 80143 Napoli, tel. 081/5636647 - fax 081/5534019 - e-mail: info@ismecert.com

Art. 8.

Designazione e presentazione

La designazione della Denominazione d'origine protetta «Pancetta di Calabria» deve essere realizzata in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare nell'etichetta o cartellino allegato al prodotto o indicazione sulla confezione del prodotto porzionato, ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Denominazione d'Origine Protetta».

Le suddette diciture e menzioni sono intraducibili. Può inoltre comparire la sigla DOP in altra parte dell'etichetta nel medesimo campo visivo.

Per il prodotto destinato ai mercati internazionali può essere utilizzata la menzione «Denominazione d'Origine Protetta» nella lingua del paese di destinazione.

Tali indicazioni sono abbinate inscindibilmente al logo della denominazione della «Pancetta di Calabria» che è il seguente:

Il marchio deve essere stampato applicando le seguenti regole:

a) carattere del testo: Friz Bold Maiuscolo;

b) colori pantone:

Pantone 152 CVC;

Pantone 209 CVC;

c) colori in quadricromia:

Cyan = 0	Cyan = 0
Magenta = 51	Magenta = 83
Yellow = 100	Yellow = 34
Black = 0	Black = 51.

Nel caso di stampa su fondi simili ai due colori del marchio, lo stesso può essere inserito in un riquadro negativo. Sullo sfondo chiaro si utilizza il marchio ad un colore con Pantone n. 209 CVC, mentre sullo sfondo scuro si utilizza il Pantone n. 152 CVC.

Nell'etichetta possono essere indicati i valori nutrizionali.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti deriva il prodotto.

La «Pancetta di Calabria» può essere immessa al consumo in pezzi singoli, così come descritto all'art. 6, ovvero confezionata sottovuoto o in atmosfera protettiva, intera, in tranci, affettata o cubettata.

Le operazioni di confezionamento, affettamento e porzionamento devono avvenire esclusivamente nella zona di produzione indicata all'art. 2 al fine di garantire il giusto grado di consistenza del prodotto ed evitare il suo eccessivo indurimento.

Art. 9.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ciascuna delle fasi gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dagli organismi di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, trasformatori, confezionatori e porzionatori/affettatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto.

Tutte le persone, sia fisiche che giuridiche iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 10.

Legame

L'area geografica di produzione è compresa nel sud dell'Italia ed è caratterizzata da un clima caldo-temperato con scarse precipitazioni concentrate nel periodo invernale. Il territorio è prevalentemente collinare e montuoso, ma grazie alla sua caratteristica peninsulare, comprende oltre 800 km. di costa che si affacciano sul mare Tirreno e sul mare Ionio. Il mix di mare, colline e monti genera condizioni climatiche specifiche nell'ambito dell'area del Mediterraneo.

La «Pancetta di Calabria» è ottenuta dalla lavorazione del sottocostato inferiore dei suini ed è sottoposta ad una complessa lavorazione frutto dell'esperienza e della tradizione radicata nella regione Calabria. Ciò determina delle caratteristiche uniche per la «Pancetta di Calabria».

I requisiti della «Pancetta di Calabria» dipendono dalle condizioni ambientali e dai fattori naturali ed umani.

L'area interessata alla produzione e trasformazione della Pancetta di Calabria è caratterizzata da un legame con l'ambiente determinato dal tipico clima del meridione italiano con scarse precipitazioni, in genere concentrate nel periodo invernale e dalla posizione geografica dei territori interessati che sfruttano anche particolari ventilazioni ed escursioni termiche.

L'insieme «materia prima — prodotto — denominazione» ha un profondo legame con l'evoluzione socio-economica dell'area geografica delimitata, determinando particolari tradizioni ed usi locali. In particolare, si evidenzia l'utilizzo di materia prima derivata da allevamenti di suini pesanti con caratteristiche delle linee genealogiche italiane, alimentati anche con prodotti vegetali tipici dell'area interessata. Inoltre, sono state mantenute nelle lavorazioni delle carni le essenze aromatiche naturali che influenzano le qualità organolettiche del prodotto. La «Pancetta di Calabria» ha quindi un forte legame con la zona geografica dovuto al clima della regione, alla alimentazione dei suini e ai fattori umani.

11A09910

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Salsiccia di Calabria»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria» registrata con regolamento (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di Tutela dei salumi di Calabria a D.O.P., via Roberta Lanzino, 33 - 87100 Cosenza, e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Siciliana circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Salsiccia di Calabria» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «SALSICCIA DI CALABRIA»

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione di origine protetta «Salsiccia di Calabria» è riservata al prodotto di salumeria avente i requisiti fissati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

L'elaborazione della «Salsiccia di Calabria» deve avvenire nella tradizionale zona di produzione sita nel territorio della regione Calabria.

Art. 3.

Materie prime

La «Salsiccia di Calabria» deve essere ottenuta dalla lavorazione di carni di suini nati nel territorio delle regioni Calabria, Basilicata, Sicilia, Puglia e Campania e allevati nel territorio della regione Calabria dall'età massima di quattro mesi. Le fasi di macellazione e lavorazione devono aver luogo nel territorio calabrese.

Dalla lavorazione sono escluse le carni di verri e scrofe.

I requisiti genetici dei suini devono corrispondere alle caratteristiche proprie del suino pesante italiano, ottenuto impiegando razze tradizionali di taglia grande quali:

Apulo-Calabrese;

Large White e Landrace Italiana così come migliorate dal Libro genealogico italiano o figli di verri di quelle razze;

Suini figli di verri della razza Duroc, così come migliorate dal Libro genealogico italiano;

Suini figli di verri di altre razze o di verri ibridi purché detti verri — siano essi nati in Italia o all'estero — provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante.

Per contro, sono espressamente esclusi:

Suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento alla sensibilità agli stress (PSS);

Animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain e Spot.

I suini possono essere macellati dall'ottavo mese successivo a quello di nascita, computando anche il mese di nascita.

Il peso medio del lotto dei suini alla macellazione deve essere non inferiore a 140 kg.

I suini debbono inoltre presentare il marchio di qualità «suino allevato in Calabria» che può essere sostituito da un tatuaggio da imprimere sulle cosce, con l'identificazione dell'allevamento di nascita.

I mangimi per l'alimentazione dei suini debbono essere mangimi composti integrati di orzo, favino, mais, ghiande, ceci, in misura non inferiore al 50% del contenuto.

Non è consentito l'uso nell'alimentazione di manioca e patate e di sottoprodotti che potrebbero conferire alle carni ed al grasso sapori ed odori indesiderati.

Almeno nei due mesi precedenti la macellazione, l'alimentazione deve privilegiare la componente proteica, pertanto deve avere un contenuto di proteine non inferiore al 12%.

Per avere carni più compatte per l'ingrasso è vietata l'alimentazione a brodo. Per alimentazione a brodo si intende l'utilizzo di sottoprodotti della lavorazione del latte.

Nella preparazione dell'impasto per la «Salsiccia di Calabria» è ammesso l'uso di soli ingredienti naturali quali sale (cloruro di sodio), pepe nero in grani ed in polvere, peperoncino/peperone (genere Capsicum L.) rosso piccante, rosso dolce, in polvere e/o in crema, vino, spezie e aromi naturali.

Possono inoltre essere impiegati: destrosio, saccarosio, acido ascorbico (E 300) e/o suo sale sodico, anche denominato ascorbato di sodio (E 301), nitrato di potassio (E 252), nitrito di sodio (E 250), colture di avviamento alla fermentazione.

Art. 4.

Metodi di elaborazione

Il prodotto denominato «Salsiccia di Calabria» è ricavato dall'impasto, ben amalgamato, delle carni della spalla, nella misura non inferiore al 50%, della carni della coscia, nella misura non superiore al 15%, e/o del sottocostola, nella misura non superiore al 50%, con lardo ed ingredienti aromatici naturali. Sono esclusi gli animali congelati.

Le carni ed il lardo vengono lavorati quando la temperatura interna è compresa tra 0° e 3 °C.

La percentuale di lardo contenuto nell'impasto deve essere compresa tra il 6 ed il 20 per cento, per ogni chilogrammo di carne lavorata.

L'impasto viene insaccato in budella naturali di suino, successivamente forate e quindi intrecciate a mano nella caratteristica forma a catenella, o legate nella caratteristica forma ad «U».

Esclusivamente per il prodotto destinato ad essere commercializzato previa affettatura e confezionamento sottovuoto o in atmosfera protettiva, è consentito usare per l'insacco il budello di collagene edibile e realizzare il prodotto avente forma cilindrica dritta, della lunghezza compresa tra 40 e 80 cm.

Art. 5.

Stagionatura

La stagionatura della «Salsiccia di Calabria» deve essere fatta allo stato naturale in apposito ambiente, igienicamente sano, per non meno di trenta giorni.

Art. 6.

Caratteristiche

La «Salsiccia di Calabria» all'atto dell'immissione al consumo presenta le seguenti caratteristiche.

La forma è cilindrica intrecciata nella caratteristica forma a catenella di lunghezza che varia da 40 a 80 cm o legata nella caratteristica forma ad «U».

Al taglio risulta a grana media, con il grasso ben distribuito, di colore rosso naturale o rosso vivace a seconda dell'utilizzo nell' impasto di pepe nero, peperoncino/peperone (genere Capsicum L.) rosso piccante o dolce, il vino, le spezie e gli aromi naturali.

Il profumo è più o meno intenso naturale, la sapidità è equilibrata o più intensa (piccante).

Art. 7.

Organismo di controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/2006. Tale struttura è l'Organismo di controllo Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare con sede in corso Meridionale n. 6 - 80143 Napoli, tel. 081/5636647 - fax 081/5534019 - e-mail: info@ismecert.com

Art. 8.

Designazione e presentazione

La designazione della Denominazione d'origine protetta «Salsiccia di Calabria» deve essere realizzata in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare nell'etichetta o cartellino allegato al prodotto o indicazione sulla confezione del prodotto porzionato, ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Denominazione d'Origine Protetta».

Le suddette diciture e menzioni sono intraducibili. Può inoltre comparire la sigla DOP in altra parte dell'etichetta nel medesimo campo visivo.

Per il prodotto destinato ai mercati internazionali può essere utilizzata la menzione «Denominazione d'Origine Protetta» nella lingua del paese di destinazione.

Tali indicazioni sono abbinate inscindibilmente al marchio della denominazione della «Salsiccia di Calabria» che è il seguente:

Il marchio deve essere stampato applicando le seguenti regole:

a) carattere del testo: Friz Bold Maiuscolo;

b) colori pantone:

Pantone 152 CVC;

Pantone 209 CVC;

c) colori in quadricromia:

Cyan = 0	Cyan = 0
Magenta = 51	Magenta = 83
Yellow = 100	Yellow = 34
Black = 0	Black = 51.

Nel caso di stampa su fondi simili ai due colori del marchio, lo stesso può essere inserito in un riquadro negativo. Sullo sfondo chiaro si utilizza il marchio ad un colore con Pantone n. 209 CVC, mentre sullo sfondo scuro si utilizza il Pantone n. 152 CVC.

Nell'etichetta possono essere indicati i valori nutrizionali.

Nell'etichetta possono essere indicate, alternativamente, le parole «piccante», «dolce», o «bianca», se per la produzione della «Salsiccia di Calabria» vi è stato, rispettivamente, utilizzo di peperoncino/peperone (genere Capsicum *L)* rosso piccante, rosso dolce o nessun utilizzo di peperoncino/peperone.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti deriva il prodotto.

La «Salsiccia di Calabria» può essere immessa al consumo in pezzi singoli, così come descritto all'art. 6, ovvero confezionata sottovuoto o in atmosfera protettiva, intera, in tranci o affettata.

Le operazioni di confezionamento, affettamento e porzionamento devono avvenire esclusivamente nella zona di produzione indicata all'art. 2 al fine di garantire il giusto grado di consistenza del prodotto ed evitare il suo eccessivo indurimento.

Art. 9.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ciascuna delle fasi gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dagli organismi di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, trasformatori, confezionatori e porzionatori/affettatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto.

Tutte le persone, sia fisiche che giuridiche iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 10.

Legame

L'area geografica di produzione è compresa nel sud dell'Italia ed è caratterizzata da un clima caldo-temperato con scarse precipitazioni concentrate nel periodo invernale. Il territorio è prevalentemente collinare e montuoso, ma grazie alla sua caratteristica peninsulare, comprende oltre 800 km di costa che si affacciano sul mare Tirreno e sul mare Ionio. Il mix di mare, colline e monti genera condizioni climatiche specifiche nell'ambito dell'area del Mediterraneo.

La «Salsiccia di Calabria» è ottenuta dall'impasto delle carni suine della spalla, nella misura non inferiore al 50% e del sottocostola, nella misura non superiore al 50%, con lardo ed ingredienti aromatici naturali. L'impasto viene insaccato in budella naturali di suino, successivamente forate e quindi intrecciate a mano nella caratteristica forma a catenella, o legate nella caratteristica forma ad «U». La particolare composizione dell'impasto della «Salsiccia di Calabria» unitamente alle altre regole di produzione determina caratteristiche uniche per questo prodotto.

I requisiti della «Salsiccia di Calabria» dipendono dalle condizioni ambientali e dai fattori naturali ed umani.

L'area interessata alla produzione e trasformazione della «Salsiccia di Calabria» è caratterizzata da un legame con l'ambiente determinato dal tipico clima del meridione italiano con scarse precipitazioni, in genere concentrate nel periodo invernale e della posizione geografica dei territori interessati che sfruttano anche particolari ventilazioni ed escursioni termiche.

L'insieme «materia prima — prodotto — denominazione» ha un profondo legame con l'evoluzione socio-economica dell'area geografica delimitata, determinando particolari tradizioni ed usi locali. In particolare, si evidenzia l'utilizzo di materia prima derivata da allevamenti di suini pesanti con caratteristiche delle linee genealogiche italiane, alimentati anche con prodotti vegetali tipici dell'area interessata. Inoltre, sono state mantenute nelle lavorazioni delle carni le essenze aromatiche naturali (pepe nero, peperoncino) che influenzano le qualità organolettiche dei relativi prodotti. La «Salsiccia di Calabria» ha quindi un forte legame con la zona geografica dovuto al clima della regione, alla alimentazione dei suini e ai fattori umani.

11A09911

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Soppressata di Calabria».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria» registrata con regolamento (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela dei salumi di Calabria a D.O.P - via Roberta Lanzino 33 - 87100 Cosenza, e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Siciliana circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Soppressata di Calabria» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «SOPPRESSATA DI CALABRIA»

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione di origine protetta «Soppressata di Calabria» è riservata al prodotto di salumeria avente i requisiti fissati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

L'elaborazione della «Soppressata di Calabria» deve avvenire nella tradizionale zona di produzione sita nel territorio della Regione Calabria.

Art. 3.

Materie prime

La «Soppressata di Calabria» deve essere ottenuta dalla lavorazione di carni di suini nati nel territorio delle regioni Calabria, Basilicata, Sicilia, Puglia e Campania e allevati nel territorio della regione Calabria dall'età massima di quattro mesi. Le fasi di macellazione e lavorazione devono aver luogo nel territorio calabrese.

Dalla lavorazione sono escluse le carni di verri e scrofe.

I requisiti genetici dei suini devono corrispondere alle caratteristiche proprie del suino pesante italiano, ottenuto impiegando razze tradizionali di taglia grande quali:

Apulo-Calabrese;

Large White e Landrace Italiana così come migliorate dal Libro genealogico italiano o figli di verri di quelle razze;

Suini figli di verri della razza Duroc, così come migliorate dal Libro genealogico italiano;

Suini figli di verri di altre razze o di verri ibridi purché detti verri - siano essi nati in Italia o all'estero - provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante.

Per contro, sono espressamente esclusi:

Suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento alla sensibilità agli stress (PSS);

Animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain e Spot.

I suini possono essere macellati dall'ottavo mese successivo a quello di nascita, computando anche il mese di nascita.

Il peso medio del lotto dei suini alla macellazione deve essere non inferiore a 140 kg.

I suini debbono inoltre presentare il marchio di qualità «suino allevato in Calabria» che può essere sostituito da un tatuaggio da imprimere sulle cosce, con l'identificazione dell'allevamento di nascita.

I mangimi per l'alimentazione dei suini debbono essere mangimi composti integrati di orzo, favino, mais, ghiande, ceci, in misura non inferiore al 50% del contenuto.

Non è consentito l'uso nell'alimentazione di manioca e patate e di sottoprodotti che potrebbero conferire alle carni ed al grasso sapori ed odori indesiderati.

Almeno nei due mesi precedenti la macellazione, l'alimentazione deve privilegiare la componente proteica, pertanto deve avere un contenuto di proteine non inferiore al 12%.

Per avere carni più compatte per l'ingrasso è vietata l'alimentazione a brodo. Per alimentazione a brodo si intende l'utilizzo di sottoprodotti della lavorazione del latte.

Nella preparazione dell'impasto per la «Soppressata di Calabria» è ammesso l'uso di soli ingredienti naturali quali sale (cloruro di sodio), pepe nero in grani ed in polvere; peperoncino/peperone (genere Capsicum L.) piccante, rosso dolce, in polvere e/o in crema; vino, spezie e aromi naturali.

Possono inoltre essere impiegati: destrosio, saccarosio, acido ascorbico (E 300) e/o suo sale sodico, anche denominato ascorbato di sodio (E 301), nitrato di potassio (E 252), nitrito di sodio (E 250), colture di avviamento alla fermentazione.

Art. 4.

Metodi di elaborazione

Con la denominazione «Soppressata di Calabria» si intende il prodotto preparato con l'impasto della carne, tritata a medio taglio, ricavata dal prosciutto, nella misura non inferiore al 50%, e dalla spalla e/o dal filetto, nella misura non superiore al 50%, di suini non congelati, con grasso ben scelto ricavato dal lardo della parte anteriore del lombo, vicino al capocollo, ed ingredienti aromatici naturali.

Il lardo ben scelto deve essere contenuto in una percentuale variabile dal 4 al 15 per cento, per ogni chilogrammo di carne lavorata.

Le carni selezionate ed il lardo vengono lavorati dopo aver raggiunto la temperatura interna compresa tra 0° e 3° C.

Il macinato è insaccato in budella di suino, forate e quindi legate a mano con spago naturale.

La forma è assimilabile ad una figura cilindrica leggermente schiacciata, della lunghezza compresa fra 10 e 18 cm e del diametro compreso fra 4 e 8 cm.

Esclusivamente per il prodotto destinato ad essere commercializzato previa affettatura e confezionamento sottovuoto o in atmosfera protettiva, è consentito utilizzare per l'insacco il budello di collagene edibile e di realizzare il prodotto avente forma cilindrica, leggermente schiacciata, della lunghezza compresa tra 40 e 60 cm, con diametro compreso fra 4 e 8 cm.

Art. 5.

Stagionatura

La stagionatura della «Soppressata di Calabria» deve essere fatta allo stato naturale in apposito ambiente, igienicamente sano, per non meno di quarantacinque giorni.

Art. 6.

Caratteristiche

La «Soppressata di Calabria», all'atto dell'immissione al consumo presenta le seguenti caratteristiche. La forma è assimilabile ad una figura cilindrica leggermente schiacciata, della lunghezza compresa fra 10 e 18 cm e del diametro compreso fra 4 e 8 cm.

Al taglio risulta di aspetto compatto tendente al morbido, con una colorazione rosso naturale o rosso vivace uniforme a seconda dell'uso degli ingredienti naturali (pepe nero in grani ed in polvere, peperoncino/peperone (genere Capsicum L.) rosso piccante, rosso dolce, in polvere e/o in crema, vino, spezie e aromi naturali).

Il sapore è più o meno intenso (piccante), con sapidità equilibrata.

Art. 7.

Organismo di controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del reg.(CE) n. 510/2006. Tale struttura è l'Organismo di controllo Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare con sede in Corso Meridionale n. 6 - 80143 - Napoli, tel. 081.5636647, fax 081.5534019, e-mail: info@ismecert.com

Art. 8.

Designazione e presentazione

La designazione della Denominazione d'origine protetta «Soppressata di Calabria» deve essere realizzata in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare nell'etichetta o cartellino allegato al prodotto o indicazione sulla confezione del prodotto porzionato, ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Denominazione d'origine protetta».

Le suddette diciture e menzioni sono intraducibili. Può inoltre comparire la sigla DOP in altra parte dell'etichetta nel medesimo campo visivo.

Per il prodotto destinato ai mercati internazionali può essere utilizzata la menzione «Denominazione d'origine protetta» nella lingua del paese di destinazione.

Tali indicazioni sono abbinate inscindibilmente al logo della denominazione della «Soppressata di Calabria» che è il seguente:

Il marchio deve essere stampato applicando le seguenti regole:

a) carattere del testo: Friz Bold Maiuscolo;

b) colori pantone:

pantone 152 CVC;

pantone 209 CVC.

c) colori in quadricromia:

Cyan = 0	Cyan = 0
Magenta = 51	Magenta = 83
Yellow = 100	Yellow = 34
Black = 0	Black = 51

Nel caso di stampa su fondi simili ai due colori del marchio, lo stesso può essere inserito in un riquadro negativo. Sullo sfondo chiaro si utilizza il marchio ad un colore con pantone n. 209 CVC, mentre sullo sfondo scuro si utilizza il pantone n. 152 CVC.

Nell'etichetta possono essere indicati i valori nutrizionali.

Nell'etichetta possono essere indicate, alternativamente, le parole «piccante», «dolce», o «bianca», se per la produzione della «Soppressata di Calabria» vi è stato, rispettivamente, utilizzo di peperoncino/peperone rosso piccante in polvere e/o in crema, utilizzo di peperoncino/peperone rosso dolce in polvere e/o in crema, nessun utilizzo di peperoncino/peperone rosso in polvere e/o in crema.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti deriva il prodotto.

La «Soppressata di Calabria» può essere immessa al consumo in pezzi singoli, così come descritto all'art. 6, ovvero confezionata sottovuoto o in atmosfera protettiva, intera, in tranci o affettata.

Le operazioni di confezionamento, affettamento e porzionamento devono avvenire esclusivamente nella zona di produzione indicata all'art.2 al fine di garantire il giusto grado di consistenza del prodotto ed evitare il suo eccessivo indurimento.

Art. 9.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ciascuna delle fasi gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dagli organismi di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, trasformatori, confezionatori e porzionatori/affettatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto.

Tutte le persone, sia fisiche che giuridiche iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art.10.

Legame

L'area geografica di produzione è compresa nel sud dell'Italia ed è caratterizzata da un clima caldo-temperato con scarse precipitazioni concentrate nel periodo invernale. Il territorio è prevalentemente collinare e montuoso, ma grazie alla sua caratteristica peninsulare, comprende oltre 800 km. di costa che si affacciano sul mare Tirreno e sul mare Ionio. Il mix di mare, colline e monti genera condizioni climatiche specifiche nell'ambito dell'area del Mediterraneo.

La «Soppressata di Calabria» è preparata con un impasto di carne tritata a medio taglio, derivata dal prosciutto, nella misura non inferiore al 50%, e dalla spalla e/o dal filetto, nella misura non superiore al 50%, di suini non congelati, con grasso ben scelto ricavato dal lardo della parte anteriore del lombo, vicino al capocollo, ed ingredienti aromatici naturali. La particolare composizione dell'impasto della «Soppressata di Calabria» contribuisce a rendere unico questo prodotto.

I requisiti della «Soppressata di Calabria» dipendono dalle condizioni ambientali e dai fattori naturali ed umani.

L'area interessata alla produzione e trasformazione della «Soppressata di Calabria» è caratterizzata da un legame con l'ambiente determinato dal tipico clima del meridione italiano con scarse precipitazioni, in genere concentrate nel periodo invernale e della posizione geografica dei territori interessati che sfruttano anche particolari ventilazioni ed escursioni termiche.

L'insieme «materia prima - prodotto - denominazione» ha un profondo legame con l'evoluzione socio-economica dell'area geografica delimitata, determinando particolari tradizioni ed usi locali. In particolare, si evidenzia l'utilizzo di materia prima derivata da allevamenti di suini pesanti con caratteristiche delle linee genealogiche italiane, alimentati anche con prodotti vegetali tipici dell'area interessata. Inoltre, sono state mantenute nelle lavorazioni delle carni le essenze aromatiche naturali (pepe nero, peperoncino o peperone) che influenzano le qualità organolettiche dei relativi

prodotti. La «Soppressata di Calabria» ha quindi un forte legame con la zona geografica dovuto al clima della regione, alla alimentazione dei suini e ai fattori umani.

11A09912

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Capocollo di Calabria»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria» registrata con regolamento (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di Tutela dei salumi di Calabria a D.O.P - via Roberta Lanzino 33 - 87100 Cosenza, e che il predetto consorzio è l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Siciliana circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. « Capocollo di Calabria » così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «CAPOCOLLO DI CALABRIA»

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria» è riservata al prodotto di salumeria avente i requisiti fissati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Zona di produzione

L'elaborazione del Capocollo di Calabria deve avvenire nella tradizionale zona di produzione sita nel territorio della Regione Calabria.

Art. 3.

Materie prime

Il Capocollo di Calabria deve essere ottenuto dalla lavorazione di carni di suini nati nel territorio delle regioni Calabria, Basilicata, Sicilia, Puglia e Campania e allevati nel territorio della regione Calabria dall'età massima di quattro mesi. Le fasi di macellazione e lavorazione devono aver luogo nel territorio calabrese.

Dalla lavorazione sono escluse le carni di verri e scrofe.

I requisiti genetici dei suini devono corrispondere alle caratteristiche proprie del suino pesante italiano, ottenuto impiegando razze tradizionali di taglia grande quali:

Apulo-Calabrese;

Large White e Landrace Italiana così come migliorate dal Libro genealogico italiano o figli di verri di quelle razze;

Suini figli di verri della razza Duroc, così come migliorate dal Libro genealogico italiano;

Suini figli di verri di altre razze o di verri ibridi purché detti verri - siano essi nati in Italia o all'estero - provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante.

Per contro, sono espressamente esclusi:

Suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento alla sensibilità agli stress (PSS);

Animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain e Spot.

I suini possono essere macellati dall'ottavo mese successivo a quello di nascita, computando anche il mese di nascita.

Il peso medio del lotto dei suini alla macellazione deve essere non inferiore a 140 kg.

I suini debbono inoltre presentare il marchio di qualità «suino allevato in Calabria» che può essere sostituito da un tatuaggio da imprimere sulle cosce, con l'identificazione dell'allevamento di nascita.

I mangimi per l'alimentazione dei suini debbono essere mangimi composti integrati di orzo, favino, mais, ghiande, ceci, in misura non inferiore al 50% del contenuto.

Non è consentito l'uso nell'alimentazione di manioca e patate e di sottoprodotti che potrebbero conferire alle carni ed al grasso sapori ed odori indesiderati.

Almeno nei due mesi precedenti la macellazione, l'alimentazione deve privilegiare la componente proteica, pertanto deve avere un contenuto di proteine non inferiore al 12%.

Per avere carni più compatte per l'ingrasso è vietata l'alimentazione a brodo. Per alimentazione a brodo si intende l'utilizzo di sottoprodotti della lavorazione del latte.

Per la confezione del Capocollo di Calabria è ammesso l'uso di soli ingredienti naturali quali sale (cloruro di sodio), pepe nero in grani ed in polvere, peperoncino/peperone (genere Capsicum L.) rosso piccante, rosso dolce, in crema e/o in polvere, aceto di vino, spezie e aromi naturali.

Possono inoltre essere impiegati: destrosio, saccarosio, acido ascorbico (E 300) e/o suo sale sodico, anche denominato ascorbato di sodio (E 301), nitrato di potassio (E 252), nitrito di sodio (E 250), colture di avviamento alla fermentazione.

Art. 4.

Metodi di elaborazione

Il «Capocollo di Calabria» è preparato utilizzando le carni della parte superiore del lombo dei suini, disossato e quindi salato a secco o in salamoia, con sale da cucina macinato.

Il peso del Capocollo, allo stato fresco, deve essere compreso tra i chilogrammi 3,5 e 5,5.

Il taglio di carne selezionato dal lombo, per la confezione del capocollo, deve presentare uno strato di grasso di circa 3 - 4 mm per mantenerlo morbido durante le fasi della stagionatura e migliorarne le caratteristiche organolettiche.

La salatura dura da quattro a quattordici giorni, dopo di che il capocollo viene lavato con acqua, bagnato con aceto di vino, e sottoposto alle operazioni di «massaggio» e «pressatura», aggiunto degli ingredienti indicati all'art. 3, e quindi avvolto in diaframma parietale suino.

Infine si procede alla tradizionale legatura, in senso avvolgente, con spago e alla foratura dell'involucro. Nella fase di legatura è consentito l'utilizzo delle caratteristiche stecche.

In seguito si appende a sgocciolare in locali ben ventilati nei quali si controlla l'umidità relativa e la temperatura.

La stagionatura deve avvenire in locali a temperatura e umidità controllate, tali da limitare lo sviluppo della flora microbica e favorire invece la lenta maturazione.

La maturazione avviene in non meno di cento giorni dalla data della avvenuta salatura.

Art. 5.

Stagionatura

La stagionatura del Capocollo di Calabria deve essere fatta allo stato naturale in apposito ambiente, igienicamente sano, per non meno di cento giorni.

Art. 6.

Caratteristiche

Il «Capocollo di Calabria» all'atto dell'immissione al consumo presenta le seguenti caratteristiche.

Di forma cilindrica, avvolto in pellicola naturale, e legato con spago in forma avvolgente.

Alla vista presenta un colore roseo o rosso più o meno intenso per la presenza di pepe nero o di peperoncino/peperone (genere Capsicum L.) rosso.

Al taglio si presenta di colore roseo vivo con striature di grasso proprie del lombo suino.

Il sapore è delicato e si affina con la maturazione; il profumo è caratteristico e di giusta intensità.

Art. 7.

Organismo di controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg.(CE) n. 510/2006. Tale struttura è l'Organismo di controllo Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare con sede in Corso Meridionale n. 6 - 80143 - Napoli, tel. 081.5636647, fax 081.5534019, e-mail: info@ismecert.com

Art. 8.

Designazione e presentazione

La designazione della Denominazione d'origine protetta Capocollo di Calabria deve essere realizzata in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare nell'etichetta o cartellino allegato al prodotto o indicazione sulla confezione del prodotto porzionato, ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Denominazione d'origine protetta».

Le suddette diciture e menzioni sono intraducibili. Può inoltre comparire la sigla DOP in altra parte dell'etichetta nel medesimo campo visivo.

Per il prodotto destinato ai mercati internazionali può essere utilizzata la menzione «Denominazione d'origine protetta» nella lingua del paese di destinazione.

Tali indicazioni sono abbinate inscindibilmente al logo della denominazione del Capocollo di Calabria che è il seguente:

Il marchio deve essere stampato applicando le seguenti regole:

a) carattere del testo: Friz Bold Maiuscolo;

b) colori pantone:

pantone 152 CVC;

pantone 209 CVC.

c) colori in quadricromia:

Cyan = 0	Cyan = 0
Magenta = 51	Magenta = 83
Yellow = 100	Yellow = 34
Black = 0	Black = 51

Nel caso di stampa su fondi simili ai due colori del marchio, lo stesso può essere inserito in un riquadro negativo. Sullo sfondo chiaro si utilizza il marchio ad un colore con pantone n. 209 CVC, mentre sullo sfondo scuro si utilizza il pantone n. 152 CVC.

Nell'etichetta possono essere indicati i valori nutrizionali.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti deriva il prodotto.

Il Capocollo di Calabria può essere immesso al consumo in pezzi singoli, così come descritto all'art. 6, ovvero confezionato sottovuoto o in atmosfera protettiva, intero, in tranci o affettato.

Le operazioni di confezionamento, affettamento e porzionamento devono avvenire esclusivamente nella zona di produzione indicata all'art. 2 al fine di garantire il giusto grado di consistenza del prodotto ed evitare il suo eccessivo indurimento.

Art. 9.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ciascuna delle fasi gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dagli organismi di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, trasformatori, confezionatori e porzionatori/affettatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto.

Tutte le persone, sia fisiche che giuridiche iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art.10.

Legame

L'area geografica di produzione è compresa nel sud dell'Italia ed è caratterizzata da un clima caldo-temperato con scarse precipitazioni concentrate nel periodo invernale. Il territorio è prevalentemente collinare e montuoso, ma grazie alla sua caratteristica peninsulare, comprende oltre 800 km. di costa che si affacciano sul mare Tirreno e sul mare Ionio. Il mix di mare, colline e monti genera condizioni climatiche specifiche nell'ambito dell'area del Mediterraneo.

Il Capocollo di Calabria è preparato utilizzando le carni della parte superiore del lombo dei suini disossato e sottoponendolo ad un complessa lavorazione frutto dell'esperienza e della tradizione radicata nella regione Calabria.

I requisiti del Capocollo di Calabria dipendono dalle condizioni ambientali e dai fattori naturali ed umani.

L'area interessata alla produzione e trasformazione del Capocollo di Calabria è caratterizzata da un legame con l'ambiente determinato dal tipico clima del meridione italiano con scarse precipitazioni, in genere concentrate nel periodo invernale e della posizione geografica dei territori interessati che sfruttano anche particolari ventilazioni ed escursioni termiche.

L'insieme «materia prima - prodotto - denominazione» ha un profondo legame con l'evoluzione socio-economica dell'area geografica delimitata, determinando particolari tradizioni ed usi locali. In particolare, si evidenzia l'utilizzo di materia prima derivata da allevamenti di suini pesanti con caratteristiche delle linee genealogiche italiane, alimentati anche con prodotti vegetali tipici dell'area interessata. Inoltre, sono state mantenute nelle lavorazioni delle carni le essenze aromatiche naturali (pepe nero, peperoncino) che influenzano le qualità organolettiche dei relativi prodotti. Il Capocollo di Calabria ha quindi un forte legame con la zona geografica dovuto al clima della regione, alla alimentazione dei suini e ai fattori umani.

11A09913

Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Castel del Monte Rosso riserva» e del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini doc Castel del Monte intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Castel del Monte Rosso Riserva».

Ha espresso, nella riunione dei giorni 23 e 24 giugno 2011, presente il funzionario della Regione Puglia parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «CASTEL DEL MONTE ROSSO RISERVA»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva» deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia:

Nero di Troia minimo 65%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, nella misura massima del 10%, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Murgia Centrale» - iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 22 aprile 2011.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva» comprende il territorio comunale di Minervino Murge e in parte i territori comunali di Andria, Corato, Trani, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle e Toritto e completamente l'isola amministrativa D'Ameli del comune di Binetto. Tale zona è così delimitata:

Dal punto d'incontro dei confini comunali di Minervino Murge, Andria e Canosa di Puglia (q.234) la linea di delimitazione segue verso nord-est il confine comunale tra Andria e Canosa fino a q.159. Prosegue verso est lungo la strada che conduce ad Andria (via vecchia Canosa-Andria), raggiunge Andria e ne costeggia a sud il centro abitato seguendo la stessa strada fino a raggiungere a q. 162 la strada provinciale 231 (ex S.S. n. 98 Andriese-Coratina) che segue in direzione sud-est; attraversa il centro abitato di Corato e al km 49 (Madonna delle Grazie) segue la strada vicinale (via vecchia Corato-Terlizzi) e raggiunge l'abitato di Terlizzi passando per le quote 231, 232,227,215,207,208,201,188,187 e 182.

All'altezza della q. 182 si immette nella circonvallazione che passa a sud dell'abitato di Terlizzi, fino a raggiungere nuovamente la strada provinciale 231 (ex S.S. n. 98 Andriese-Coratina), che segue fino alla grande circonvallazione di Bitonto; percorre la medesima fino alla strada provinciale Bitonto-Palo del Colle; quindi prosegue, verso sud, lungo tale strada, supera Palo del Colle, e si immette nella strada statale n. 96 che segue verso sud, fino al suo incrocio con il confine tra i territori di Toritto e Grumo (contrada dei Gendarmi).

Da questo punto segue, verso ovest, il confine del territorio di Toritto e poi i confini meridionali del comune di Toritto, di Bitonto, sino alla Murgia Lama Rosa (q.485), di Ruvo di Puglia, fino alla località Il Feltro (q.631) e quello del comune di Andria sempre in direzione ovest; sino all'incrocio di questi con il confine di Minervino Murge in prossimità della masseria Ciminiero di Gioia. Seguendo infine il confine occidentale di Minervino Murge, raggiunge il punto di incontro dei confini comunali tra Minervino, Andria e Canosa di Puglia, punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Castel del Monte Rosso Riserva» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i nuovi impianti e reimpianti sono consentite esclusivamente le forme di coltivazione ad alberello e controspalliera, fatti salvi i diritti acquisiti per altre forme di allevamento; i sesti d'impianto e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

I nuovi impianti ed i reimpianti, realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, devono essere realizzati con almeno 4.000 viti per ettaro.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva» non deve essere superiore a tonnellate 10 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

La produzione, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata al limite di cui sopra, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12%.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, di maturazione, invecchiamento e di imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva», prima dell'immissione al consumo deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni di cui almeno uno in legno. Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal rosso rubino al rosso granato con l'invecchiamento;

odore: caratteristico, fine;

sapore: di corpo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo 26 g/l;

zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

Nella etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva», è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare compresi gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «vecchio», e simili o similari.

È tuttavia consentito, nel rispetto delle normative vigenti l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimenti a comuni, frazioni, aree, fattorie e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 - così come identificate e delimitate nell'elenco di cui all'allegato 1 del presente disciplinare di produzione - e dalle quali effettivamente provengono dalle uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla normativa vigente per tutte le tipologie dei vini indicate all'art. 1.

Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva» è obbligatoria, su tutti i recipienti, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve eventualmente preceduta dalla menzione «vendemmia».

Art. 8.

Confezionamento

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva», deve essere commercializzato esclusivamente in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 6 e chiuse esclusivamente con tappo raso bocca. Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie comunque non consone al prestigio del vino.

LISTA POSITIVA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E/O TOPONIMI PER LA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «CASTEL DEL MONTE ROSSO RISERVA»

1) Tafuri, Agro di Andria;

2) Torre di Bocca, Agro di Andria;

3) San Domenico, Agro di Andria;

4) San Vittore, Agro di Andria;

5) Quadrone, Agro di Andria;

6) Zagaria, Agro di Andria;

7) Bagnoli, Agro di Corato e Agro di Andria,

8) Zecchiniello, Agro di Corato

9) Piano Mangieri, Agro di Corato

10) San Magno, Agro di Corato;

11) Sansanello, Agro di Corato;

12) Pedale, Agro di Corato;

13) Pezza Piana, Agro di Corato

14) Pezza Regina, Agro di Corato

15) San Giuseppe, Agro di Corato

16) Bosco Comunale, Agro di Corato;

17) La Difesa, Agro di Corato;

18) Torrevento, Agro di Corato

19) La Murgetta, Agro di Corato

20) La Cacchiola, Agro di Corato

21) Monte Castigliola, Agro di Corato

22) Santa Lucia, Agro di Corato;

23) Calendano, Agro di Corato e Agro di Ruvo di Puglia;

24) Pantano, Agro di Ruvo di Puglia;

25) Le Carrare, Agro di Ruvo di Puglia;

26) Torre Quadra, Agro di Ruvo di Puglia;

27) Torre del Monte, Agro di Ruvo di Puglia;

28) Bosco Scoparello, Agro di Ruvo di Puglia;

29) Le Matine, Agro di Ruvo di Puglia, Agro di Bitonto e Agro di Binetto;

30) Lama di Carro, Agro di Andria;

31) Pozzo Sorgente, Agro di Andria;

32) Rivera, Agro di Andria;

33) Petrone, Agro di Andria.

11A09915

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-171) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.